



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 63

DATA PUBBLICAZIONE 29/2/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
1.1.	Accordo Collettivo Nazionale F.I.G.C. – L.N.D. – A.I.A.C. (dal comunicato ufficiale n. 292 della L.N.D.).....	2
1.2.	Decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 296 della L.N.D.).....	2
1.3.	Riforma fiscale – D.Lgs.n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (dalla Circolare n. 53 della L.N.D.).....	2
1.4.	Aggiornamento del memorandum delle principali scadenze fiscali 2024 (dalla Circolare n. 54 della L.N.D.).....	2
1.5.	DPCM del 22 gennaio 2024 – Elenco delle mansioni di lavoro sportivo oltre a quelle indicate nell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (dalla Circolare n. 55 della L.N.D.).....	3
1.6.	Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe – Proroga al 1 gennaio 2025 della nuova disciplina IVA per le ASD – Disposizioni relative al lavoro sportivo (dalla Circolare n. 56 della L.N.D.).....	3
1.7.	Segreteria L.N.D.	3
1.7.1.	Nomina Responsabile tecnico Rappresentative Regionali Calcio a Cinque	3
1.7.2.	Progetto “Valorizzazione Giovani Calciatori” – Classifica ufficiale	3
1.7.3.	Partecipazione Di Giovani Calciatori E Calciatrici All'attività Agonistica	6
1.7.4.	Provvedimento di svincolo per inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI	6
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	7
2.1.	Segreteria S.G.S.....	7
2.1.1.	Campionato Regionale Under 17 calcio a cinque – classifica ufficiale	7
2.1.2.	Campionato Regionale Under 17 Calcio A Cinque – Play-Off.....	7
2.1.3.	Torneo U13 Futsal Elite 2024	8
2.1.4.	Fair-Play – Green Card assegnate	8
2.1.5.	Provvedimento Di Annullamento Del Tesseramento Di Calciatori “Giovani” Per Inattività - Accolti.....	8
2.1.6.	Provvedimento Di Annullamento “Carta Assicurativa” Della Categoria Primi Calci / Piccoli Amici - Accolte.....	8
2.1.7.	Deroghe All'utilizzo Di Giovani Calciatrici Per L'attività Di Settore Giovanile E Scolastico.....	9
2.2.	Modifiche al programma gare.....	9
2.2.1.	Variazioni disputa gare – L.N.D.	9
2.2.2.	Variazioni disputa gare – S.G.S.....	9
2.2.3.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	9
2.2.4.	Recuperi L.N.D.....	9
3.	RISULTATI.....	9
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	19
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	55

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Accordo Collettivo Nazionale F.I.G.C. – L.N.D. – A.I.A.C. (dal comunicato ufficiale n. 292 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 292 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 296 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 1/2024 del Collegio Arbitrale pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 296 della L.N.D. contenente le decisioni adottate il 22 Febbraio 2024.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Riforma fiscale – D.Lgs.n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (dalla Circolare n. 53 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 53 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 16 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Aggiornamento del memorandum delle principali scadenze fiscali 2024 (dalla Circolare n. 54 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 54 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 17 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. DPCM del 22 gennaio 2024 – Elenco delle mansioni di lavoro sportivo oltre a quelle indicate nell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (dalla Circolare n. 55 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 55 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 18 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe – Proroga al 1 gennaio 2025 della nuova disciplina IVA per le ASD – Disposizioni relative al lavoro sportivo (dalla Circolare n. 56 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 56 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 19 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Segreteria L.N.D.

1.7.1. NOMINA RESPONSABILE TECNICO RAPPRESENTATIVE REGIONALI CALCIO A CINQUE

Si comunica che il sig. Modenese Massimo è stato nominativo quale nuovo Responsabile Tecnico delle Rappresentative Regionali Calcio a cinque Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile, in sostituzione del Sig. Merante Maurizio.

1.7.2. PROGETTO “VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI” – CLASSIFICA UFFICIALE

In riferimento al progetto in epigrafe – il cui regolamento è stato oggetto di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale nazionale L.N.D. N°230, allegato al Comunicato Ufficiale regionale N°51 del 18 gennaio u.s. –, si pubblicano qui di seguito le classifiche ufficiali del progetto relativo alle categorie Eccellenza e Promozione, aggiornate alla 7ª giornata di ritorno dei campionati.

Si precisa che tali graduatorie tengono conto del bonus pari al 20% di punti aggiuntivi, da riconoscere alle Società che, come da regolamento, svolgono contestualmente attività giovanile nelle categorie Under 17 e Under 15.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a LASCARIS	114	22,8	136,8
2 ^a ACCADEMIA BORGOMANERO1961	30	6	36
3 ^a BIELLESE 1902	24	4,8	28,8
4 ^a OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	17	3,4	20,4
5 ^a ALICESE ORIZZONTI	16	3,2	19,2
6 ^a CALCIO SETTIMO	12	2,4	14,4
6 ^a PRO EUREKA	12	2,4	14,4
8 ^a VOLPIANO PIANESE	10	2	12
9 ^a STRESA VERGANTE	10	\	10
10 ^a ALPIGNANO	6	1,2	7,2
10 ^a BORGARO NOBIS 1965	6	1,2	7,2
12 ^a CITTA DI COSSATO	4	0,8	4,8
13 ^a AYGREVILLE CALCIO	3	\	3
14 ^a PRO NOVARA	0	\	0
14 ^a VERBANIA CALCIO	0	0	0

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a VANCHIGLIA 1915	42	8,4	50,4
2 ^a ACQUI F.C. SSDARL	38	7,6	45,6
3 ^a MORETTA	14	\	14
3 ^a PRO DRONERO	14	\	14
5 ^a GIOVANILE CENTALLO 2006	10	2	12
6 ^a A.C.CUNEO 1905 OLMO	0	0	0
6 ^a CHERASCHESE 1904	0	0	0
6 ^a CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	0	0	0
6 ^a FOSSANO CALCIO SSD A R.L	0	0	0
6 ^a PRO VILLAFRANCA	0	\	0
6 ^a S.D. SAVIO ASTI	0	0	0
6 ^a VALENZANA MADO SSD.AR.L.	0	\	0
6 ^a VILLAFRANCA	0	\	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a JUVENTUS DOMO	34	6,8	40,8
2 ^a DUFOUR VARALLO	19	\	19
2 ^a FERILOLO CALCIO	19	\	19
4 ^a CAMERI CALCIO	12	2,4	14,4
5 ^a ARONA CALCIO	11	2,2	13,2
6 ^a OMEGNA CALCIO	12	\	12
7 ^a CITTA DI BAVENO 1908 S	9	1,8	10,8
8 ^a L.G. TRINO	8	1,6	9,6
9 ^a VALDILANA BIOGLIESE	3	\	3

10 ^a BRIGA	0	\	0
10 ^a CITTA DI CASALE	0	\	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a GASSINOSANRAFFAELE	135	27	162
2 ^a V.D.A. CHARVENSOD	94	18,8	112,8
3 ^a SPAZIO TALENT SOCCER	34	6,8	40,8
4 ^a VENARIA REALE	20	4	24
5 ^a LUCENTO	16	3,2	19,2
6 ^a RIVAROLESE 1906 S.R.L.	14	2,8	16,8
7 ^a POL.AD UNION BB VALLESUSA	15	\	15
8 ^a IVREA CALCIO ASD	10	2	12
8 ^a MONTANARO	12	\	12
10 ^a DRUENTINA	7	1,4	8,4
10 ^a VALLORCO	7	1,4	8,4
12 ^a QUINCINETTO TAVAGNASCO	4	\	4
13 ^a BARCANOVA CALCIO	0	0	0
13 ^a VILLARBASSE	0	\	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE C

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a ALBESE CALCIO	49	9,8	58,8
2 ^a MONREGALE CALCIO	36	7,2	43,2
3 ^a CARIGNANO A.S.D.	38	\	38
4 ^a CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	30	6	36
5 ^a BENARZOLE 2012	35	\	35
6 ^a PANCALIERICASTAGNOLE	23	\	23
7 ^a S.SECONDO A.S.D.	17	\	17
8 ^a BUSCA 1920 A R.L.	9	1,8	10,8
9 ^a VILLASTELLONE CARIGNANO	10	\	10
10 ^a SAVIGLIANESE FBC 1919	8	1,6	9,6
11 ^a SCARNAFIGI	6	\	6
12 ^a LUSERNA	3	\	3
13 ^a PEDONA BORGO S.D.	0	0	0
13 ^a S.SEBASTIANO	0	\	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a ATLETICO TORINO SSD AR.	99	\	99
2 ^a LESNA GOLD	67	\	67
3 ^a KL PERTUSA	36	7,2	43,2
4 ^a CARRARA 90	29	5,8	34,8

5 ^a	CASTELLAZZO B.DA	29	\	29
6 ^a	PSG SSDARL	18	\	18
7 ^a	SAN GIACOMO CHIERI	14	2,8	16,8
8 ^a	CENISIA A R.L.	8	1,6	9,6
9 ^a	CANELLI 1922	8	\	8
10 ^a	GAVIESE	6	\	6
11 ^a	OVADESE SSDARL	4	0,8	4,8
12 ^a	CALCIO NOVESE	3	0,6	3,6
13 ^a	FELIZZANO 1920	3	\	3
14 ^a	ARQUATESE VALLI BORBERA	0	\	0
14 ^a	SPARTAK SAN DAMIANO	0	\	0

1.7.3. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
CAVALIERE ANGELICA	BORGONUOVO SETTIMO	12/11/2009	05/10/2024	23/02/2024
EPIS ALICE	ACF ALESSANDRIA	14/06/2009	26/10/2024	26/02/2024
PONTIGGIA VALENTINA	AOSTA CALCIO 511	16/04/2008	21/02/2025	26/02/2024

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.7.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
6709886	GAZZETTO LEONARDO	10/05/2003	ASD CE.VER.SA.MA BIELLA
3192355	NIBA AYOUB	27/05/2006	FOSSANO CALCIO SSD ARL

Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE – CLASSIFICA UFFICIALE

Si riporta – in allegato – la classifica ufficiale del Campionato Regionale Under 17 Calcio a Cinque, aggiornata al termine del girone di ritorno.

2.1.2. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE – PLAY-OFF

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 26 del 14/10/2023 e viste le classifiche ufficiali, si trascrive – qui di seguito – la composizione dei quadrangolari dei Play-off del Campionato Regionale Under 17 Calcio a Cinque:

QUADRANGOLARE 1

AOSTA CALCIO 511
ORANGE FUTSAL ASTI
FONTA
ATLETICO TAURINENSE

QUADRANGOLARE 2

ELLEDI FC
L 84
CASTELLAMONTE CALCIO A 5
AVIS ISOLA

Il calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

CLASSIFICA QUADRANGOLARI

Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

La 1^a e la 2^a classificata in ciascun quadrangolare accederanno alla Final Four.

Final Four

Le semifinali si disputeranno nella giornata di Sabato 20 aprile 2024, in gara unica su campo neutro, secondo questi abbinamenti:

1^ classificata quadrangolare 1 – 2^ classificata quadrangolare 2
1^ classificata quadrangolare 2 – 2^ classificata quadrangolare 1

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica su campo neutro, Domenica 21 aprile 2024.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

2.1.3. TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2024

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 91 del Settore Giovanile e Scolastico inerente quanto indicato in oggetto.

2.1.4. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiato con il cartellino verde "Green Card".

Dari Trovato

Cat. Pulcini 2° anno

POL. CARBONARA

Il giocatore Dario Trovato durante la gara Pol. Carbonara vs Pozzolese, su evidente fallo di mano in area di un giocatore della Società Pozzolese, senza alcuna protesta, riprendeva il gioco da un calcio d'angolo senza segnalare l'irregolarità.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori "giovani", per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2916127	LARDO LUDOVICO	22/10/2011	ASD MAPPANESE

2.1.6. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
-----------	----------------	--------------	---------

4194976	PETROSILLO LEONARDO	22/01/2017	ASD BACIGALUPO
---------	---------------------	------------	----------------

2.1.7. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 90 del 22/02/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottoannotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo di seguito indicato:

CHERASCHESE Camp. di Eccellenza – Gir. B Erba naturale Via Giolitti - Cherasco

2.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoannotate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso il campo sportivo ed all'orario di seguito indicati:

AOSTA CALCIO 511	Campionato Under 15 Femm.	Domenica ore 10.00
ASTI	Campionato Under 17 – Gir. E	Bosia 2 Via U. Foscolo - Asti

2.2.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.4. RECUPERI L.N.D.

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati di Lega Nazionale Dilettanti.

3. RISULTATI

- RECUPERI GARE**

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	0 - 1

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
CALCIO VOGOGNA	- UNION NOVARA	1 - 2
PERNATESE 1928	- TRECATE CALCIO	1 - 1

GIRONE B - 5 Giornata - R		
GATTINARA F.C.	- BAJO LA SERRA	3 - 0
IVREA BANCHETTE	- CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	3 - 2

GIRONE C - 5 Giornata - R		
JUNIOR TORRAZZA	- CORIO	2 - 2

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 3 Giornata - R		
BRUNETTA CALCIO	- SISPORT S.P.A.	0 - 2

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - R		
MAPPANESE	- LUCENTO	0 - 1
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- POL. PARADISO COLLEGNO	5 - 0

GIRONE C - 6 Giornata - R		
BEIBORG	- NICHELINO HESPERIA	6 - 2

GIRONE D - 6 Giornata - R		
CANELLI 1922	- MIRAFIORI A.S.D.	1 - 2
PSG SSDARL	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 1

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
LA NUOVA LANZESE	- CHIVASSO CALCIO	5 - 0

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
LIBERTAS RAPID	- ALICESE ORIZZONTI	0 - 2

GIRONE B - 6 Giornata - R		
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- CASELLE CALCIO	0 - 0

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			GIRONE B - 6 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- ACCADEMIA BORGOMANERO	4 - 3	PRO EUREKA	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 0
VERBANIA CALCIO	- UNION NOVARA	2 - 1	VALLORCO	- AYGREVILLE CALCIO	2 - 1
GIRONE C - 6 Giornata - R			GIRONE D - 6 Giornata - R		
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 0	FOOTBALL CLUB VIGONE	- BORGARO NOBIS 1965	0 - 2
ROSTA CALCIO	- CIT TURIN LDE	1 - 0	(1) RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- NICHELINO HESPERIA	3 - 4

(1) - disputata il 20/02/2024

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			GIRONE B - 6 Giornata - R		
(1) ALICESE ORIZZONTI	- BIELLESE 1902	0 - 2	IVREA CALCIO ASD	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	0 - 0
(1) - disputata il 22/02/2024			RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- VENARIA REALE	3 - 0
GIRONE E - 6 Giornata - R					
DON BOSCO ALESSANDRIA	- SCA ASTI	4 - 1			

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A			GIRONE B - 12 Giornata - A		
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	1 - 2	(1) STRAMBINESE 1924	- PIANEZZA	2 - 2
			(1) - disputata il 21/02/2024		

• RISULTATI GARE DAL 25 AL 28 FEBBRAIO 2024

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			GIRONE B - 7 Giornata - R		
ALICESE ORIZZONTI	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 1	CHERASCHESE 1904	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 2
BIELLESE 1902	- ACCADEMIA BORGOMANERO	1 - 0	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- VALENZANA MADO SSD.AR.L.	1 - 1
BORGARO NOBIS 1965	- PRO EUREKA	2 - 1	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 0
CALCIO SETTIMO	- BULE'BELLINZAGO	0 - 0	PRO DRONERO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 0
LASCARIS	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	4 - 3	S.D. SAVIO ASTI	- LUESE CRISTO ALESSANDRIA	1 - 0
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- ALPIGNANO	1 - 1	SALUZZO	- PRO VILAFRANCA	1 - 0
VERBANIA CALCIO	- STRESA VERGANTE	1 - 0	VANCHIGLIA 1915	- MORETTA	1 - 0
VOLPIANO PIANESE	- PRO NOVARA	2 - 5	VILAFRANCA	- CAVOUR	3 - 1

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			GIRONE B - 7 Giornata - R		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- MOMO ATLETICO CALCIO	5 - 2	BARCANOVA CALCIO	- MONTANARO	2 - 1

ARONA CALCIO	- VALDILANA BIOGLIESE	2 - 0	CAFASSE BALANGERO	- VALLORCO	0 - 0
BRIGA	- L.G. TRINO	3 - 3	COLLERETTO G.PEDANEA	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	0 - 2
CAMERI CALCIO	- CE.VER.SA.MA BIELLA	2 - 0	IVREA CALCIO ASD	- VENARIA REALE	3 - 4
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- CHIAVAZZESE 75	0 - 0	LUCENTO	- DRUENTINA	0 - 1
CITTA DI CASALE	- FERIOLIO CALCIO	2 - 1	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- VILLARBASSE	2 - 0
DUFOUR VARALLO	- FULGOR RONCO VALDENGO	2 - 2	SPAZIO TALENT SOCCER	- GASSINOSANRAFFAELE	0 - 3
JUVENTUS DOMO	- VALDUGGIA CALCIO	2 - 3	V.D.A. CHARVENSOD	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	2 - 0

GIRONE C - 7 Giornata - R		
ALBESE CALCIO	- SCARNAFIGI	0 - 3
BUSCA 1920 A R.L.	- INFERNOTTO CALCIO	1 - 0
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- PANCALIERICASTAGNOLE	1 - 0
MONREGALE CALCIO	- SOMMARIVA PERNO	2 - 1
PEDONA BORGO S.D.	- BENARZOLE 2012	1 - 0
S.SECONDO A.S.D.	- CARIGNANO A.S.D.	1 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- S.SEBASTIANO	2 - 1
VILLASTELLONE CARIGNANO	- LUSERNA	3 - 1

GIRONE D - 7 Giornata - R		
ARQUATESE VALLI BORBERA	- ATLETICO TORINO SSD AR.L.	1 - 0
(1) CALCIO NOVESE	- GAVIESE	1 - 2
CARRARA 90	- CASTELLAZZO B.DA	1 - 3
CENISIA A R.L.	- OVADESE SSDARL	0 - 0
LESNA GOLD	- KL PERTUSA	1 - 1
SAN GIACOMO CHIERI	- FELIZZANO 1920	1 - 1
SANTOSTEFANESE	- PSG SSDARL	2 - 0
SPARTAK SAN DAMIANO	- CANELLI 1922	0 - 0

(1) - disputata il 24/02/2024

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
BAGNELLA CALCIO 1972	- GRAVELLONA SAN PIETRO	1 - 1
CALCIO VOGOGNA	- TRECATE CALCIO	2 - 2
CARPIGNANO	- AGRANO SPORTIVA	1 - 1
COMIGNAGO CALCIO	- PIEDIMULERA	0 - 2
ORNAVASSESE	- CRODO	1 - 0
PERNATESE 1928	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 5
UNION NOVARA	- SIZZANO	1 - 0
VARZESE	- CANNOBIESE 1906	2 - 1

GIRONE B - 7 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- CIGLIANO CALCIO	1 - 5
FC VIGLIANO POLISPORTIVA	- VALLE CERVO ANDORNO	1 - 0
GATTINARA F.C.	- CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	4 - 0
IVREA BANCHETTE	- QUARONESE	2 - 2
LIVORNO FERRARIS BIANZE	- BAJO LA SERRA	2 - 0
PONDERANO	- SERRAVALLESE 1922	2 - 0
SANTHIA 1903	- GAGLIANICO C.S.I.	3 - 0
VIRTUS VERCELLI	- VALLE ELVO	2 - 1

GIRONE C - 7 Giornata - R		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- VDL FIANO PLUS	3 - 2
BOSCONERESE A.S.D.	- MATHI LANZESE	0 - 0
CASELLE CALCIO	- LA VISCHESI	0 - 3
CORIO	- SAN MAURIZIO C.SE	5 - 1
JUNIOR TORRAZZA	- AGLIE VALLE SACRA	0 - 0
RIVER 1951	- MAPPANESE	0 - 0
SPORTIVA NOLESE	- SSD REAL ORIONE V.	3 - 2
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- VALCHIUSELLA	1 - 2

GIRONE D - 7 Giornata - R		
BACIGALUPO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 0
BEPPE VIOLA CALCIO	- PIANEZZA	0 - 0
CIT TURIN LDE	- OLIMPICA GRUGLIASCO	3 - 1
MIRAFIORI A.S.D.	- BARRACUDA	5 - 0
OLYMPIC COLLEGNO	- AVIGLIANESE	1 - 3
POL. PARADISO COLLEGNO	- CASELETTE	1 - 1
VENAUS	- SPORTING CLUB	2 - 1

GIRONE E - 7 Giornata - R		
BUTTIGLIERESE 95	- FOOTBALL CLUB VIGONE	0 - 0
ORBASSANO CALCIO	- BRICHERASIO BIBIANA	0 - 1
PINEROLESE SPORT P.R.P.	- MONCALIERI CALCIO 1953	1 - 0
POLISPORTIVA BRUINESE	- NICHELINO HESPERIA	1 - 0
PRO POLONGHERA	- PEROSA A.S.D.	1 - 0
SAN BERNARDO	- ROSTA CALCIO	1 - 2
TETTI FRANCESI RIVALTA	- POLISPORTIVA GARINO	1 - 1
TROFARELLO 1927	- CUMIANA SPORT	1 - 3

GIRONE F - 7 Giornata - R		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- MURAZZO	1 - 1
ATLETICO RACCONIGI	- AZZURRA	1 - 0
BISALTA	- AMA BRENTA CEVA	0 - 0
BOVES MDG CUNEO	- TRE VALLI	1 - 1
CARRU	- POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	2 - 3
SANT ALBANO	- VAL MAIRA	1 - 0
VALLE PO	- LANGA CALCIO	0 - 0
VALVERMENAGNA	- MARENE	1 - 1

GIRONE G - 7 Giornata - R		
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- MONFERRATO	0 - 3
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	- MONCALVO CALCIO	2 - 3
CAPRIATESE	- COSTIGLIOLE F.C.	2 - 3
DON BOSCO ASTI	- EUROPA BEVINGROS ELEVEN	0 - 1
FORTITUDO F.O.	- POL. FRUGAROLESE	0 - 3
FULVIUS 1908	- ASCA	0 - 2
SALE	- CASSANO CALCIO	2 - 0
TASSAROLO	- ANNONESE	0 - 1

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
---------------------------	--	--

GIRONE B - 5 Giornata - R		
---------------------------	--	--

ARMENO	- A C BORGO TICINO	1 - 1
CASALE CORTE CERRO	- SAN MAURIZIO CALCIO	2 - 2
CIREGGIO	- MAGGIORA CALCIO	0 - 4
CREVOLESE A.S.D.	- CASTELLETTESE	0 - 1
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- RIVIERA D ORTA	1 - 2
FONDOTOCE	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- US PROVIGEZZO	2 - 4

BETTOLE	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE	2 - 1
BORGOLAVEZZARO	- PALESTRO CALCIO	1 - 0
CANADA	- PRO ROASIO ASD	0 - 2
LUMELLOGNO	- ACADEMY PRO VERCELLI	2 - 4
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- CRESCENTINESE	2 - 0
RIVER SESIA CALCIO	- VILLANOVA 2018 J	8 - 0
RMANTIN	- PRO PALAZZOLO	0 - 1

GIRONE C - 5 Giornata - R		
ARDOR S. FRANCESCO	- LA CERVO	1 - 0
(1) GRAND COMBIN	- VALDIGNE MONTBLANC CALCIO	3 - 2
IVECO GROUP CALCIO	- PONT DONNAS 2021	1 - 1
POLLONE	- CALCIO LEINI	3 - 1
RIVER PLAINE	- POL. GRAND PARADIS	3 - 1
SAINT VINCENT CHATILLON	- STRAMBINESE 1924	1 - 1
TORRI BIELLESI A.S.D.	- SCIOLZE	4 - 1

(1) - disputata il 24/02/2024

GIRONE D - 5 Giornata - R		
ATLETICO ALPIGNANO	- POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	4 - 4
CAPRIE GREEN CLUB CSA	- POLISPORTIVA SAN DONATO	2 - 0
CENTROCAMPO	- LA NUOVA LANZESE	1 - 5
CIRIE CALCIO 1946	- ATLETICO ROBASSOMERO	5 - 1
DORINA	- G.A.R. REBAUDENGO	1 - 1
PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- BORGATA CIT TURIN	1 - 4
SAN PAOLO TORINO	- SUSA CALCIO	0 - 3

GIRONE E - 5 Giornata - R		
BRUNETTA CALCIO	- ATLETICO VOLVERA CALCIO	3 - 3
CHISONE CALCIO	- SAN GIORGIO PIOSSASCO	1 - 1
PIOSSASCO	- BEIBORG	0 - 1
POLISPORT CASTAGNOLE	- GIVENOCOAZZE	0 - 3
ROLETTO VAL NOCE	- SAN GIORGIO TORINO	1 - 0
VIANNEY	- SISPORT S.P.A.	2 - 2
VILLAR PEROSA	- CANDIOLO	0 - 1

GIRONE F - 5 Giornata - R		
BANDITO SPORTGENTE	- ANDEZENO	4 - 4
MARENTINESE	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	0 - 2
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	- PRALORMO	0 - 1
POLISPORTIVA MONTATESE	- STELLA MARIS	1 - 1
SAN LUIGI SANTENA APS	- ELLEDI FC SSD RL	2 - 3
SOMMARIVESE	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	1 - 0
SPORTROERO	- PECETTO	1 - 1

GIRONE G - 5 Giornata - R		
DOGLIANI CALCIO	- CARAGLIO CALCIO	0 - 0
OLIMPIC SALUZZO 1957	- PRO BROSSASCO	1 - 0
ORANGE CERVERE	- VIRTUS BUSCA 2011	1 - 1
RORETESE 1975	- GARESSIO	1 - 1
SALICE	- SPORTING SAVIGLIANO	0 - 1
SAN BENIGNO	- PIAZZA	1 - 1
(1) SAN CHIAFFREDO	- SAN BIAGIO	2 - 1

(1) - disputata il 23/02/2024

GIRONE H - 5 Giornata - R		
A.C.BOSCHESE A R.L.	- SOLERO	2 - 2
CALLIANO CALCIO	- NIZZA VALLEBELBO	0 - 1
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	- ASD POL. SPINETTESE 2013	1 - 1
JUNIOR ASCA	- CASALNOCETO A.S.D.	1 - 1
POZZOLESE	- CASSINE	2 - 1
QUARGNETTO DILETTANTI	- VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD	4 - 2
VIGUZZOLESE	- LIBARNA	2 - 0

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	3 - 2
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- CRESCENTINESE	1 - 3
BIELLESE 1902	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	3 - 4
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 3
IVREA CALCIO ASD	- VERBANIA CALCIO	2 - 1
PRO NOVARA	- L.G. TRINO	2 - 0
VOLPIANO PIANESE	- PRO EUREKA	1 - 0

GIRONE B - 8 Giornata - R		
ALPIGNANO	- BORGARO NOBIS 1965	0 - 0
CENISIA A R.L.	- MAPPANESE	3 - 1
PIANEZZA	- LUCENTO	0 - 2
POL. PARADISO COLLEGNO	- LASCARIS	3 - 2
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- V.D.A. CHARVENSOD	4 - 0
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- ROSTA CALCIO	1 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER	- AYGREVILLE CALCIO	2 - 1

GIRONE C - 8 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- CHERASCHESE 1904	4 - 2
ALBESE CALCIO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 2
BEIBORG	- AREA CALCIO ALBA ROERO	5 - 3
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- BUSCA 1920 A R.L.	7 - 0
MONREGALE CALCIO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	0 - 1
NICHELINO HESPERIA	- BSR GRUGLIASCO	0 - 0
RORETESE 1975	- CARAGLIO CALCIO	3 - 0

GIRONE D - 8 Giornata - R		
ASCA	- CALCIO NOVESE	1 - 5
CANELLI 1922	- MONCALIERI CALCIO 1953	0 - 0
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	2 - 0
MIRAFIORI A.S.D.	- VANCHIGLIA 1915	3 - 2
OVADESE SSDARL	- PECETTO	2 - 0
PSG SSDARL	- DORINA	0 - 3

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- A.C.BOSCHESE A R.L.	7 - 0
CANELLI 1922	- BULE'BELLINZAGO	0 - 4
LUCENTO	- CHIVASSO CALCIO	17 - 1

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	5 - 3
FUTSAL SAVIGLIANO	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	3 - 7
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- TOP FIVE S.R.L.	2 - 7
POLISPORTIVA PASTA	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	5 - 5
(1) SAN REMO 72 SRL	- SERMIG	4 - 5

(1) - disputata il 24/02/2024

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
AURORA SAN GILLIO	- VALDOSTANA	0 - 10	(1) ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	8 - 2
FONTA	- FUTSAL BORGO TICINO	7 - 3	(1) AREA CALCIO ALBA ROERO	- FUTSAL BUSCA	3 - 5
REAL SCORPION	- FUTSAL CLUB SANTHIA	1 - 2	GEAR FUCSIA NIZZA	- ITAR FUTSAL	6 - 5
VENARIA REALE	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	3 - 6	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- ALBESE CALCIO	7 - 5
			ONNISPORT CLUB	- SPORTING ORBASSANO SSDARL	9 - 0

(1) - disputata il 27/02/2024

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			GIRONE B - 3 Giornata - R		
(1) SAINT VINCENT CHATILLON	- COSSATESE	2 - 6	CASTELNUOVO A.S.D.	- A. S. D. FUTSAL BUSSOLENO	5 - 3
VALTOURNENCHE CALCIO A 5	- LEINI 96	3 - 7	(1) LISONDRIA	- CSF V-MAT C 5	3 - 6
VOLUNTAS NOVARA	- ROMENTINO C5 ASD	5 - 2	POLISPORTIVA BARDONECCHIA	- CH4 SPORTING CLUB	5 - 1
			VALLE STURA CALCIO	- ACADEMY VENARIA FUTSAL	4 - 3

(1) - disputata il 24/02/2024

(1) - disputata il 25/02/2024

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
CAVAGLIA	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	4 - 4
CIGLIANO CALCIO	- U.S. SAINT PIERRE	5 - 0
(1) LEINI 96	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 4

(1) - disputata il 25/02/2024

GIRONE B - 3 Giornata - R		
ELLEDI FC SSD RL	- CITTA GIARDINO MARASSI 13	1 - 2
(1) LISONDRIA	- AURORA NICHELINO	3 - 4
(2) ORANGE FUTSAL ASTI	- SANTA RITA FUTSAL	4 - 4
TOP FIVE S.R.L.	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	5 - 3

(1) - disputata il 25/02/2024

(2) - disputata il 26/02/2024

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R		
ACADEMY PRO VERCELLI	- NOVESE CALCIO FEMMINILE	6 - 0
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- BUL'E'BELLINZAGO	1 - 6
ACF BIELLESE	- TORINO WOMEN	1 - 5
ALESSANDRIA	- CASELLE CALCIO	5 - 0

GIRONE B - 3 Giornata - R		
FOOT BALL CLUB RIVESE	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 0
MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	- CIT TURIN LDE	1 - 0
RACCO 86	- FEMMINILE JUVENTUS TORINO	0 - 1
SAN GIORGIO PIOSSASCO	- RIVOLI CALCIO	0 - 2

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
ASTI	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 15
(1) BOYS E GIRLS CALCIO	- INDEPENDIENTE IVREA	0 - 8
(1) GRAVELLONA SAN PIETRO	- ALESSANDRIA	6 - 0
RIVOLI CALCIO	- MONCALIERI CALCIO 1953	0 - 2
TROFARELLO 1927	- TORINO F.C. S.P.A.	0 - 3

(1) - disputata il 25/02/2024

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 C5 MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
POLISPORTIVA PASTA	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 8
FUTSAL FUCSIA NIZZA	-TOP FIVE	Post.

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCH

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
(1) A.S.D. LA BOLLENTE FUTSAL	- TOP FIVE S.R.L.	1 - 7
(2) ACCADEMIA TORINO FUTSAL SSD	- SERMIG	1 - 4
AURORA NICHELINO	- FUTSAL SAVIGLIANO	5 - 8
ITAR FUTSAL	- POLISPORTIVA PASTA	5 - 2
ORATORIO SANT ANNA - APS	- VENARIA REALE	9 - 3
SALUZZO	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 6

(1) - disputata il 25/02/2024

(2) - disputata il 27/02/2024

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- RG TICINO SSD S.R.L.	2 - 2
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	2 - 0
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- BIELLESE 1902	1 - 5
GRAVELLONA SAN PIETRO	- ALICESE ORIZZONTI	2 - 0
JUVENTUS DOMO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	6 - 1
LIBERTAS RAPID	- IVREA CALCIO ASD	0 - 2
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2 - 2

GIRONE B - 8 Giornata - R		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- GASSINOSANRAFFAELE	3 - 2
BORGARO NOBIS 1965	- PIANEZZA	3 - 0
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- LASCARIS	3 - 5
POL. PARADISO COLLEGNO	- VENARIA REALE	1 - 2
PRO EUREKA	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 1
V.D.A. CHARVENSOD	- VOLPIANO PIANESE	0 - 5
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- CASELLE CALCIO	2 - 2

GIRONE C - 8 Giornata - R		
ALPIGNANO	- CENISIA A R.L.	3 - 0
(1) AVIGLIANESE	- BEIBORG	1 - 4
BACIGALUPO	- ROSTA CALCIO	0 - 1
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CIT TURIN LDE	2 - 1
(2) LUCENTO	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 0
POLISPORTIVA BRUINESE	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 2

GIRONE D - 8 Giornata - R		
CHISOLA CALCIO	- VILAFRANCA	9 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- POLISPORTIVA GARINO	0 - 1
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- MONREGALE CALCIO	3 - 0
GIOVANILE CENTALLO 2006	- CARAGLIO CALCIO	2 - 2
PINEROLO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	3 - 0
SALICE	- CHERASCHESE 1904	2 - 2

VANCHIGLIA 1915	- KL PERTUSA	0 - 2	SAVIGLIANESE FBC 1919	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	3 - 4
-----------------	--------------	-------	-----------------------	---------------------------	-------

(1) - disputata il 24/02/2024
(2) - disputata il 26/02/2024

GIRONE E - 8 Giornata - R		
ALBA CALCIO	- PECETTO	6 - 0
AREA CALCIO ALBA ROERO	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 1
ASCA	- ALBESE CALCIO	1 - 1
ASTI	- FORTITUDO F.O.	4 - 2
CALCIO NOVESE	- DERTONA CALCIO GIOVANILE	3 - 0
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- SCA ASTI	5 - 1
SAN GIACOMO CHIERI	- CHIERI	1 - 0

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- BORGOSIESIA CALCIO	1 - 1
BULE'BELLINZAGO	- BIELLESE 1902	3 - 1
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	0 - 1
RG TICINO SSD S.R.L.	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	3 - 0
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 15
UNION NOVARA	- IVREA CALCIO ASD	1 - 1
VERBANIA CALCIO	- ARQUATESE VALLI BORBERA	4 - 0

GIRONE B - 8 Giornata - R		
(1) AYGREVILLE CALCIO	- CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	3 - 1
GASSINOSANRAFFAELE	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	1 - 2
LASCARIS	- VOLPIANO PIANESE	3 - 1
PIANEZZA	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	3 - 4
PRO EUREKA	- STRAMBINESE 1924	3 - 0
V.D.A. CHARVENSOD	- VENARIA REALE	4 - 0
VALLORCO	- CASELLE CALCIO	1 - 3

(1) - disputata il 25/02/2024

GIRONE C - 8 Giornata - R		
ALPIGNANO	- CIT TURIN LDE	5 - 0
BACIGALUPO	- KL PERTUSA	1 - 2
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- SPAZIO TALENT SOCCER	2 - 2
CENISIA A R.L.	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 1
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- SISPORT S.P.A.	1 - 5
ROSTA CALCIO	- LUCENTO	2 - 3
VANCHIGLIA 1915	- POL. PARADISO COLLEGNO	2 - 0

GIRONE D - 8 Giornata - R		
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- CHISOLA CALCIO	0 - 6
CHERASCHESE 1904	- PINEROLO	1 - 1
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- BORGARO NOBIS 1965	6 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- PEDONA BORGO S.D.	3 - 1
POLISPORTIVA GARINO	- NICHELINO HESPERIA	1 - 2
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- FOOTBALL CLUB VIGONE	0 - 1
SALUZZO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 3

GIRONE E - 8 Giornata - R		
ALBA CALCIO	- ASCA	2 - 0
CALCIO NOVESE	- ALBESE CALCIO	2 - 0
CHIERI	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	3 - 0
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- SAN GIACOMO CHIERI	4 - 1
DON BOSCO ALESSANDRIA	- ASTI	0 - 3
MONCALIERI CALCIO 1953	- ACQUI F.C. SSDARL	4 - 0
SCA ASTI	- OVADESE SSDARL	0 - 1

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
ALICESE ORIZZONTI	- ACCADEMIA BORGOMANERO	1 - 2
BORGOSIESIA CALCIO	- JUVENTUS DOMO	2 - 2
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- BULE'BELLINZAGO	6 - 1
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- SANTHIA 1903	5 - 0
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- BIELLESE 1902	0 - 3
RG TICINO SSD S.R.L.	- SPORTIVA CALTIGNAGA	2 - 1
VERBANIA CALCIO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 0

GIRONE B - 8 Giornata - R		
ATLETICO C.B.L.	- POL. PARADISO COLLEGNO	5 - 1
GASSINOSANRAFFAELE	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	2 - 2
IVREA CALCIO ASD	- OLYMPIC COLLEGNO	1 - 1
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 0
STRAMBINESE 1924	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 7
VENARIA REALE	- PRO EUREKA	1 - 7
VOLPIANO PIANESE	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	2 - 1

GIRONE C - 8 Giornata - R		
BSR GRUGLIASCO	- POLISPORTIVA BRUINESE	1 - 2
CENISIA A R.L.	- VANCHIGLIA 1915	1 - 0
CIT TURIN LDE	- LUCENTO	1 - 5
LASCARIS	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	3 - 1
MIRAFIORI A.S.D.	- ALPIGNANO	1 - 2
ROSTA CALCIO	- SISPORT S.P.A.	0 - 1
(1) VALLE DI SUSÀ S.C.	- PSG SSDARL	4 - 1

(1) - disputata il 24/02/2024

GIRONE D - 8 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- CHISOLA CALCIO	0 - 1
BUSCA 1920 A R.L.	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	2 - 2
CANDIOLO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 2
CHERASCHESE 1904	- PEDONA BORGO S.D.	5 - 0
(1) CUMIANA SPORT	- PINEROLO	1 - 0
MONREGALE CALCIO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	1 - 3
NICHELINO HESPERIA	- MOREVILLA	1 - 2

(1) - disputata il 24/02/2024

GIRONE E - 8 Giornata - R		
(1) ACQUI F.C. SSDARL	- ASCA	5 - 0
CHIERI	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	2 - 2
DON BOSCO ALESSANDRIA	- SAN GIACOMO CHIERI	0 - 2
(1) MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	0 - 3
MONCALIERI CALCIO 1953	- CALCIO NOVESE	0 - 1
SCA ASTI	- ALBA CALCIO	1 - 5
SPARTAK SAN DAMIANO	- ASTI	1 - 5

(1) - disputata il 24/02/2024

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- JUNIOR TORRAZZA	2 - 3
(1) BIELLESE 1902	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	2 - 1
BULE'BELLINZAGO	- ACCADEMIA BORGOMANERO	6 - 1
(1) CALCIO VOGOGNA	- BORGOSERIA CALCIO	1 - 0
(1) DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	3 - 1
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- RG TICINO SSD S.R.L.	1 - 1
UNION NOVARA	- JUVENTUS DOMO	1 - 1

(1) - disputata il 24/02/2024

GIRONE B - 1 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- V.D.A. CHARVENSOD	0 - 5
(1) ATLETICO C.B.L.	- BORGARO NOBIS 1965	0 - 7
PIANEZZA	- PRO EUREKA	2 - 4
(1) QUINCINETTO TAVAGNASCO	- ALPIGNANO	0 - 6
SAN GALLO SETTIMO	- LASCARIS	0 - 3
STRAMBINESE 1924	- AYGREVILLE CALCIO	2 - 1
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- VOLPIANO PIANESE	0 - 7

(1) - disputata il 24/02/2024

GIRONE C - 1 Giornata - R		
BARCANOVA CALCIO	- VENAUS	2 - 0
(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- POLISPORTIVA BRUINESE	4 - 0
LUCENTO	- SISPORT S.P.A.	1 - 1
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- BEIBORG	2 - 2
ROSTA CALCIO	- BEPPE VIOLA CALCIO	1 - 0
VALLE DI SUSÀ S.C.	- CENISIA A R.L.	1 - 4
VANCHIGLIA 1915	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 0

(1) - disputata il 24/02/2024

GIRONE D - 1 Giornata - R		
CHISOLA CALCIO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	4 - 1
(1) CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- MOREVILLA	1 - 1
CUMIANA SPORT	- VALLE VARAITA CALCIO	1 - 3
GIOVANILE CENTALLO 2006	- SAVIGLIANESE FBC 1919	7 - 1
(1) MONREGALE CALCIO	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	0 - 0
(1) PINEROLO	- BUSCA 1920 A R.L.	2 - 0
(1) PIOSSASCO	- PEDONA BORGO S.D.	0 - 3

(1) - disputata il 24/02/2024

GIRONE E - 1 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- SAN GIACOMO CHIERI	0 - 1
ALBA CALCIO	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	0 - 9
CALCIO NOVESE	- FULVIUS 1908	5 - 1
CANELLI 1922	- ACQUI F.C. SSDARL	3 - 1
(1) CHIERI	- DON BOSCO ALESSANDRIA	3 - 0
(1) NICHELINO HESPERIA	- ASTI	1 - 0
PSG SSDARL	- ALBESE CALCIO	4 - 1

(1) - disputata il 24/02/2024

CAMPIONATO UNDER 14 PRO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
JUVENTUS F.C. SPA	- PRO VERCELLI 1892 S.RSQ.B	2 - 1
(1) PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- ALESSANDRIA CALCIO1912SRL	2 - 0
(1) SPEZIA CALCIO S.R.L. 13	- NOVARA FOOTBALL CLUB SPA	3 - 0
TORINO F.C. S.P.A.	- SAMPDORIA 13	4 - 1
VIRTUS ENTELLA S.R.L.13	- GENOA CRICKET 13	0 - 6

(1) - disputata il 24/02/2024

CAMPIONATO UNDER 13 PRO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
JUVENTUS F.C. SPA	- PRO VERCELLI 1892 S.RSQ.B	3 - 2
(1) SPEZIA CALCIO S.R.L. 13	- TORINO F.C. S.P.A. SQ.B	2 - 4
TORINO F.C. S.P.A.	- SAMPDORIA 13	3 - 2

CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			GIRONE B - 7 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	4 - 1	(1) AVIS ISOLA	- SALUZZO	5 - 3
ATLETICO TAURINENSE	- L 84 S.S.D. S.R.L.	2 - 6	CANTARANA C5	- ORANGE FUTSAL ASTI	0 - 12
SERMIG	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	3 - 4	ELLEDI FC SSD RL	- LISONDRIA	12 - 1
VDL FIANO PLUS	- TOP FIVE S.R.L.	3 - 6	POLISPORTIVA PASTA	- FONTA	3 - 11

(1) - disputata il 25/02/2024

CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	6 - 0	(1) A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	- TOP FIVE S.R.L.	2 - 2
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- VDL FIANO PLUS	4 - 2	LISONDRIA	- CH4 SPORTING CLUB	2 - 8
CERES CALCIO A 5	- ATLETICO TAURINENSE	5 - 4	(2) ORANGE FUTSAL ASTI	- FONTA	11 - 0
			(2) POLISPORTIVA PASTA	- CANTARANA C5	9 - 3

(1) - disputata il 27/02/2024

(2) - disputata il 24/02/2024

Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/02/2024

GIRONE D - 7 Giornata - R			
BSR GRUGLIASCO	- TORINESE 1894 ASD		D

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 27/02/2024

GIRONE A - 7 Giornata - R			
ALBA CALCIO	- LIBARNA		D

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 23/02/2024

GIRONE A - 6 Giornata - R			
GIOVANILE CENTALLO 2006	- AURORA NICHELINO		D

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 26/02/2024

GIRONE A - 5 Giornata - R			
PRO VERCELLI C5	- ATLETICO TAURINENSE		D

Rapporto non pervenuto

ESORDIENTI UNDER 13 PRO

GARE DEL 24/02/2024

GIRONE A - 5 Giornata - R		
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- ALESSANDRIA CALCIO1912SRL	R

- **GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA' DEI TERRENI DI GIOCO**

CAMPIONATO SERIE D CALCIO A CINQUE – GIRONE A
CERES CALCIO A 5 - RG TICINO SSD S.R.L.

CAMPIONATO REGIONALE CALCO A CINQUE FEMMINILE – GIRONE A
U.S. BORGONUOVO SETTIMO - AOSTA CALCIO 511

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita e Nicola Princi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 27 – 28 e 29 Febbraio 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 800,00 GIOVANILE CENTALLO 2006

Per il comportamento gravemente irrispettoso, nonché violento, di un gruppo di propri sostenitori che al termine della partita entravano nell'area degli spogliatoi, senza alcuna autorizzazione, e ivi - dopo aver animatamente discusso con alcuni giocatori avversari - contestavano l'operato della terna. Secondo quanto riferito nel proprio rapporto dall'assistente arbitrale n. 2 Sig. Francesco Merlo, uno dei simpatizzanti della Giovanile Centallo 2006 gli cingeva il collo con un braccio e lo trascinava verso il piazzale, dove era in corso la discussione con i giocatori della Pro Dronero. Il Sig. Merlo riusciva a divincolarsi e invitava la persona in questione ad allontanarsi ed evitare ogni contatto fisico. Tale episodio accadeva alla presenza di un Osservatore Arbitrale. Si rammenta alla Società la sua oggettiva responsabilità per le condotte offensive e violente dei propri sostenitori e tesserati, e che in caso di recidiva saranno assunte sanzioni ancor più gravose, compresa la squalifica del campo per una o più giornate.

Euro 100,00 PRO DRONERO

Per aver consentito, al termine della gara, l'ingresso alla zona degli spogliatoi ad un gruppo di sostenitori della

Società Giovanile Centallo, i quali contestavano l'operato della terna arbitrale, arrivando anche ad un contatto fisico con l'assistente arbitrale n. 2.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 3/2024

DONETTI MATTEO (OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

Espulso al termine della partita per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario, il Sig. Salvatore Cammissa, consistita nell'averlo stratonato e spintonato dopo che questi aveva colpito con un calcio allo stinco l'allenatore Sig. Galeazzi, in reazione a una sua provocazione.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/ 4/2024

DUTTO LUCA (GIOVANILE CENTALLO 2006)

Espulso al termine della gara per aver rivolto ingiurie all'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2024

GALEAZZI SERGIO (OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

Espulso al termine della partita, su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 1, per aver provocato un giocatore avversario (il numero 5 Salvatore Cammissa), avvicinandosi a lui con fare intimidatorio e mimando il gesto dello sputo. Tale condotta induceva il calciatore a reagire, colpendolo con un calcio allo stinco.

PELLEGRINI LUCA (VALENZANA MADDO SSD.AR.L.)

Per frase irrispettosa nei confronti dell'assistente.

PRETATO ANDREA (VALENZANA MADDO SSD.AR.L.)

Per frasi e comportamento irrispettoso nei confronti dell'AA1 proseguito anche al termine della gara quando è rientrato sul campo senza autorizzazione.

SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2024

PASTERIS MATTEO (AYGREVILLE CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

CELLERINO ETTORE (CSF CARMAGNOLA
QUEENCAR)

Allontanato dal campo per doppia ammonizione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LANZAFAME DAVIDE (BORGARO NOBIS 1965)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MENNUTI SAVERIO (LUESE CRISTO ALESSANDRIA)
SIMONE

Per aver rivolto frase irrispettosa nei confronti dell'arbitro e successivamente all'espulsione ha mantenuto un comportamento aggressivo e contrario ai più basilari principi sportivi. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 36 CGS nuova formulazione.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAMMISA SALVATORE (ALPIGNANO)

Espulso al termine della partita per condotta violenta nei confronti dell'allenatore avversario, consistita nell'averlo colpito con un calcio allo stinco in reazione ad una sua provocazione. Mentre lasciava il terreno di gioco, il giocatore rivolgeva altresì frase ingiuriosa all'allenatore avversario.

LUMELLO FEDERICO (CSF CARMAGNOLA
QUEENCAR)

Per aver colpito un avversario con palla lontana, seppure senza creare danni gravi.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPANELLA ANDREA (ALPIGNANO)

RUATTO ANDREA (AYGREVILLE CALCIO)

POLIZZI STEFANO (CHERASCHESE 1904)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PORCARO ARTURO (MORETTA)

PIRACCINI ANDREA (VERBANIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAVALLA STEFANO (ALICESE ORIZZONTI)

MANCUSO STEFANO (ALICESE ORIZZONTI)

ESPOSITO CARMINE (BORGARO NOBIS 1965)

PICONE CHIODO MATTIA (CALCIO SETTIMO)

FRACCON LUCA (CSF CARMAGNOLA
QUEENCAR)

SOTTIL LUCA (LASCARIS)

INFANTINO MATTEO (LUESE CRISTO ALESSANDRIA)

VILLANOVA MATTIA (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

RAMPONI DAVIDE (VERBANIA CALCIO)

GEOGRAFO ALESSANDRO (VILLAFRANCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TROMBIN LEONARDO (ALPIGNANO)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)

SELASI STEPHEN (VANCHIGLIA 1915)

PANZANI LUCA (VERBANIA CALCIO)

SOLERA ALESSANDRO (VILLAFRANCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERNARDI EDOARDO (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

GHELLER RICCARDO (ACCADEMIA
BORGOMANERO1961)

EMILIANO SAMUELE (ACQUI F.C. SSDARL)

CAPODAGLIO RICCARDO (ALICESE ORIZZONTI)

SCHETTINO ALBERTO (ALICESE ORIZZONTI)

MANGOLINI MAVERICK (BULE'BELLINZAGO)

COSTAMAGNA MASSIMO (CHERASCHESE 1904)

FAROLA CARMINE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 21/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VISCOMI CARLO ALBERTO (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

RAMALHO DA SILVA FABIO (CITTA DI BAVENO 1908 SSD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OTTINA GIACOMO

(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 GAVIESE

Per la condotta anti-sportiva e pericolosa dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, lanciavano verso il campo, sulla pista di atletica, fumogeni e petardi, che ricadevano alle spalle dell'assistente arbitrale n. 2.

Euro 150,00 CALCIO NOVESE

Per la condotta anti-sportiva e pericolosa dei propri sostenitori che, al minuto 50' del secondo tempo, lanciavano sul campo, in direzione di un avversario a terra, una bottiglietta d'acqua vuota e tre fumogeni spenti, già usati in precedenza, senza per fortuna colpirlo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

BRIATA LUCA

(CALCIO NOVESE)

Espulso per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico, subito dopo essere stato ammonito per proteste, il Sig. Briata si avvicinava all'arbitro e lo colpiva, petto a petto, in segno di sfida. Alla notifica dell'espulsione, il giocatore insultava il direttore di gara e tentava nuovamente di arrivare al contatto fisico, non riuscendoci in quanto trattenuto dai propri compagni.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONANNO MARCO

(CALCIO NOVESE)

PAGANO DANIELE

(GAVIESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BRIATA LUCA (CALCIO NOVESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MUTTI ENRICO (GAVIESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BISIO ALESSANDRO (CALCIO NOVESE)

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 CENISIA A R.L.

Per il comportamento ingiurioso mantenuto dai propri sostenitori durante la gara nei confronti della terna arbitrale.

Euro 250,00 INFERNOTTO CALCIO

Per il comportamento mantenuto dai propri sostenitori che durante tutta la gara hanno ingiuriato in vario modo i componenti la terna arbitrale.

Euro 150,00 PEDONA BORGO S.D.

Per l'uso dei petardi gettati sul terreno di gioco a breve distanza dall'AA2.

Euro 50,00 BENARZOLE 2012

Per il comportamento di alcuni suoi giocatori che al termine della gara hanno avuto uno scontro verbale con il pubblico.

Euro 50,00 BRIGA

Per l'inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale, privo di acqua calda.

Euro 50,00 VILLASTELLONE CARIGNANO

Per mancato apprestamento dello spogliatoio arbitrale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 3/2024

GIULIANO CHRISTIAN (VALDUGGIA CALCIO)

Per aver rivolto frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2024

MIRETTI SERGIO (SAVIGLIANESE FBC 1919)

Per frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro. La sanzione tiene conto che al termine della gara il dirigente si è scusato con l'arbitro,

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/ 4/2024

GENNATI ALBERTO (OVADESE SSDARL)

Per frasi irriguardose e condotta minacciosa e aggressive verso l'arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA FINO AL 12/ 3/2024

GILI GIANFRANCO (INFERNOTTO CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione, ha continuato a protestare con l'AA2 anche finita la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/ 3/2024

RICCO MICHELE (CARRARA 90)

Allontanato dal campo per aver rivolto frasi minacciose nei confronti di un giocatore avversario, al termine della gara nei pressi dello spogliatoio. urlava creando una nuova animosità e discussioni tra le squadre.

SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2024

ZABENA CRISTIANO (SAVIGLIANESE FBC 1919)

Per aver abbandonata l'area tecnica andando a provocare ed affrontare l'allenatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA FINO AL 12/ 3/2024

GHIO PAOLO GIORGIO (INFERNOTTO CALCIO)

Per frasi irrispettose verso la terna arbitrale.

VASSALLO FRANCESCO (S.SEBASTIANO)

Per aver reagito alla provocazione dell'allenatore avversario che è entrato in modo provocatorio all'interno della sua area di competenza.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPEZZACATENA ROCCO (LUSERNA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CAPITAO RIGOBERTO (BENARZOLE 2012)

Ha tenuto una condotta violenta mettendo le mani al collo ad un avversario e rivolgendo poi frasi irrispettose all'arbitro.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

COSTA DAVIDE (IVREA CALCIO ASD)

Per aver ripetutamente rivolto all'arbitro frasi irrispettose al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORONE ENRICO (ALBESE CALCIO)	MANZATI EDOARDO (ARQUATESE VALLI BORBERA)
GIORDANO MATTIA (INFERNOTTO CALCIO)	RIZZO NICCOLO ANDREA (SPAZIO TALENT SOCCER)
TORTA MATTEO (VALDILANA BIOGLIESE)	LISSONI ALBERTO (VALDUGGIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

RAMI MOAD (FULGOR RONCO VALDENGO)	CARERE ANDREA (V.D.A. CHARVENSOD)
-----------------------------------	-----------------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROMANO GIANLUCA (ARONA CALCIO)	PINTO ALESSIO (CANELLI 1922)
SCOTTO LEONARDO (FERIOLO CALCIO)	GAROFALO LUCA (GASSINOSANRAFFAELE)
CIANA LUCIO (JUVENTUS DOMO)	PAMATO VICTOR (KL PERTUSA)
BARBATI DAVIDE (LUCENTO)	MALAN ANDREA (LUSERNA)
MOISE FABIO (SCARNAFIGI)	RAFFA JACOPO (VALLORCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

POZZATO MATTEO (CHIAVAZZESE 75)	MICHELERIO SIMONE (CITTA DI CASALE)
METI ERMANNO (MONREGALE CALCIO)	

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TENUZZO MIRKO STEFANO (ALBESE CALCIO)	SCIACCA ALBERTO (ARQUATESE VALLI BORBERA)
ROSSO MATTIA (BUSCA 1920 A R.L.)	CORONA STEFANO (CAFASSE BALANGERO)
BASABE PABLO ALEXIS (DUFOR VARALLO)	BOATTO ANDREA LUIGI (FERIOLO CALCIO)
LIBERALI TOMMASO (FULGOR RONCO VALDENGO)	GAZZERA EMANUELE (GASSINOSANRAFFAELE)
RISSO MARCO (INFERNOTTO CALCIO)	COMENTALE ALESSANDRO (IVREA CALCIO ASD)
PRADILLA ALBERTO (LUSERNA)	BRUNO LUIGI (MOMO ATLETICO CALCIO)
RIVETTI MARCO (MOMO ATLETICO CALCIO)	MULASSANO FRANCESCO (MONREGALE CALCIO)
TUCCI CRISTIAN (PEDONA BORGO S.D.)	PETREA CRISTIANGABRIEL (POL.AD UNION BB VALLESUSA)
TABONE LUCA (POL.AD UNION BB VALLESUSA)	MAIO FEDERICO (S.SECONDO A.S.D.)
MAZZON LORENZO (SANTOSTEFANESE)	ANSALDI MATTEO (SAVIGLIANESE FBC 1919)

JEMHRI ACHRAF	(SCARNAFIGI)	CIORAN STEFAN ALEXANDR	(SOMMARIVA PERNO)
CORDERO SIMONE	(SOMMARIVA PERNO)	DINARO ALESSIO	(V.D.A. CHARVENSOD)
DI BARI MARCO	(VENARIA REALE)		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/ 2/2024

- **Gara CIGLIANO CALCIO - VIRTUS VERCELLI**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. CIGLIANO CALCIO avverso la regolarità della gara disputata contro la U.S.D. VIRTUS VERCELLI, disputata in data 18/02/2024 e valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, Girone B, s.s. 2023/2024, viziata secondo la tesi della ricorrente dalla violazione delle norme in tema di impiego obbligatorio di giovani calciatori;
- rilevata la regolarità formale del suddetto ricorso, depositato a mezzo PEC e trasmesso contestualmente alla controparte in data 20/02/2024 e preceduto dal prescritto preannuncio del 19/02/2024;
- lette le doglianze della A.S.D. CIGLIANO CALCIO, secondo cui la U.S.D. VIRTUS VERCELLI avrebbe violato le disposizioni in tema di obbligo di impiego di almeno un giovane giocatore nato dall'1/01/2002 in avanti nel corso della gara in parola, in quanto la consorella schierava sì in campo con il numero 6 il Sig. Lorenzo Corradino, classe 2003, ma a seguito dell'espulsione dello stesso (avvenuta al minuto 17 del primo tempo di gioco) non provvedeva a far entrare in campo alcun altro giovane calciatore, pur avendone la disponibilità, così violando la previsione contenuta nel C.U. n. 1 CR Piemonte e Valle d'Aosta dell'1/07/2023, paragrafo 1.3 lettera f), secondo cui "nella stagione sportiva 2023/2024 le Società di Prima categoria dovranno utilizzare in ciascuna gara ufficiale sin dall'inizio e per l'intera durata della stessa almeno un calciatore nato dal 1/1/2002 in poi";
- esaminate le controdeduzioni della U.S.D. VIRTUS VERCELLI la quale sottolinea come la disposizione richiamata dalla ricorrente debba necessariamente essere letta ed interpretata unitamente e conformemente alla previsione di cui al C.U. n. 1 LND dell'1/07/2023, paragrafo 1.A/4, ove è espressamente sancito che: "Alle gare del Campionato di 1 Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2023/2024 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2023/2024, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate". Pertanto, l'obbligo di impiego di un calciatore nato dall'1/01/2002 in poi, per tutta la durata della gara, deve essere inteso nel senso che lo stesso non può essere sostituito (se non con un altro giovane giocatore), ma non che in caso di espulsione la Società sia obbligata a effettuare una sostituzione per far entrare in campo un altro giovane calciatore, considerato altresì che la squadra che ha subito l'espulsione si trova già in inferiorità numerica; ritenuta corretta l'interpretazione delle norme fornita dalla Società resistente, in quanto la normativa regionale deve obbligatoriamente essere coordinata con la previsione a livello nazionale;

DELIBERA

- di respingere il ricorso presentato dalla A.S.D. CIGLIANO CALCIO, omologando il risultato raggiunto in campo:
A.S.D. CIGLIANO CALCIO - U.S.D. VIRTUS VERCELLI 0-2
- di addebitare sul conto della A.S.D. CIGLIANO CALCIO l'importo dovuto a titolo di contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.

GARE DEL 21/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CALCIO VOGOGNA

Per la condotta dei propri calciatori che, al termine della partita, colpivano ripetutamente la porta dello spogliatoio assegnato all'arbitro in segno di protesta, provocandone la rottura. Si riconosce altresì la responsabilità oggettiva della Società per i danni materiali causati dai propri giocatori.

Euro 200,00 TRECATE CALCIO

Per il comportamento dei propri tifosi che, per tutta la durata del secondo tempo, rivolgevano insulti al direttore di gara. Si rappresenta come la sanzione sia rapportata alla situazione di fatto essendo i soggetti in questione, presenti sugli spalti, tesserati della società, infortunati o squalificati, comunque non riconoscibili dall'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/ 3/2024

PASQUADIBISCEGLIE (TRECATE CALCIO)
ROBERTO

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAVIGNANO LUCA (BAJO LA SERRA) PAVAN JACOPO (IVREA BANCHETTE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORETTI JOE (JUNIOR TORRAZZA) MAIZZA SIMONE (TRECATE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BENTIVEGNA SIMONE (PERNATESE 1928) FIORUCCI ANDREA (PERNATESE 1928)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MACRI GIORGIO (CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP) MONTELEONE MICHELANGELO (CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)

ALIBERTI NICOLO (CORIO) MUSSA ALESSANDRO (GATTINARA F.C.)

NISHCHYK IHOR (GATTINARA F.C.) WYNANTS ALEX GUS (IVREA BANCHETTE)

MIGLIAVACCA LEANDRO (PERNATESE 1928)

GARE DEL 25/ 2/2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- **Gara BSR GRUGLIASCO - TORINESE 1894 ASD**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società FC TORINESE 1894 ASD ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 VDL FIANO PLUS

Per il comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori che, al termine della partita, insultavano pesantemente l'arbitro. Uno dei sostenitori, in particolare, vestito con la divisa della Società, minacciava il direttore di gara e lo attendeva all'esterno dell'impianto, rendendo necessario l'intervento dei Dirigenti della Società ospitante, che scortavano l'Ufficiale di gara alla propria autovettura.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORLINI ALESSANDRO (FORTITUDO F.O.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LOMBARDO ANDREA (SPORTING CLUB)

Espulso per aver sputato addosso ad un avversario nel corso di una mass confrontation.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BERGAMINI FLAVIO (CORIO)
VIRGINIO

Per condotta violenta consistita in un pugno di reazione sulla schiena dell'avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONTANI NICOLO (BACIGALUPO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ORSINI ALESSANDRO (FULVIUS 1908)

Per condotta violenta nei confronti dell'avversario, terminata la gara, gli tirava con violenza i capelli.

SALVI RICCARDO (TASSAROLO)

Per condotta violenta consistita in un colpo con l'avambraccio all'avversario.

DUTTO MICHELE (VAL MAIRA)

Per condotta ingiuriosa all'indirizzo dell'arbitro.

BERARDO FABIO (VALLE PO)

Per condotta ingiuriosa nei confronti della panchina avversaria nonché nei confronti del proprio allenatore.

FURTUNA ALEX (VALVERMENAGNA)

Per condotta violenta di bassa entità consistita nello sc calciare l'avversario da dietro.

GRIBAUDO DIEGO (VALVERMENAGNA)

A seguito della seconda ammonizione comportante l'espulsione, protestava veementemente nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARINARO ANDREA (AVIGLIANESE)

ANDRIS ANDY GABRIEL (BACIGALUPO)

MAZZA WILLIAM (BOSCONERESE A.S.D.)

MOGGIO MATTIA (CALCIO VOGOGNA)

GNONTO JOEL THIERRY (CANNOBIESE 1906)

MORI NICCOLO (CARPIGNANO)

POSSAMAI SAMUELE (COMIGNAGO CALCIO)

QUATTROCCHI ALBERTO (CUMIANA SPORT)

LALA DANIELE (NICHELINO HESPERIA)

VICENZUTTO RICCARDO (NICHELINO HESPERIA)

ASSOLINI MARCO (SALE)

ZANON MARCO (SAN BERNARDO)

ESPINOSA CARDOSO JUAN CARLOS (TRE VALLI)

LONGO MICHELE (TROFARELLO 1927)

MIINO THOMAS (VALVERMENAGNA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

BELLATO MATTIA (SPORTING CLUB)

Al termine della partita teneva un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro, minacciandolo e rivolgendogli insulti, anche con intenti discriminatori.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VISCONTI ANDREA (SPORTING CLUB)

Al termine della partita teneva un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro, rivolgendogli dapprima un augurio di morte e successivamente una frase ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GROFF EMANUELE (CASELETTE)

CAFA ERIC (NICHELINO HESPERIA)

IACOVELLI GABRIELE (OLIMPICA GRUGLIASCO)

MENSITIERI MATTEO (PEROSA A.S.D.)

TAROVO DAVIDE (VARZESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRERO RICCARDO	(AGLIE VALLE SACRA)	TOSO ANDREA	(ANNONESE)
CREDENDINO MARCO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	MENNUNI GIUSEPPE	(BOSCONERESE A.S.D.)
RASCHIO FEDERICO	(BOSCONERESE A.S.D.)	PORQUEDDU NICOLO	(BOVES MDG CUNEO)
BOTTALE GABRIELE	(BRICHERASIO BIBIANA)	ALLEGRETTI ALESSIO	(BSR GRUGLIASCO)
CIPOLLINA RICCARDO	(CAPRIATESE)	SPANU MATTIA	(CARPIGNANO)
ROFA ANDREA	(CASELLE CALCIO)	ZANCHETTA DENIS LUIGI	(CASSANO CALCIO)
LAZZI AMOS	(CIT TURIN LDE)	ALIBERTI NICOLO	(CORIO)
MAGNETTI ALBERTO	(CORIO)	LA SALA ANTONIO	(CRODO)
OMOROGBE SEGUN LUCKY	(FC VIGLIANO POLISPORTIVA)	CALDERONI NICOLO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
RIVOIRO SIMONE	(PEROSA A.S.D.)	GARDA ANDREA	(PIEDIMULERA)
PICOTTO EDWARD	(PINEROLESE SPORT P.R.P.)	DELLAFERRERA GIACOMO	(POL. FRUGAROLESE)
TARASCO ALESSANDRO	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)	TONDA MATTIA	(POLISPORTIVA BRUINESE)
CONTINO CRISTIAN	(RIVER 1951)	REPETTO SIMONE	(SALE)
DI MARCO DAVIDE	(SAN MAURIZIO C.SE)	DEDIN DAVIDE	(SERRAVALLESE 1922)
MARCHILI ALESSANDRO	(SERRAVALLESE 1922)	LOCORRIERE BRUNO	(SPORTING CLUB)
VERNERO ANDREA	(SPORTIVA NOLESE)	AHANOTU CHIGOZIE	(VAL MAIRA)
CANDELA DANIELE	(VALLE ELVO)	VINCENTI LUCA	(VALLE PO)
DI TRAPANI LORENZO	(VDL FIANO PLUS)	FAVATA ALESSANDRO	(VDL FIANO PLUS)
MANGIONE MATTIA	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FOFANA AMARA	(AURORACANOTTIERI PIZZERIE)	MICELOTTA SIMONE	(BSR GRUGLIASCO)
BERGADANO ENRICO	(LANGA CALCIO)	VELLA LEONARDO	(MONFERRATO)
TALARICO GIANLUCA	(POL. PARADISO COLLEGNO)	FERRERO STEFANO	(ROSTA CALCIO)
CIBRARIO SIMONE	(SAN MAURIZIO C.SE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAMIANI FRANCESCO	(AGLIE VALLE SACRA)	AULETTA EDOARDO	(AOSTA CALCIO 511)
BERNARDI NICCOLO	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)	QUARANTA GIACOMO	(ATLETICO RACCONIGI)
PALUMBO FRANCESCO	(AURORACANOTTIERI PIZZERIE)	ABBONDANZA ANGELO MARCO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
PATRONO ALESSIO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	GJURA JONATHAN	(AZZURRA)
SANTINI FILIPPO	(AZZURRA)	PAPETTI STEFANO	(BAGNELLA CALCIO 1972)
TORRICELLI SIMONE	(BAGNELLA CALCIO 1972)	NITA ROBERT GABRIEL	(BARRACUDA)

ROBALDO MATTEO	(BISALTA)	CALANDRA ANDREA	(BOVES MDG CUNEO)
DURANTE DAVIDE	(BSR GRUGLIASCO)	SACCO ANDREA	(BUTTIGLIERESE 95)
MARGAROLI SIMONE	(CALCIO VOGOGNA)	FABBRI MATTEO	(CANNOBIESE 1906)
PANARIELLO ALESSIO	(CAPRIATESE)	PANARIELLO ANDREA	(CAPRIATESE)
ANCHISI KLAAS	(CARPIGNANO)	FONTANA PAOLO	(CASELLE CALCIO)
BARBASSO BENEDETTO	(EUROPA BEVINGROS ELEVEN)	BERTOLOTTI ALESSANDRO	(FULVIUS 1908)
PATURAN FABIO ROMEO	(FULVIUS 1908)	PIERI LORENZO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
BEVOLO RICCARDO	(IVREA BANCHETTE)	FORNERO NICOLO	(LA VISCHESE)
OBERTO MATTIA	(LANGA CALCIO)	FRANCESCHI SIMONE	(MIRAFIORI A.S.D.)
LA GANGA LUCA	(MONCALVO CALCIO)	PAVESE MATTEO	(MONCALVO CALCIO)
PERINI FABIO	(MONFERRATO)	DILONARDO ALBERTO	(PIANEZZA)
AFRI STEFANO MARIO	(PIEDIMULERA)	POMETTO MATTEO	(POL. FRUGAROLESE)
KONATE MOHAMED	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)	MESTRINER NICOLO	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)
LANZA ANDREA	(PONDERANO)	DURA DAVIDE	(QUARONESE)
DELL AIRA MICHELE	(SALE)	CONTI FRANCESCO	(SANTHIA 1903)
CALGARO FABIO	(SIZZANO)	BAHHAR MOHAMED	(VALLE ELVO)
FAVATA ALBERTO	(VDL FIANO PLUS)	CAFFO LUCA	(VENAUS)
GIULIANO SIMONE	(VENAUS)	CAPASSO GIANLUCA	(VIRTUS VILLADOSSOLA)

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 18/ 2/2024

- **Gara POL. GRAND PARADIS - SAINT VINCENT CHATILLON**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA GRANDPARADIS avverso la regolarità della gara disputata contro la A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON, disputata in data 18/02/2024 e valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone C, s.s. 2023/2024, viziata secondo la tesi della ricorrente dalla designazione di un arbitro - il Sig. Fusani Matteo della Sezione di Aosta - che non avrebbe potuto dirigere la partita in forza dei limiti posti dal Regolamento AIA in caso di doppio tesseramento. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che il Sig. Fusani sia tesserato per la società RIVER PLAINE, nella quale milita come calciatore nel Campionato Under 19 Provinciali, Società la cui squadra di Seconda Categoria è nel medesimo girone della ricorrente A.S.D. POLISPORTIVA GRAND PARADIS e della consorella A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON;

- rilevata la regolarità formale del suddetto ricorso, depositato a mezzo PEC e trasmesso contestualmente alla controparte in data 20/02/2024 e preceduto dal prescritto preannuncio del 19/02/2024; verificato, tramite l'Ufficio Tesseramenti, che effettivamente il Sig. Matteo Fusani risulta tesserato per la Società River Plaine e sentito, per il tramite del rappresentante dell'AIA Sig. Francesco Pannace, la competente Sezione AIA, che ha designato il Sig. Fusani nella piena consapevolezza del suo doppio tesseramento ed ha altresì comunicato che detta designazione si rendeva necessaria per poter consentire lo svolgimento della competizione, non essendo disponibili altri Ufficiali di gara per la direzione della stessa;

- considerato che le norme del Regolamento AIA, comprese quelle che disciplinano il doppio tesseramento, hanno quale precipuo scopo quello di garantire la regolarità delle partite, e che non vi è alcuna evidenza di un

atteggiamento contrario ai principi di terzietà e imparzialità da parte del Sig. Fusani nella partita in oggetto, considerato anche che la A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON non ha sollevato alcuna contestazione sul punto e la ricorrente non ha indicato alcun elemento dal quale si potrebbe evincere una direzione non corretta della gara; ritenuto altresì che le decisioni assunte dagli Organi dell'AIA siano sottratte alla competenza e giurisdizione di questo Giudice;

DELIBERA

- di respingere il ricorso presentato dalla A.S.D. POLISPORTIVA GRAND PARADIS, omologando il risultato raggiunto in campo:

A.S.D. POLISPORTIVA GRAND PARADIS - A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON 1 - 1

- di addebitare sul conto della A.S.D. POLISPORTIVA GRAND PARADIS l'importo dovuto a titolo di contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.

GARE DEL 21/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZAVAGLIA ALESSANDRO (BRUNETTA CALCIO)

GARE DEL 23/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OLIVERO LORENZO (SAN BIAGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GABUTTO LORENZO (SAN CHIAFFREDO)

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/ 3/2024

CHARLES PIERINO (VALDIGNE MONTBLANC CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 POZZOLESE

Per la condotta offensiva dei propri sostenitori che, per tutta la durata della partita, rivolgevano all'arbitro reiterati insulti, anche di natura discriminatoria.

Euro 100,00 ATLETICO ROBASSOMERO

Per la condotta offensiva dei propri sostenitori, che per tutta la durata del secondo tempo di gioco rivolgevano insulti all'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 4/2024

PATRIOLI PAOLO (LUMELLOGNO)

Per condotta gravemente ingiuriosa all'indirizzo dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 3/2024

GIAMPIETRO LUCIANO (ATLETICO ROBASSOMERO)
LUCA

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro al termine della gara, all'uscita dall'impianto sportivo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2024

STAFI ALI (GARESSIO)

Per aver rivolto frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2024

SALVATICO FEDERICO (GARESSIO)

Per condotta antisportiva ed eccessive proteste.

CRAVERO ALBERTO (SCIOLZE)

Al termine della gara veniva espulso per reiterate proteste nei confronti del Direttore di Gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/ 3/2024

NICCO DANIELE (PONT DONNAS 2021)

Per reiterata condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, aggravata dall'ingresso non autorizzato sul campo.

SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2024

GOLA LUCA (SAN LUIGI SANTENA APS)

Allontanato dal campo per proteste.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PICCININI TIZIANO (FOMARCO DON BOSCO PIEVESE) NICCO DANIELE (PONT DONNAS 2021)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUARDALBEN IVAN (PECETTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 27/ 6/2024

GIORDANETTO ALESSANDRO (LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)

Per condotta violenta di grave entità ai danni di un avversario. Nello specifico, dopo aver commesso fallo ai danni del giocatore n. 10 Simone Appendino, che rimaneva a terra, il Sig. Giordanetto girandosi affondava volontariamente e con vigoria la scarpa sul volto dell'avversario, provocandogli una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue. Il Sig. Appendino veniva sostituito e si attendeva l'intervento di una ambulanza per soccorrerlo, con conseguente ritardo della ripresa del gioco. La sanzione comminata è parametrata alla gravità e inescusabilità della condotta del tesserato.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ANSELMINO GIOVANNI (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

Per condotta gravemente ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

RAIMONDO FILIPPO (STELLA MARIS)

Per aver rivolto frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro. Sanzione applicata ai sensi dell'art.36 nuova formula.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

OROBIYI ADEBISSI ABDOUL (GARESSIO)

A seguito di un normale scontro di gioco, scalcia da terra l'avversario e rialzatosi lo prendeva per il collo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

REDDITI LUCA (CALLIANO CALCIO)

Per aver rivolto frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro.

COSTANZA ANTONIO (SAN PAOLO TORINO)

Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

RAVA FRANCESCO (STELLA MARIS)

Espulso per doppia ammonizione rivolgeva all'arbitro frase irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERNARD SONOFMERCY	(ACADEMY PRO VERCELLI)	ELKHARROUBI MOHAMMED	(ACADEMY PRO VERCELLI)
MANNO NICCOLO	(ACADEMY PRO VERCELLI)	TARALLO ANDREA	(ARDOR S. FRANCESCO)
NIZZA MARCO	(ASD POL. SPINETTESE 2013)	CORRADO PASQUALE	(ATLETICO ROBASSOMERO)
DI BIANCO MATTIA	(BORGOLAVEZZARO)	CIOCCA VASINO GIOVANNI	(CREVOLESE A.S.D.)
ELMOURIDA ABDEL ALI	(DOGLIANI CALCIO)	AMABILE SIMONE	(GARESSIO)
MFUKA KUTOMA	(PIAZZA)	PEZZONI MATTIA	(RIVIERA D ORTA)
CAIAZZA ALESSIO	(ROLETTO VAL NOCE)	VIDOVIC JAKOV	(RORETESE 1975)
CACCHERANO GIUSEPPE	(SAN LUIGI SANTENA APS)	GALATI EMANUELE	(SAN PAOLO TORINO)
SEYE MODOU	(SAN PAOLO TORINO)	PONZI ANDREA	(SPORTING SAVIGLIANO)
MOTETTA ANDREA	(US PROVIGEZZO)	FAHMY ABD ELALL FAHMY MOHAMED	(VIGUZZOLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SARALE ANDREA (SPORTROERO)

Al termine della partita sferrava un pugno contro la porta dello spogliatoio arbitrale, in segno di protesta, rompendola.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

VADALA TOMMASO (FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MASTROIANNI GIOVANNI	(A C BORGIO TICINO)	FERRANDO ALESSANDRO	(A.C.BOSCHESE A R.L.)
SEMINARA MARCO	(A.C.BOSCHESE A R.L.)	DEMARTE ANDREA	(ASD POL. SPINETTESE 2013)
ANASTASIA FEDERICO	(ATLETICO VOLVERA CALCIO)	VAGLIO OSTINA MARCO	(BETTOLE)
BARRACO IGNAZIO	(BRUNETTA CALCIO)	RACCIATTI LUCA	(BRUNETTA CALCIO)
NOCERA DANIELE	(CALCIO LEINI)	BELVEDERE FABIO	(CASTELNOVESE CASTELNUOVO)
GIACONIA ALESSANDRO	(CASTELNOVESE CASTELNUOVO)	HAOUZI YAHYA	(CASTELNOVESE CASTELNUOVO)
NAPOLITANO JACOPO	(CIREGGIO)	LESQUIER TOMMASO	(CRESCENTINESE)
LAAMOURY ADNAN	(ELLEDI FC SSD RL)	TETTAMANTI ROBERTO	(FONDOTOCE)
FALL PAPA MODOU	(G.A.R. REBAUDENGO)	DE BENEDICTIS MARIO	(IVECO GROUP CALCIO)
CAUCINO GREGORIO	(LA CERVO)	RIMI ENZO	(LA CERVO)
GARTOUM SAMI	(MAGGIORA CALCIO)	SATTA ALBERTO MATTEO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)
DODAJ DAJAN	(OLIMPIA SANT AGABIO 1948)	CISCHINO NICOLO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)

LAPPANO SIMONE	(POLISPORTIVA MONTATESE)	SANCI NICOLO	(POLISPORTIVA MONTATESE)
BALDI ANDREA	(POLISPORTIVA SAN DONATO)	PALMA MARCO	(POLISPORTIVA SAN DONATO)
STEFFENINO MICHELE	(POLISPORTIVA SAN DONATO)	BONIN KEVIN	(PONT DONNAS 2021)
CUOGHI MATTEO	(PONT DONNAS 2021)	MOTTA ALBERTO	(SAN MAURIZIO CALCIO)
VACCARO ELIA	(SAN MAURIZIO CALCIO)	REMUZZI GIORGIO	(SISPORT S.P.A.)
DEL VECCHIO MARCO	(SPORTROERO)	GIGLIO DOMENICO	(STELLA MARIS)
PIDO LUIGI	(US PROVIGEZZO)	TOMATIS ANDREA	(VIRTUS BUSCA 2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FRANCO STEFANO	(CRESCENTINESE)	PETRONE MIRKO	(POLISPORT CASTAGNOLE)
GIVONE TORO EMANUELE ALIEKS	(VIANNEY)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IORE ROBERTO	(ACADEMY PRO VERCELLI)	DI GILIO ANDREA	(ATLETICO ROBASSOMERO)
GATTI ANDREA	(BANDITO SPORTGENTE)	CASTO FRANCESCO CORRA	(BORGATA CIT TURIN)
IORE CARLO	(BRUNETTA CALCIO)	MOUBTASSIM SOUFIANE	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)
TOGNOCCHI MICHELE	(CASSINE)	CLERICI STEFANO	(CASTELLETTESE)
MERCHIONI FABIO	(CASTELLETTESE)	VESCOVI NICCOLO	(CASTELNOVESE CASTELNUOVO)
FRANZE ALEX	(CRESCENTINESE)	KORELIC YURII	(CREVOLESE A.S.D.)
CARRERA DAVIDE	(DORINA)	MANDIANG OUSMANE	(DORINA)
LA ROSA SAMUEL	(ELLEDI FC SSD RL)	QUAGLIA GIACOMO	(GARESSIO)
CESARO ALESSANDRO	(JUNIOR ASCA)	CAMARA MOHAMED	(LA NUOVA LANZESE)
NAPPO MICHELE	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)	MERISI LUCA	(LUMELLOGNO)
KABLI YASSIN	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)	GRECO DAVIDE	(NIZZA VALLEBELBO)
TRENTACOSTE ONOFRIO	(OLIMPIA SANT AGABIO 1948)	VENEGONI FRANCESCO	(OLIMPIA SANT AGABIO 1948)
SCARZELLO LUCA	(ORANGE CERVERE)	BAKTAOUI CRISTIAN LARBI	(PIOSSASCO)
BERNARDI ANDREA	(PIOSSASCO)	FOSSA MARCO	(POL. GRAND PARADIS)
MARANGON LUCA	(PONT DONNAS 2021)	AKUKU EGBOLO	(POZZOLESE)
SILVESTRO PIETRO	(PRO BROSSASCO)	BALLANCA BRUNO	(PRO PALAZZOLO)
ALBERTINO DIEGO	(PRO ROASIO ASD)	FURRI FRANCESCO	(RORETESE 1975)
PICCIARIELLO NICOLA	(SAINT VINCENT CHATILLON)	BOUKHENCH ZYDANE	(SAN BENIGNO)
DE SANTIS MIRKO	(SAN PAOLO TORINO)	DELL AERA MARCO VALERIO	(SISPORT S.P.A.)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 21/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUGLIELMINO DANIELE (POL. PARADISO COLLEGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORREALE SANDRO (MAPPANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRAVIN ALESSANDRO (PSG SSDARL)

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ALLO FABRIZIO MASSIM (ASCA)

Espulso per aver rivolto all'arbitro ingiuria di carattere, nelle intenzioni, discriminatorio.

ITALIANO FABIO
EMANUELE (LASCARIS)

Espulso per somma di ammonizioni rivolgeva una frase minacciosa all'arbitro. A fine gara urlava all'indirizzo dell'arbitro, che si trovava ancora sul terreno di gioco, un epiteto ingiurioso.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BETTAS DONIN MATTEO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Espulso per somma di ammonizioni rivolgeva all'arbitro un epiteto offensivo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROSCIO ALESSANDRO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Per condotta violenta consistita nel colpire, dopo il termine della gara, un calciatore avversario con uno schiaffo sul collo, senza procurare danni fisici.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NTONGO KULA CHRISTIAN	(CARAGLIO CALCIO)	CALABRESE CHRISTIAN	(MONCALIERI CALCIO 1953)
BORGIA PAOLO	(PRO EUREKA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CIRULLI DANIEL	(BORGARO NOBIS 1965)
----------------	----------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEREZ MATIAS	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)	CHIRIBAU STEFAN	(ALPIGNANO)
BALOCCO MARCO	(CHERASCHESE 1904)	ARESI SIMONE	(CRESCENTINESE)
POGGI GIOVANNI	(DORINA)	RONDOLETTO ANDREA	(IVREA CALCIO ASD)
TALS ZAKARIA	(LASCARIS)	TARANTINO MARCO	(OVADESE SSDARL)
PITTI EDOARDO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	CARA RICCARDO	(VERBANIA CALCIO)
RUSSO EDOARDO	(VERBANIA CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MIOLA EDOARDO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	MISTRETTA LUCA	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
MONTINI MATTEO	(PSG SSDARL)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MACCARIO LORENZO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	AZZALIN MANUEL	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)
CANDIGLIOTA MATTIA	(BEIBORG)	SPILBERGA LEONARDO	(BEIBORG)
BOMBIERI FEDERICO	(BSR GRUGLIASCO)	ZANATTA SIMONE	(CANELLI 1922)
CHAFRI ANOUAR DAOUDI	(CITTA DI BAVENO 1908 SSD)	FANICCHIA MATTEO	(CRESCENTINESE)
GAMBOA VERAU DIDIER	(DORINA)	CORINO FILIPPO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
ANTONUCCI LORENZO	(MONCALIERI CALCIO 1953)	CALABRESE CHRISTIAN	(MONCALIERI CALCIO 1953)
FERRARO LORENZO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	MANDRINI FRANCESCO	(ROSTA CALCIO)
CHIRICO ANDREA	(SPAZIO TALENT SOCCER)	TIBONE NICOLO	(V.D.A. CHARVENSOD)
CERAJ IDRIS	(VANCHIGLIA 1915)	LANZAFAME LUCA	(VANCHIGLIA 1915)
LISTA ANDREA	(VOLPIANO PIANESE)		

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 21/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARCHETTO FRANCESCO (CHIVASSO CALCIO)

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARELLI FEDERICO (CANELLI 1922)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

POLITAIKO ANDRII (A.C.BOSCHESE A R.L.)

PAMPURO SIMONE

(ACCADEMIA CASALE A R.L.)

GERACE FRANCESCO (LUCENTO)

GARE DEL 27/ 2/2024

- Gara ALBA CALCIO – LIBARNA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- vista la comunicazione effettuata a mezzo mail in data 27/02/2024 alle ore 18:10 dalla Società LIBARNA CALCIO 1951, con la quale la stessa rinunciava a disputare la partita contro la Società ALBA CALCIO, in calendario per quella stessa giornata alle ore 20:15, valevole per il Campionato Regionale Under 18, s.s. 2023/2024, per mancanza del numero minimo di giocatori,

- in forza degli art. 53 comma II NOIF e 10 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla LIBARNA CALCIO 1951 omologando il seguente risultato:

ALBA CALCIO - LIBARNA CALCIO 1951 3 - 0;

- di penalizzare di un punto in classifica la Società LIBARNA CALCIO 1951;

- di comminare alla Società LIBARNA CALCIO 1951 l'ammenda di euro 100,00, come prima rinuncia.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 23/ 2/2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara GIOVANILE CENTALLO 2006 - AURORA NICHELINO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.AURORA NICHELINO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 GIOVANILE CENTALLO 2006

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale, mancanza acqua calda.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARBONE GABRIELE	(ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)	RAILEANU GHEORGHITA IONU	(AURORA NICHELINO)
------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIRAGHI MARCO	(ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)	GERLOTTO MATTEO	(ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
TAMASCO DAVIDE	(ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALMA FRANCESCO	(ACADEMY ROSTA CALCIO A 5)	HICHRI AHMED	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
LICCIARDI ANDREA	(POLISPORTIVA PASTA)	TEDESCO PAOLO ALESSAND	(TOP FIVE S.R.L.)

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BONZETTI SIMONE	(SERMIG)
-----------------	----------

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 C5

GARE DEL 26/ 2/2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara PRO VERCELLI C5 - ATLETICO TAURINENSE

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' ASDCPSATLETICO TAURINENSE ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 PRO VERCELLI C5

Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata del secondo tempo insultavano l'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REA ELIA

(ATLETICO TAURINENSE)

ARCUDI DEMETRIO

(PRO VERCELLI C5)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIVETTI ANDREA

(GEAR FUCSIA NIZZA)

GARE DEL 27/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 12/ 3/2024

BRONZI CLAUDIO

(AREA CALCIO ALBA ROERO)

Allontanato dal campo per proteste ed abbandono area tecnica.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEL MONTE ALESSIO

(AREA CALCIO ALBA ROERO)

RIBEIRO NETO THIAGO

(AREA CALCIO ALBA ROERO)

CANTARELLA ALESSIO

(POL LIBERTAS ANTIGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIorentino ANTONIO

(FUTSAL BUSCA)

VIARENGO MIRKO

(POL LIBERTAS ANTIGNANO)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL 26/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 VALTOURNENCHE CALCIO A 5

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata del secondo tempo, insultavano l'arbitro (oltrechè in maniera vergognosa per un pubblico che si reca a vedere una manifestazione sportiva, un giocatore sordomuto della squadra avversaria)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 26/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

INGANNAMORTE
VALENTINA

(CAVAGLIA)

Per comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti del direttore di gara, proseguito anche dalla panchina dopo la sostituzione con altra giocatrice. Alla notifica del provvedimento disciplinare reagiva con un ulteriore epiteto offensivo, prima di abbandonare il terreno di gioco.

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 FEMMINILE JUVENTUS TORINO

Per la condotta dei propri sostenitori che, al termine della gara, rivolgevano insulti al Dirigente avversario, creando tensione sugli spalti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ACCOMO SOFIA

(AREA CALCIO ALBA ROERO)

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REG.

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

HAIRA ADAM

(VENARIA REALE)

PULEO DAVIDE

(VENARIA REALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARIGNANO MARCO

(POLISPORTIVA PASTA)

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIACOMETTO NICOLO
SILVIO

(TOP FIVE S.R.L.)

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 21/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VUOLO ALESSANDRO

(CASELLE CALCIO)

SAMMARTINO ANDREA

(GOZZANO S.S.D.AR.L.)

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CENISIA A R.L.

Per il comportamento offensivo tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro per tutta la durata del secondo tempo

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 12/ 3/2024

BREGOLIN STEFANO (CENISIA A R.L.)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2024

MARCHI ERNESTO (RG TICINO SSD S.R.L.)

Allontanato dal campo per comportamento antisportivo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIRTOLO ALEX (PIANEZZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PETRUZZA ENRICO (BACIGALUPO)

Per condotta violenta: dopo essere caduto a terra in conseguenza di un fallo, si scagliava con violenza contro il calciatore avversario, venendo trattenuto dai propri compagni di squadra. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi minacciose al medesimo calciatore avversario. Infine al termine della gara faceva ingresso sul terreno di gioco cercando lo scontro fisico con i calciatori avversari. Ciò determinava un principio di rissa che rendeva necessario l'intervento pacificatore dei dirigenti di entrambe le squadre.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BETTAS DONIN DOMENICO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Per condotta violenta, per aver scalcato da terra un calciatore avversario, senza procurargli danni fisici. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare doveva essere condotto a forza dai propri compagni fuori dal campo. Infine rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose ad un calciatore avversario che aveva colpito in precedenza.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZANOIA MATTIA (CITTA DI BAVENO 1908 SSD)

Per condotta violenta consistita nello spintonare un calciatore avversario facendolo cadere a terra senza procurargli danni fisici.

GAGLIARDI CHRISTIAN (PRO EUREKA)

Espulso per un grave fallo di gioco nei confronti di un avversario.

LA TELLA DAVIDE (PRO EUREKA)

Per condotta violenta consistita nello scalfare un avversario mentre si trovava a terra a causa di un fallo.

MULLAJ MARTIN (VOLPIANO PIANESE)

Per condotta violenta, dopo essere caduto a terra assieme ad un calciatore avversario lo colpiva con un calcio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEONE FABIO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

LUPIS GABRIELE (VANCHIGLIA 1915)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAMAJ DEVIS (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

BERNARDI LUCA (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

FRANCHINI ALESSANDRO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

HUZUM EDUARD ANDREI (ASTI)

RICORDO SIMONE
MICHELE (ASTI)

GARASSINO NICCOLO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

DORO FILIPPO (CENISIA A R.L.)

CATTANEO CHRISTIAN (CITTA DI BAVENO 1908 SSD)

TAVERNA FILIPPO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

BERNAREGGI MANUEL (DERTONA CALCIO GIOVANILE)

CENTENARO GIACOMO (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

SOSSOU DANIEL KOKOU (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

POMERO LORENZO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

MENNUTI ANDREA (KL PERTUSA)

CAPOGNA MATTIA (PRO EUREKA)

DI MONTE ALESSANDRO (PRO EUREKA)

BETTAS DONIN DOMENICO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

DE MAIO CRISTIAN (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

BAROLO SIMONE (SALICE)

STEFANELLI ANDREA (VOLPIANO PIANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DI LERNIA MICHELE (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

VARISELLI IVAN (LIBERTAS RAPID)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SILVESTRO NICOLA (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

BOLOGNA SIMONE (ACQUI F.C. SSDARL)

DELSANTO ELIA (AREA CALCIO ALBA ROERO)

BARBERO ANDREA (CITTA DI BAVENO 1908 SSD)

NIDASIO STEFANO (DERTONA CALCIO GIOVANILE)

TAVERNA SIMONE (DERTONA CALCIO GIOVANILE)

GUGLIELMI SIMONE (KL PERTUSA)

MIGLIARINI THOMAS (LIBERTAS RAPID)

FRIDEGOTTO TOMMASO (OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

GOZZI THOMAS (PINEROLO)

KHARMOUD ANOUAR (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

GHIANO RICCARDO (ROSTA CALCIO)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 20/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAABADLA ADAM (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BATTISTON ELIA (NICHELINO HESPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VAYR SEBASTIAN (NICHELINO HESPERIA)

GARE DEL 21/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE ANGELIS LORENZO (BORGARO NOBIS 1965) BELFIORI ADAM (UNION NOVARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LO GRECO ELIA (ACCADEMIA BORGOMANERO1961) CONTE GABRIEL (BORGARO NOBIS 1965)

PIARULLI CHRISTIAN (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.) FERRARA MICHELE (ROSTA CALCIO)

MARCHETTI FEDERICO (VALLORCO)

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ALBA CALCIO

Per la condotta dei propri sostenitori che, con le loro continue proteste, alimentavano le tensioni in campo. Ciò avveniva in particolare in occasione dell'episodio che portava all'espulsione del giocatore dell'Asca Sig. Federico Nicola e del Dirigente dell'Alba Calcio Sig. Francesco Guerra.

Euro 50,00 ASCA

Per la condotta dei propri sostenitori che, con le loro continue proteste, alimentavano le tensioni in campo. Ciò avveniva in particolare in occasione dell'episodio che portava all'espulsione del giocatore dell'Asca Sig. Federico Nicola e del Dirigente dell'Alba Calcio Sig. Francesco Guerra.

Euro 50,00 BIELLESE 1902

Per il comportamento dei propri calciatori non identificati nominalmente (circa metà della squadra) che a fine gara si scontravano verbalmente con i sostenitori sugli spalti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 5/2024

GUERRA FRANCESCO (ALBA CALCIO)

Espulso per condotta violenta ai danni di un giocatore avversario, che colpiva alla testa con la bandierina in occasione della mass confrontation creatasi in campo in occasione della espulsione del giocatore avversario Sig. Federico Nicola. La sanzione irrogata tiene conto della inescusabilità di tale condotta, considerato che trattasi di gesto violento ai danni di un minorenni, compiuto da un soggetto che, per la propria qualifica, dovrebbe invece dare il buon esempio.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PORTALUPI ROBERTO (CITTA DI BAVENO 1908 SSD)

D AGOSTINO GIUSEPPE (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2026

GOLA GABRIELE (VALLORCO)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare volgeva al Direttore di Gara epiteti offensivi e avviandosi verso gli spogliatoi, gli sputava addosso attingendolo sui pantaloncini e sulla casacca. Ritardava inoltre l'uscita dal terreno di gioco continuando ad insultare l'arbitro.

Sanzione comminata tenendo conto delle condotte complessive e della precisione dell'art 35, comma 1 CGS che qualifica lo sputo al Direttore di Gara come condotta violenta. Ai sensi dell'art 3, comma 7 si precisa che le sanzioni inflitte per condotta violenta vanno considerate ai fini delle misure amministrative a carico della società deliberata dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

FORTE TOMAS (NICHELINO HESPERIA)

Espulso per somma di ammonizioni, al termine della partita spintonava l'arbitro, durante il rientro negli spogliatoi. Sanzione comminata ex art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MILAZZO RICCARDO (BACIGALUPO)
SIMONE

Per somma di ammonizioni, profferiva frase blasfema e rivolgeva all'arbitro gesti e frasi offensive.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NICOLA FEDERICO (ASCA)

Espulso per aver reagito con violenza ad un fallo subito (e prontamente fischiato dall'arbitro), spintonando il giocatore avversario e cercando di colpirlo con un pugno. Dopo la notifica del provvedimento teneva un comportamento irridente nei confronti del direttore di gara, applaudendolo e stringendogli ironicamente la mano. La condotta del giocatore innescava una mass confrontation in campo, che portava anche all'espulsione del Dirigente avversario Sig. Guerra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TAMAGNONE EDOARDO (MEZZALUNACALCIO
VILLANOVA)

Per condotta ingiuriosa, grave e reiterata nei confronti di un giocatore avversario.

GJONDREKAJ KRISTIAN (SALUZZO)

Per condotta violenta, consistita nel colpire con un calcio un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GATTI FILIPPO (ASTI)

DEGIOVANNI MATTEO (SALUZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOTAN DENIS GABRIEL (ALBA CALCIO)

VALSANIA NICOLO (ALBA CALCIO)

FOGLIATO SIMONE (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

GALLA MANUEL (GASSINOSANRAFFAELE)

MOSSO RICCARDO (IVREA CALCIO ASD)

CIRRI LORIS (LUCENTO)

DE ROBERTIS FRANCESCO (MEZZALUNACALCIO
VILLANOVA)

KRONI ELVIS (PEDONA BORGO S.D.)

BOR ALEX FLORIN (POL. PARADISO COLLEGNO)

COLOSIMO DIEGO (SPAZIO TALENT SOCCER)

MARCHETTI FEDERICO (VALLORCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRAU DANIELE (ALBESE CALCIO)

TARTARA JACOPO (ASCA)

ELBEZAZI WAIL (BULE'BELLINZAGO)

MEDURI MATTIA (CASELLE CALCIO)

CRISPO ALESSANDRO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

MANERA NICOLO (CHERASCHESE 1904)

GIANGRANDE SAMUEL (DON BOSCO ALESSANDRIA)

MILANESIO ANDREA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

MAZZUCCO GABRIELE (MIRAFIORI A.S.D.)

DELLO RUSSO CRISTIAN (PIANEZZA)

SPAGNOLI GIORDI (PIANEZZA)

NAPOLITANO DI MUNN THOMAS (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

TOMMASI ALESSIO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.) CIMINO RICCARDO (SCA ASTI)
ZANELLA LUCA (VENARIA REALE)

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RACILA MATTEO (CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CETARA ELIA (AYGREVILLE CALCIO) VILLA EMANUELE (CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SEFERI ERIK (AYGREVILLE CALCIO) TILLIER STEFANO (CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 21/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 DON BOSCO ALESSANDRIA

Per non aver impedito l'accesso al tunnel degli spogliatoi, dapprima a due soggetti estranei, e poi ad un soggetto non autorizzato. La sanzione è contenuta per il fattivo intervento dei dirigenti delle società.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CURRI GABRIEL (SCA ASTI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ASCA

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata dell'incontro, rivolgevano insulti nei confronti del Direttore di Gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ONORATO NICOLA (PSG SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PITTUELLI DIEGO ESTEBAN (PSG SSDARL)

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2024

BERTOT ENRICO (ALPIGNANO)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

FRANCESCHI VALERIO (BSR GRUGLIASCO)

Per comportamento minaccioso nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONTEMURRO PIETRO (BSR GRUGLIASCO)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito un giocatore avversario con una manata alle spalle a gioco fermo.

VOSTER GABRIELE (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Per condotta ingiuriosa nei confronti dei giocatori della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ORSINO CRISTIAN	(BSR GRUGLIASCO)	TOURE ISSOUF	(BUSCA 1920 A R.L.)
NECULA DENIS	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	IVASIUC ALESSANDRO	(LUCENTO)
LEO ANDREA	(MIRAFIORI A.S.D.)	TRIOLONE ALESSANDRO	(ROSTA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOGOGNA MASSIMO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	MASALA PIETRO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
PISANI FEDERICO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	NECULA KEVIN	(BUSCA 1920 A R.L.)
GULLO FILIPPO	(CALCIO NOVESE)	RAMPONI LEONARDO	(JUVENTUS DOMO)
ELIA ANDREA	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)	HASSI HATIM	(MONREGALE CALCIO)
FARRIS MATTEO OLIVER	(NICHELINO HESPERIA)	VERRETTO PERUSSONO SIMONE	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
REGANO STEFANO	(SISPORT S.P.A.)	GIRESI FEDERICO	(V.D.A. CHARVENSOD)
LUPO DANIELE	(VANCHIGLIA 1915)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTOT MARCO	(ALPIGNANO)	GIANNONE ETTORE	(BSR GRUGLIASCO)
BELTRAMO MATTEO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	SCHIAVONE GIOVANNI	(LUCENTO)
BOLDRINO EMANUELE	(MIRAFIORI A.S.D.)	DOMINELLI ANDREA	(MONCALIERI CALCIO 1953)
DELL UOMINI ELIA	(POL. PARADISO COLLEGNO)	SCOTTO DI SANTOLO LUIGI	(ROSTA CALCIO)
DE GREGORIO MICHELE	(VANCHIGLIA 1915)	EL BAHRAOUI AMINE	(VERBANIA CALCIO)
PORCINO LORENZO	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)		

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

EMSHI ADELAN (CITTA DI BAVENO 1908 SSD)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito con un colpo alla schiena un giocatore avversario durante un'azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROCCADELLI MATTIA (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FAZZALARI CLAUDIO (NICHELINO HESPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAINA ANTHONY (BIELLESE 1902) KRYMARDA ARTUR (CITTA DI BAVENO 1908 SSD)

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 SPAZIO TALENT SOCCER

Per la condotta dei propri tesserati e dirigenti che, dopo il triplice fischio, accerchiavano l'arbitro per protestare per un gol annullato per fuorigioco. In tale occasione uno dei Dirigenti presenti in distinta, non specificamente individuato dall'arbitro, colpiva volontariamente il direttore di gara. Si commina pertanto la sanzione ex art. 27 C.G.S. a carico della Società, oggettivamente responsabile delle condotte violente di chi la rappresenta.

Euro 100,00 STRAMBINESE 1924

Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata dell'incontro rivolgevano insulti all'arbitro e per il mancato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda)

Euro 50,00 SAN GIACOMO CHIERI

Per il comportamento dei propri sostenitori che a fine gara rivolgevano gravi ingiurie nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/ 3/2024

ZERBIN CRISTIAN (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

Al termine dell'incontro teneva una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2024

TUCCI ANTONIO (SPAZIO TALENT SOCCER)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni, comminate per proteste e condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALOI DARIO STEFAN (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

NAVONE DIEGO (SAN GIACOMO CHIERI)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito con uno schiaffo un giocatore avversario al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NARDIN EDOARDO (SAVIGLIANESE FBC 1919)

CAMORIANO TITO
VINCENZO (VANCHIGLIA 1915)

ORDISCI DAVIDE (VANCHIGLIA 1915)

CAFFO MIRKO (VENAUS)

XHAHYSA QEMAL (VENAUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOSELLI ALESSIO (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

ABBEY GODWIN LEO
EFOSA (BARCANOVA CALCIO)

FERRERO MATTEO (STRAMBINESE 1924)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BENZAZZO MANUEL (ACQUI F.C. SSDARL)

CAMPIONATO UNDER 14 PRO

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NUTILE FABRIZIO (SPEZIA CALCIO S.R.L. 13)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito intenzionalmente con un calcio alla caviglia un giocatore avversario, durante un'azione di gioco.

CAMPIONATO UNDER 13 PRO

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BASSANESE ALESSIO

(JUVENTUS F.C. SPA)

ORTONCELLI RICCARDO

(JUVENTUS F.C. SPA)

CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALI

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 SERMIG

Per la condotta dei propri tesserati, che partecipavano ad una rissa in campo con gli avversari nel corso del secondo tempo, rissa che comportava la sospensione della gara per ben 22 minuti. La sanzione è altresì comminata per il comportamento dei propri tifosi che, aizzati in particolare da due giocatori (Sig.ri Basyouni e Poti), attendevano con fare intimidatorio l'arbitro fuori dall'impianto; tuttavia, non avveniva alcun contatto tra i sostenitori ed il direttore di gara, in ragione dell'intervento dei Dirigenti della Società C.U.S. Piemonte che lo scortavano sino alla fermata del bus.

Euro 100,00 C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE

Per la condotta dei propri tesserati, che partecipavano ad una rissa in campo con gli avversari nel corso del secondo tempo, rissa che comportava la sospensione della gara per ben 22 minuti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 4/2024

CANDELO MARCO

(SERMIG)

Espulso per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 12/ 3/2024

VIGNA MEDICH MICHELE

(VDL FIANO PLUS)

Allontanato dal campo per reiterate proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 24/ 5/2024

BLAUWBOMME GIULIO

(C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)

Espulso per aver preso parte attivamente alla rissa scatenatasi in campo nel corso del secondo tempo di gioco, in particolare colpendo con calci e pugni il capitano avversario, che per primo lo aveva colpito.

IBRAHIM ABDUL HAKIM (SERMIG)

Espulso per aver preso parte attivamente alla rissa scatenatasi in campo nel corso del secondo tempo di gioco, colpendo gli avversari con calci e pugni, dopo il fischio finale del secondo tempo tornava in campo con l'evidente intenzione di aggredire l'arbitro, ma veniva trattenuto dal proprio allenatore. In tale circostanza il giocatore bestemmiava, ingiuriava il direttore di gara e gli rivolgeva gravi minacce, anche di morte.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

NDONG ABOUBACAR (SERMIG)

Espulso per somma di ammonizioni, dopo il secondo cartellino giallo spingeva e colpiva con un pugno il giocatore avversario n. 6 Giulio Blauwbomme, invitando i propri compagni a dare via alla rissa che ha comportato la sospensione della partita per 22 minuti. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e del suo ruolo di capitano nella gara in oggetto.

POTI TOMMASO (SERMIG)

Espulso per aver rivolto gravi minacce al direttore di gara (coinvolgendo parte dei sostenitori che - effettivamente - al termine della partita attendevano l'arbitro con fare intimidatorio) e per aver cercato di aggredirlo fisicamente, non riuscendoci solo in quanto trattenuto e portato fuori dal terreno di gioco dalla Dirigente Sig.ra Panebianco.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BASIOUNY MOHAMED (SERMIG)

Espulso per aver rivolto gravi minacce al direttore di gara, coinvolgendo parte dei sostenitori che - effettivamente - al termine della partita attendevano l'arbitro con fare intimidatorio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASSARO LUCA (POLISPORTIVA PASTA)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 23.2.2024

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Reclamo della Società A.S.D. CITTA' DI COSSATO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 57 dell'8/02/2023 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle e D'Aosta, in relazione alla partita A.S.D. CITTA' DI COSSATO – A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA, disputata in data 4/02/2024, nell'ambito del campionato di Eccellenza, girone A

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 10/02/2024, la società A.S.D. CITTA' DI COSSATO reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per tre gare effettive al giocatore VALBUENA CRISTOBAL CAMILO perché *“pur non partecipando al gioco in quanto fermo, teneva una condotta offensiva nei confronti dell'assistente numero 1 dell'arbitro, proferendo parole ingiuriose ed insulti”*.

Nell'atto di impugnazione la reclamante sostiene che dalla tribuna si percepiva una semplice disapprovazione del giocatore che non giustificava l'espulsione e, in ogni caso, la squalifica per tre giornate appare sproporzionata in quanto il calciatore in questione non parlerebbe la lingua italiana. Pertanto, secondo la reclamante *“è impossibile che l'assistente che si trovava ad oltre 20 metri di distanza presso l'altra panchina abbia potuto capire cosa ha detto il giocatore quando tutti gli altri componenti della panchina non hanno capito nulla”*. Contesta inoltre l'impossibilità di conoscere il contenuto delle frasi pronunciate dal proprio giocatore e poste a fondamento della squalifica e, infine, ribadisce che qualora l'assistente fosse certo delle frasi ingiuriose queste sarebbero da ricondurre ad un soggetto che parlava la lingua italiana.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Premesso che il contenuto del referto arbitrale costituisce piena prova di quanto accaduto all'interno del terreno di gioco, nel caso in esame, quanto riferito dall'assistente n. 1 è inequivocabile atteso che riferisce di aver *attirato l'attenzione dell'arbitro per segnalare la condotta del calciatore n. 11 – Valbuena Cristobal Camilo – in quanto, a gioco fermo, protestava a gran voce dalla panchina contro le decisioni del direttore di gara e insultava pesantemente l'assistente*. Quest'ultimo riporta testualmente il tenore degli insulti, pertanto, non si comprende la doglianza della reclamante in ordine all'incertezza dell'insulto profferito dal proprio giocatore.

Appare altresì irrilevante che il responsabile della condotta sia in Italia da poco tempo poiché, anche in considerazione dell'origine sudamericana, questo non significa affatto che non conosca la lingua. La sostanziale negazione del fatto, unitamente all'assenza di qualsivoglia forma di ravvedimento, non permette di ulteriormente ridurre la sanzione, peraltro determinata già sotto il minimo edittale dell'art. 36 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale respinge il reclamo proposto da A.S.D. CITTA' DI COSSATO e, per l'effetto, conferma la squalifica di tre gare effettive al giocatore VALBUENA CRISTOBAL CAMILO.

In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il prelievo del contributo di reclamo, atteso che non risulta preventivamente versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

b) Reclamo della società S.S.D. RIVAROLESE 1906 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 57 dell'8/02/2024 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE – S.S.D. RIVAROLESE 1906 disputata in data 4/02/2024 nell'ambito del campionato di Promozione, girone B.

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC il 9 febbraio 2024, la società S.S.D. RIVAROLESE 1906 ricorre avverso il provvedimento di squalifica del giocatore Valsecchi Riccardo per quattro giornate perché *“dopo aver commesso un fallo, il calciatore reagiva ponendo in essere una condotta violenta di media entità, mettendo le mani addosso al giocatore che aveva commesso il fallo, facendolo cadere a terra. Tale comportamento innescava una rissa con la reazione del giocatore avversario”*.

Con l'atto di impugnazione la reclamante, pur condividendo la necessità di comminare una squalifica al giocatore, si dichiara perplessa dall'entità della medesima atteso che il giocatore Valsecchi non sarebbe stato l'autore del fallo che ha provocato l'intervento del direttore di gara; infatti, il fallo sarebbe stato commesso da un avversario ai danni di un giocatore della Rivarolese, Herrera Gilberto, il quale risultava altresì destinatario di una serie di calci da parte dell'avversario mentre si trovava a terra. In

questo frangente, il Valsecchi sarebbe intervenuto a difesa del compagno per allontanare l'avversario spingendolo e provocandone la caduta a terra, situazione che innescava il successivo parapiglia.

A fronte di tale ricostruzione la società chiede la riduzione della squalifica.

La società reclamante riconosce la condotta illecita del proprio giocatore sebbene rappresenti un'interpretazione del fatto parzialmente diversa da quella descritta dal direttore di gara. Quest'ultima effettivamente si presta ad alcuni equivoci, atteso che non si comprende perché il Valsecchi avrebbe dovuto reagire se è stato l'autore del fallo "originario".

A fronte di tale ridimensionamento della gravità della condotta illecita, unitamente al comportamento remissivo assunto dalla società nel reclamo, appare più congrua e proporzionata al fatto la squalifica di tre giornate effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'appello, in parziale riforma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, riduce la squalifica al giocatore Valsecchi Riccardo a 3 gare effettive.

Per effetto del parziale accoglimento del reclamo nulla si dispone in ordine al contributo di cui all'articolo 48, che peraltro non risultava versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

c) Reclamo della società G.S.D. CRODO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 57 del 8.2.2024 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara CRODO – COMIGNAGO CALCIO disputata in data 4.2.2024, Campionato di I Categoria, Girone A

Con reclamo regolarmente preannunciato ed inviato a mezzo PEC in data 12.2.2024, la U.S.D. CRODO si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l'ammenda per € 300,00 la Società medesima, con l'inibizione fino al 5.4.2024 il dirigente GUGLIELMINETTI Valerio, con la squalifica per quattro gare il calciatore BORGNIS Andrea e ne chiede la riduzione.

La società ricorrente non contesta i fatti che hanno comportato l'applicazione delle sanzioni, ma chiede di considerare gli illeciti disciplinari rilevati come frutto della particolare tensione agonistica creatasi nel corso della gara e di valutare il disciplinare storico della squadra. È stata allegata al reclamo una lettera sottoscritta dal sig. GUGLIELMINETTI in cui il dirigente si scusa per l'accaduto precisando che non era sua intenzione offendere l'arbitro e, tanto meno la classe arbitrale.

Il reclamo va, in parte, accolto.

Merita di essere ridimensionato il giudizio di gravità della condotta del GUGLIELMINETTI atteso che le espressioni usate nei confronti dell'arbitro ("è imbarazzante, con quel rigore ci ha solo rovinato la partita, si vergogni... facile fare i fenomeni...") seppure irritanti, sono prive di volgarità e di connotazione particolarmente ingiuriosa. Considerate altresì le scuse riportate nella lettera sottoscritta, il periodo di inibizione va ridotto fino al 5.3.2024.

Vanno viceversa confermati i restanti provvedimenti disciplinari.

L'entità dell'ammenda inflitta dal Giudice Sportivo appare pienamente congrua rispetto alla gravità degli insulti e delle minacce pronunciate dai tifosi nel corso della gara e proseguite anche allorché il direttore di gara si accingeva ad abbandonare la struttura per recarsi verso la propria auto.

Analogamente, appare pienamente congrua la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore BORGNIS Andrea, atteso che il referto di gara riporta il modo puntuale e preciso le espressioni volgari pronunciate dal giocatore all'indirizzo del direttore di gara anche dopo l'espulsione cagionata dagli insulti rivolti a gioco fermo.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

l'entità dell'inibizione a carico del dirigente GUGLIELMINETTI Marino rideterminandone la durata fino al 5.3.2024.

Rigetta nel resto il reclamo della G.S.D. CRODO.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Relatore
(Avv. Federica Franchi)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

d) Reclamo della società U.S.D. VARZESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 59 del 15.2.2024 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara VARZESE – SIZZANO disputata in data 11.2.2024, Campionato di Prima Categoria, Girone A

Con reclamo preannunciato ed inviato a mezzo PEC in data 20.2.2024, la A.S.D. VARZESE si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società medesima la sanzione dell'ammenda per € 300,00 con squalifica del campo per una gara ed al dirigente BACCARO Simone l'inibizione fino al 15.2.2024 e chiede la revoca della squalifica del campo e la riduzione delle altre sanzioni.

La società ricorrente minimizza i fatti descritti nel provvedimento impugnato. In particolare, si ammette che dal 10° minuto del secondo tempo è stato fatto oggetto di contestazioni e rimbrotti da parte del pubblico ma nega la gravità delle minacce provenienti dalla tribuna. In ogni caso nessuna situazione pericolosa per l'incolumità del direttore di gara si è mai concretizzata, tanto che l'arbitro non ha mai dovuto richiedere l'intervento della forza pubblica e, all'uscita dagli spogliatoi e dall'impianto sportivo, ha potuto tranquillamente raggiungere la propria auto senza alcun intoppo. Quanto al dirigente sanzionato, si afferma che il BACCARO si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni in modo civile dell'espulsione del capitano.

Vista la richiesta di revoca della sanzione della squalifica del campo, al fine di non rendere superfluo il reclamo, l'udienza di trattazione è stata anticipata alla data del 23.2.2024 già fissata per l'esame di altre impugnazioni.

Effettivamente, su quest'unico punto, il reclamo può trovare accoglimento

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova "circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.61 C.G.S).

Nel caso di specie il provvedimento del Giudice Sportivo sintetizza in modo impeccabile le risultanze del rapporto arbitrale che riferisce di "varie minacce provenienti dagli stessi tifosi come, ad esempio, a casa non ci torni, tanto prima o poi devi uscire, fanno bene a picchiarvi ed ammazzarvi, quando esci vedi che succede". Al termine della gara, gli stessi tifosi continuavano a proferire analoghe frasi minacciose avvicinandosi alla rete che divide le tribune dagli spogliatoi.

Nel desolante quadro delineato, atteso che nessun dubbio può esistere in relazione alla gravità delle minacce né in ordine alla circostanza che la società padrona di casa non si sia minimamente attivata per ricondurre la contestazione alla direzione di gara ad una maggiore civiltà ed educazione, il caso in esame rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 25 comma 3 C.G.S.

Il successivo comma 4 della norma stabilisce che, per detta violazione, si applica la sanzione dell'ammenda riservando ai casi più gravi, con particolare riguardo alla recidiva, l'adozione di provvedimenti limitanti la partecipazione del pubblico o la squalifica del campo di gioco.

Nel caso di specie, considerato che neppure il rapporto arbitrale riporta fatti concreti idonei a mettere in pericolo l'incolumità del direttore di gara, la Corte ritiene che la sanzione dell'ammenda, seppure di entità lieve quale quella applicata dal Giudice di primo grado, soddisfi ampiamente le esigenze di prevenzione previste dall'art. 25 C.G.S. e che i fatti non abbiano assunto connotati di gravità tali da rendere necessaria l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. d) e) f).

Va, dunque, disposta la revoca della squalifica del campo di gioco.

Per quanto attiene alla posizione del dirigente BACCARO il reclamo non può essere esaminato nel merito e va dichiarato inammissibile a norma dell'art. 137 comma 3 lett. b) C.G.S. che non consente le impugnazioni delle inibizioni fino a un mese a carico di dirigenti

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

REVOCA

la squalifica del campo a carico della U.S.D. VARZESE confermando l'ammenda per € 300,00 (trecento/00) a carico della società medesima.

Dichiara inammissibile il reclamo nel resto.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Relatore
(Avv. Federica Franchi)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

e) Ricorsi delle Società NICHELINO e TETTI FRANCESI avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale n. 57 del COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE d'AOSTA dell'8.2.2024 in riferimento alla gara NICHELINO – TETTI FRANCESI in data 4.2.2024 valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone E

I ricorsi hanno ad oggetto le squalifiche inflitte al giocatore Stanislas LAMONICA (2 gare), tesserato per la società Nichelino, e all'allenatore Massimo FORTUNATO (squalifica sino al 7.6.2024), tesserato per la società Tetti Francesi.

Relativamente alla squalifica inflitta al giocatore LAMONICA, occorre rilevare che non si tratta di reclamo, ma unicamente di una segnalazione al G.S. delle ragioni che hanno determinato il comportamento del ragazzo (2006), bersaglio per l'ennesima volta di vergognosi insulti razziali.

La segnalazione era finalizzata ad ottenere da parte del G.S. una revisione della propria decisione (revisione che non c'è stata) e non una riforma da parte di questa Corte Sportiva, trattandosi di una squalifica la cui entità non consentiva il ricorso, circostanza evidentemente nota alla società Nichelino che, infatti, non ha presentato alcun reclamo. Sul punto si impone pertanto il non luogo a provvedere.

Diversa la vicenda oggetto del reclamo da parte della società TETTI FRANCESI.

Occorre rilevare che il G.S. ha squalificato l'allenatore FORTUNATO per gli insulti discriminatori "*rivolti dai componenti della sua panchina*" al giocatore LAMONICA, in altre parole a titolo di responsabilità indiretta (una sorta di posizione di garanzia rispetto al comportamento dei componenti la panchina) non essendo stato individuato l'autore della condotta discriminatoria; lo stesso è stato altresì squalificato per aver tentato di aggredire alcuni giocatori del NICHELINO nel corso della "*mass confrontation*" sviluppatasi a seguito degli insulti razziali.

La reclamante ha quindi dato corso ad alcune lodevoli iniziative per individuare il reale autore ed assumere i conseguenti provvedimenti.

L'autore della vergognosa frase di chiara matrice discriminatoria è stato individuato nel giocatore Angelo RUSSO (presente in distinta con il n.8) che è stato collocato fuori rosa sino al 30.6.2024; è stata quindi diffusa una nota stampa con cui la società ha pubblicamente condannato tale comportamento, scusandosi nuovamente (lo aveva già fatto nell'immediatezza) con la società Nichelino.

Vi è in atti una dichiarazione del giocatore con cui lo stesso si dichiara responsabile del fatto, precisando di essersi scusato con il LAMONICA dopo la gara, negli spogliatoi, accompagnato dal compagno di squadra Sebastiano FLORIS (vi è in atti una dichiarazione anche di quest'ultimo).

Il reclamo deve essere pertanto accolto, residuando in capo all'allenatore unicamente il comportamento volto all'aggressione di altri tesserati per il quale la sanzione va ovviamente rimodulata.

Relativamente invece alla offesa di chiara matrice discriminatoria, gli atti vanno restituiti al G.S. affinché proceda alla squalifica del giocatore Angelo RUSSO, determinandone in autonomia l'entità.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello delibera:

- non luogo a provvedere relativamente al ricorso della società NICHELINO;
- SQUALIFICA sino al 29.2.2024 nei confronti dell'allenatore Massimo FORTUNATO per la condotta violenta;

Trasmissione degli atti al G.S. per la determinazione della squalifica a carico del giocatore della società TETTI FRANCESI, sig. Angelo RUSSO.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo alla società TETTI FRANCESI.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo relativamente alla posizione NICHELINO, non risultando versata non trattandosi di reclamo.

Il Componente Relatore
(Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

f) Reclamo della società A.S.D. ATLETICO RACCONIGI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 57 dell'8/02/2023 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle e D'Aosta, in relazione alla partita A.S.D. ATLETICO RACCONIGI – S.P.D. VALLE PO, disputata in data 4/02/2024, nell'ambito del campionato di Prima Categoria, girone E

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 9/02/2024, la società A.S.D. ATLETICO RACCONIGI reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per quattro gare effettive al giocatore GIANCHIGLIO VAILATTI perché *“espulso a seguito di doppia ammonizione, si recava verso gli spalti innescando una rissa tra le tifoserie tale da determinare l'interruzione della gara. Comportamento aggravato dall'essere il sig. Vailatti il capitano della squadra, quindi esempio per i propri compagni”*.

Con il reclamo la società l'ATLETICO RACCONIGI sostiene che il giocatore Gianchiglio Vailatti, a seguito dell'espulsione per doppia ammonizione, prendeva posto in tribuna per continuare ad assistere tranquillamente allo svolgimento della gara. Peraltro, dal rilevamento cronometrico, il provvedimento dell'espulsione è stato adottato al '71 minuto mentre la presunta rissa in tribuna sarebbe avvenuta 15 minuti più tardi, a seguito della trasformazione di un calcio di rigore da parte della squadra ospite. Inoltre, la ricorrente osserva che il sig. Vailatti sarebbe intervenuto per sedare e calmare gli animi esagitati tra le opposte tifoserie e non per innescare una rissa, che peraltro non era tale in quanto si trattava di un'animata discussione tra opposte fazioni in cui il sig. Vailatti si adoperava per riportare un clima più disteso, in quanto spinto dal senso di responsabilità di essere il capitano della squadra. A riprova di tale versione la reclamante evidenzia che il direttore di gara non ha ritenuto necessario chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Il ricorso è infondato e pertanto non meritano accoglimento.

Il referto arbitrale che, ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, annovera che *“al minuto 37 del secondo tempo, il direttore di gara interrompeva la partita poiché ci sono scontri e insulti sugli spalti tra le tifoserie in cui è coinvolto anche il n. 10 Vailatti Gianchiglio, calciatore espulso che era intento a battibeccare con i tifosi ospiti e prendere parte a tutto ciò...”*.

La puntualità del referto non si presta ad equivoci né rispetto alle condotte violente e ingiuriose tra tifosi né - soprattutto - rispetto al coinvolgimento del giocatore squalificato e al suo ruolo attivo nella contesa. Peraltro, a nulla rileva l'osservazione inerente la scansione temporale, anzi, è ragionevole che alcuni minuti dopo l'espulsione, il giocatore abbia raggiunto la tribuna dove si scatenava la rissa tra tifoserie. Altrettanto irrilevante il mancato intervento delle forze dell'ordine, circostanza che non può in alcun modo scalfire quanto dichiarato dal direttore di gara circa il coinvolgimento nella controversia del giocatore squalificato.

Di conseguenza, la sanzione adottata dal giudice di primo grado, già determinata in misura poco superiore al minimo edittale di cui all'art. 38 C.G.S., appare congrua e proporzionata alla condotta tenuta in considerazione del ruolo di capitano rivestito dal giocatore,

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale respinge il reclamo proposto da A.S.D. ATLETICO RACCONIGI e, per l'effetto, conferma la squalifica di quattro gare effettive al giocatore VAILATTI GIANCHIGLIO. In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il prelievo del contributo di reclamo, atteso che non risulta preventivamente versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

g) Reclamo della A.S.D. CASSANO CALCIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 57 del 8.02.2024, con il quale veniva comminata la squalifica per sei gare al giocatore Russo Antonio (gara Monferrato/Cassano Calcio del 4.02.2024, valida per il campionato di Prima Categoria girone G)

Con il reclamo in oggetto, la società Cassano Calcio richiede una riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo al proprio giocatore Russo Antonio, adducendo che il medesimo avrebbe colpito con una gomitata al volto il giocatore avversario in maniera involontaria, scusandosi prontamente per quanto accaduto.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva che non sussiste alcun motivo per escludere la volontarietà del gesto violento compiuto dal sig. Russo ai danni del giocatore avversario; il rapporto arbitrale, infatti, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva, riporta in modo inequivoco che tale giocatore colpiva volontariamente con una forte gomitata al volto il giocatore avversario, tanto da fargli perdere i sensi.

Tenuto conto tuttavia del fatto che si è trattato pur sempre di uno scontro di gioco, anche se caratterizzato da una condotta particolarmente violenta, si ritiene equo disporre una lieve riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo al sig. Russo Antonio, pervenendo in tal modo a determinare una sanzione che costituisce il minimo edittale previsto per le condotte violente di particolare gravità, come quella di cui si discute, dall'art. 38 del C.G.S.

Per tali motivi la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo

RIDUCE

a cinque gare la squalifica comminata al giocatore Russo Antonio.
Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo.

Il Componente Estensore
(Avv. Alfredo Repetti)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

h) Reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 57 del 08/02/2024 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta in relazione alla gara ASD Città di Cossato – Accademia Borgomanero del 04/02/2024. Campionato Under 17 Regionale – Girone A

Con reclamo inoltrato a mezzo PEC in data 9 febbraio 2024, la società A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 impugna il provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo di squalifica per tre gare effettive nei confronti del giocatore JAZOJ SAMUEL per aver colpito l'avversario con uno schiaffo al volto prima della battuta di un calcio di punizione, chiedendone la riduzione *“ritenendo decaduta l'aggravante del comportamento violento”*.

Con il reclamo la società afferma che le circostanze riportate nel referto di gara non sarebbero corrette: il giocatore JAZOJ SAMUEL avrebbe infatti soltanto allontanato con una spinta il giocatore avversario nel tentativo di liberarsi da una trattenuta prima di calciare la punizione, senza colpirlo

volontariamente, a differenza di quanto riportato dal Direttore di Gara nel referto. Tale versione dei fatti viene supportata da materiale video, agli atti, che viene visionato.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti di gara si

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorso è fondato.

Dalla disamina del filmato prodotto dalla reclamante emerge come la condotta del giocatore JAZOJ SAMUEL, che si concretizza in uno strattone/spinta rivolto all'avversario, pare effettivamente mirata ad un allontanamento del detto giocatore, da cui prende avvio e scaturisce il contrasto. Non si osserva la condotta dello "*schiaffo sul volto*" volontariamente inflitto all'avversario, come descritto nel referto di gara.

Pur trattandosi in ogni caso di un gesto violento ai sensi dell'art. 38 CGS, si ritiene che la condotta del giocatore JAZOJ SAMUEL debba essere qualificata come un tentativo di allontanamento a seguito di un contrasto avviato dall'avversario, che merita in ogni caso di essere sanzionato seppur nella misura ridotta di seguito riportata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta al giocatore JAZOJ SAMUEL a n. 2 (due) gare effettive.

In conseguenza dell'accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Federica Franchi)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 14 marzo 2024

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 29 febbraio 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



VARIAZIONI GARE

(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 29/2/2024)

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	8 R	ALPIGNANO	VOLPIANO PIANESE				SINTETICO "COMUNALE" GRUGLIASCO VIA LEONARDO DA VINCI 24
03/03/2024	8 R	AYGREVILLE CALCIO	VERBANIA CALCIO				SINTETICO "GRAND COMBIN" ROISAN FRAZIONE MOULIN 2/A

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	8 R	ACQUI F.C. SSDARL	SALUZZO				SINTETICO "BARISONE" ACQUI TERME VIA TRIESTE, 29

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	8 R	BAJO LA SERRA	VIRTUS VERCELLI				COMUNALE ALBIANO D'IVREA VIA VECCHIO NAVIGLIO
03/03/2024	8 R	GAGLIANICO C.S.I.	GATTINARA F.C.				COMUNALE BENNA VIALE VIARE LUNGHE
03/03/2024	8 R	QUARONESE	VALLE CERVO ANDORNO				BACCI VARALLO SESIA FRAZ. ROCCAPIETRA

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	8 R	MURAZZO	VALLE PO				SINTETICO "COMUNALE" VERZUOLO VIA XXV APRILE, 11
03/03/2024	8 R	CARRU	VALVERMENAGNA		16:30		SINTETICO "POCHISSIMO" FOSSANO CORSO TRENTO 45

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	----------

03/03/2024	8 R	EUROPA BEVINGROS ELEVEN	TASSAROLO				SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO" ALESSANDRIA VIA BONARDI - RIONE CRISTO
03/03/2024	8 R	ASCA	DON BOSCO ASTI		17:00		SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO" ALESSANDRIA VIA BONARDI - RIONE CRISTO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	6 R	US PROVIGEZZO	CASALE CORTE CERRO		17:15		SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI" DOMODOSSOLA PIAZZALE CUROTTI, 1

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	6 R	ACADEMY PRO VERCELLI	PRO PALAZZOLO		17:30		SINTETICO "ARDISSONE" VERCELLI VIA VICENZA 22

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	6 R	STRAMBINESE 1924	RIVER PLAINE				STEFANO GHIRELLI SAMONE VIA TRIPOLI

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	6 R	BORGATA CIT TURIN	CAPRIE GREEN CLUB CSA		17:00		
03/03/2024	6 R	LA NUOVA LANZESE	POLISPORTIVA B. CHIANOCCO		17:00		
03/03/2024	6 R	POLISPORTIVA SAN DONATO	SAN PAOLO TORINO		15:30		SINTETICO "RICONDA" TORINO CORSO LOMBARDIA 107

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	6 R	SAN BIAGIO	SAN BENIGNO		18:00		
03/03/2024	6 R	SPORTING SAVIGLIANO	SAN CHIAFFREDO				COMUNALE CAVALLERMAGGIORE VIA STADIO, LOC. SAN GIORGIO
03/03/2024	6 R	PIAZZA	OLIMPIC SALUZZO 1957				SINTETICO C11 "MONREGALE A" MONDOVI CORSO FRANCIA, 10

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	9 R	ACCADEMIA CASALE A R.L.	ACCADEMIA BORGOMANERO1961				SINTETICO "ERNESTO BIANCHI" CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	9 R	AYGREVILLE CALCIO	PIANEZZA				SINTETICO "GRAND COMBIN" ROISAN FRAZIONE MOULIN 2/A
03/03/2024	9 R	MAPPANESE	SPAZIO TALENT SOCCER		10:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	9 R	BUSCA 1920 A R.L.	A.C.CUNEO 1905 OLMO		14:30		SINTETICO "SECONDARIO FERRERO" BUSCA VIALE PIEMONTE SNC
02/03/2024	9 R	SAVIGLIANESE FBC 1919	BEIBORG		16:45		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/03/2024	6 R	CIGLIANO CALCIO	CAVAGLIA				PALESTRA STRAMBINO VIA MADONNA DEL ROSARIO 21

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	4 R	CITTA GIARDINO MARASSI 13	TOP FIVE S.R.L.		19:00		PALA SAN QUIRICO ASTI VIA CHIUMINATTI 31
05/03/2024	4 R	AURORA NICHELINO	SANTA RITA FUTSAL		21:30		

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	4 R	BULE'BELLINZAGO	ACADEMY PRO VERCELLI		15:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	4 R	CIT TURIN LDE	SAN GIORGIO PIOSSASCO				SINTETICO "RAPID" TORINO VIA OSOPPO 3

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	5 R	INDEPENDIENTE IVREA	ASTI		15:00		ROBERTO COGLIATI CASTELLAMONTE VIA DEL GHIARO INFERIORE, 3
02/03/2024	5 R	ACCADEMIA TORINO CALCIO	GRAVELLONA SAN PIETRO		18:00		

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/03/2024	6 R	ALBESE CALCIO	AREA CALCIO ALBA ROERO				PALA BOERI SETTIME FRAZ. MERIDIANA, REG. BONA 2

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REG.

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	7 R	SERMIG	A.S.D. LA BOLLENTE FUTSAL		15:00		
05/03/2024	7 R	ATLETICO TAURINENSE	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD		19:30		

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	8 R	ALBA CALCIO	ACCADEMIA CASALE A R.L.		10:00		

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	9 R	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	JUVENTUS DOMO				CAV. FRANCESCO ARDIZZONE CARESANA PIAZZA LEALI, 1
03/03/2024	9 R	IVREA CALCIO ASD	ACCADEMIA BORGOMANERO1961				DOMENICO ACCOTTO MONTALTO DORA VIA FOSSALE, REG. GHIARE
03/03/2024	9 R	ALICESE ORIZZONTI	A.S.D. CITTA DI COSSATO				FRANCESCO FORMIA TONENGO - MAZZE' STRADA PROVINCIALE PER MAZZE'

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	9 R	LASCARIS	BORGARO NOBIS 1965		10:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/03/2024	9 R	CIT TURIN LDE	VANCHIGLIA 1915		18:30		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	9 R	ALBESE CALCIO	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.		12:00		

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	9 R	IVREA CALCIO ASD	RG TICINO SSD S.R.L.				DOMENICO ACCOTTO MONTALTO DORA VIA FOSSALE, REG. GHIARE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	9 R	STRAMBINESE 1924	PIANEZZA		15:00		STEFANO GHIRELLI SAMONE VIA TRIPOLI

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	9 R	CIT TURIN LDE	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.				

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	9 R	ASTI	MONCALIERI CALCIO 1953				SINTETICO "BOSIA 2" ASTI VIA UGO FOSCOLO, 19

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	9 R	BULE'BELLINZAGO	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO				COMUNALE DORMELLETO VIA FEDERICO TESIO, 7
03/03/2024	9 R	A.S.D. CITTA DI COSSATO	RG TICINO SSD S.R.L.				SINTETICO "LEO GELONDO" COSSATO VIA PARLAMENTO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	9 R	PSG SSDARL	LASCARIS				PIERO DE PAOLI CHIERI VIA SAN SILVESTRO, 29

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	2 R	BORGOSIESIA CALCIO	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI		12:30		
03/03/2024	2 R	RG TICINO SSD S.R.L.	CALCIO VOGOGNA				SINTETICO "FORTINA ZANOLLI" OLEGGIO VIA CAMPO SPORTIVO 9
02/03/2024	2 R	JUVENTUS DOMO	GOZZANO S.S.D.AR.L.		16:30		
02/03/2024	2 R	JUNIOR TORRAZZA	UNION NOVARA		16:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	2 R	BEPPE VIOLA CALCIO	VALLE DI SUSÀ S.C.		12:00		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	2 R	ACQUI F.C. SSDARL	PSG SSDARL		16:45		

CAMPIONATO UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	1 A	PRO SESTO 13	CREMONESE 13		15:00		CAMPO BREDA "B" (SINTETICO) SESTO SAN GIOVANNI VIA MILANESE, 120
25/04/2024	1 R	CREMONESE 13	PRO SESTO 13		10:30		C.S. ORATORIO "SAN FRANCESCO" CREMONA VIA VILLA ANGIOLINA

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	1 A	ACADEMY PRO VERCELLI	ACF BIELLESE				ROBERTO PICCO TRINO VIALE FRATELLI BRIGNONE 1
03/03/2024	1 A	AOSTA CALCIO 511	CITTA DI BAVENO 1908 SSD		10:30		
03/03/2024	1 A	BULE'BELLINZAGO	VENARIA REALE				BULE SPORT VILLAGE BELLINZAGO NOVARESE STRADA PRIVATA CESARINA, 5
03/03/2024	1 A	INDEPENDIENTE IVREA	PIOSSASCO				FABIO RIZZO ROMANO CANAVESE VIA PONTE CHIUSELLA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	1 A	BOYS E GIRLS CALCIO	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.		16:00		

CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	6 R	L 84 S.S.D. S.R.L.	CASTELLAMONTE CALCIO A5		17:30		

CAMPIONATO UNDER 14 PRO

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/03/2024	6 R	ALESSANDRIA CALCIO1912SRL	VIRTUS ENTELLA S.R.L. 13		11:30		
03/03/2024	6 R	PRO VERCELLI 1892 S.RSQ.B	SPEZIA CALCIO S.R.L. 13		14:00		

							SINETICO "ARDISSONE" VERCELLI VIA VICENZA 22
03/03/2024	6 R	TORINO F.C. S.P.A.	PRO VERCELLI 1892 S.R.L.		11:00		VALENTINO MAZZOLA ORBASSANO VIA MARCONI, 15

CAMPIONATO UNDER 13 PRO

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	6 R	SAMPDORIA 13	TORINO F.C. S.P.A. SQ.B		14:30		
03/03/2024	6 R	ALESSANDRIA CALCIO1912SRL	VIRTUS ENTELLA S.R.L.13		11:30		
03/03/2024	6 R	PRO VERCELLI 1892 S.RSQ.B	SPEZIA CALCIO S.R.L. 13		12:00		SINETICO "ARDISSONE" VERCELLI VIA VICENZA 22

TORNEO ESORDIENTI CALCIO 5 PRIMAVERA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2024	1 A	VDL FIANO PLUS	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD		11:30		PALESTRA "SPORTING HOUSE" LA CASSA VIA COLVERSO

COPPA ITALIA DILETTANTI CAT. PROMOZIONE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/03/2024	1 R	CANELLI 1922	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.				

CALENDARIO GARE ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N.63 DEL 29 FEBBRAIO 2024

CAMPIONATO 51 CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A			DATA	ORA	
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	TOP FIVE S.R.L.	PALANOVARELLO	8/03/24	21:00	8R GRANOZZO CON MONTICELLO VIA DANTE GRAZIOSI, 2
GIOVANILE CENTALLO 2006	ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	PALAZZETTO DELLO SPORT	8/03/24	21:15	8R CENTALLO PIAZZA DON GERBAUDO, 13
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	FUTSAL SAVIGLIANO	PALATENDA "ANTONIO VIESTI"	8/03/24	21:30	8R DRUENTO VIA DONIZETTI, 12
POLISPORTIVA PASTA	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	PALESTRA "IQBAL MASIH"	8/03/24	21:15	8R PASTA - RIVALTA DI TORINO VIA LEOPARDI, 13
SERMIG	AURORA NICHELINO	PALASERMIG	8/03/24	21:00	8R TORINO VIA CARMAGNOLA, 27
SAN REMO 72 SRL	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	9/03/24	14:30	8R GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53

CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. CITTA DI COSSATO	VERBANIA CALCIO	EZIO ABATE	9/03/24	15:00	10R COSSATO FRAZIONE PASCHETTO
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	IVREA CALCIO ASD	FEDELE "NINO" MARGAROLI	9/03/24	14:30	10R BORGOMANERO VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI
ACCADEMIA CASALE A R.L.	PRO EUREKA	NATALE PALLI	9/03/24	15:00	10R CASALE MONFERRATO VIA BRUNO BUOZZI, 72
BIELLESE 1902	L.G. TRINO	SINTETICO C11 "CHIAVAZZA"	9/03/24	14:30	10R CHIAVAZZA - BIELLA VIALE VENEZIA
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	SINTETICO "GALLI"	9/03/24	15:00	10R BAVENO VIA SEGU'
PRO NOVARA	CRESCENTINESE	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	9/03/24	17:30	10R GRANOZZO CON MONTICELLO VIA D.GRAZIOSI
VOLPIANO PIANESE	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	SINTETICO "BERTOLOTTI"	9/03/24	16:30	10R VOLPIANO VIA SAN GRATO, 5

GIRONE B			DATA	ORA	
ALPIGNANO	LUCENTO	ALLENDE - ERBA NATURALE	9/03/24	15:00	10R ALPIGNANO VIA MIGLIARONE, 12
CENISIA A R.L.	SPAZIO TALENT SOCCER	SINTETICO "CENISIA"	9/03/24	15:00	10R TORINO VIA REVELLO
LASCARIS	ROSTA CALCIO	SINTETICO "SOFFIETTI B"	9/03/24	14:30	10R PIANEZZA VIA CLAVIERE 16

PIANEZZA	MAPPANESE	SINTETICO "COMUNALE B"	9/03/24 19:00 10R PIANEZZA	VIA FERRARI 3
POL. PARADISO COLLEGNO	BORGARO NOBIS 1965	SINTETICO "GALVANI"	9/03/24 17:00 10R COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
QUINCINETTO TAVAGNASCO	AYGREVILLE CALCIO	GIOVANNI CIPRIANO	9/03/24 15:00 10R QUINCINETTO	REG. GHIARO - VIA BREDDA
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	V.D.A. CHARVENSOD	COMUNALE	9/03/24 17:00 10R SAN GIORGIO CANAVESE	STRADA PER OZEGNA, 4

GIRONE C

DATA ORA

A.C.CUNEO 1905 OLMO	CARAGLIO CALCIO	COMUNALE	9/03/24 15:00 10R MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
ALBESE CALCIO	RORETESE 1975	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	9/03/24 15:00 10R ALBA	CORSO NINO BIXIO
BEIBORG	CHERASCHESE 1904	TOTTA	9/03/24 15:30 10R BORGARETTO - BEINASCO	VIA FRATELLI CERVI, 8
BSR GRUGLIASCO	AREA CALCIO ALBA ROERO	SINTETICO "COMUNALE"	9/03/24 18:00 10R GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	GIOVANILE CENTALLO 2006	SINTETICO "POCHISSIMO"	9/03/24 15:00 10R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
MONREGALE CALCIO	BUSCA 1920 A R.L.	PIERO GASCO	9/03/24 15:00 10R MONDOVI	VIA BORZINI, 14
NICHELINO HESPERIA	SAVIGLIANESE FBC 1919	GIORGIO FERRINI	9/03/24 17:30 10R NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17

GIRONE D

DATA ORA

ACQUI F.C. SSDARL	CALCIO NOVESE	SINTETICO "BARISONE"	9/03/24 14:30 10R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
ASCA	DORINA	RENATO CATTANEO	9/03/24 15:00 10R ALESSANDRIA	VIA MONTEVERDE 33
CANELLI 1922	PECETTO	SECONDARIO "SARDI"	9/03/24 15:00 10R CANELLI	VIA RICCADONNA 109/111
OVADESE SSDARL	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	CASTELVERO	9/03/24 15:00 10R CASTELLETTA D'ORBA	VIA LAVAGELLO, 48
PSG SSDARL	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	COMUNALE	9/03/24 15:00 10R PAVAROLO	VIA BALDISSERO
VANCHIGLIA 1915	MONCALIERI CALCIO 1953	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	9/03/24 16:15 10R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

CAMPIONATO EC ECCELLENZA

GIRONE A

DATA ORA

ALICесе ORIZZONTI	A.S.D. CITTA DI COSSATO	LUIGI SALUSSOLIA	10/03/24 14:30 9R ALICE CASTELLO	VIA COSSANO
-------------------	-------------------------	------------------	----------------------------------	-------------

BORGARO NOBIS 1965	ALPIGNANO	WALTER RIGHI	10/03/24 14:30	9R BORGARO TORINESE	VIA SANTA CRISTINA, 16
CALCIO SETTIMO	PRO EUREKA	PRIMO LEVI	10/03/24 14:30	9R SETTIMO TORINESE	VIA PRIMO LEVI, 6
LASCARIS	PRO NOVARA	SINTETICO "SOFFIETTI B"	10/03/24 14:30	9R PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	10/03/24 14:30	9R OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO 9
STRESA VERGANTE	AYGREVILLE CALCIO	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	10/03/24 14:30	9R ARONA - MERCURAGO	VIA CROSA
VERBANIA CALCIO	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO "CARLO PEDROLI"	10/03/24 14:30	9R VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10
VOLPIANO PIANESE	BIELLESE 1902	GOIA	10/03/24 14:30	9R VOLPIANO	VIA SAN GRATO
GIRONE B			DATA	ORA	
CHERASCHESE 1904	A.C.CUNEO 1905 OLMO	"EMILIO ROELLA" ERBA NATURALE	10/03/24 14:30	9R CHERASCO	VIA GIOLITTI, 6/A
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	CAVOUR	SINTETICO "POCHISSIMO"	10/03/24 14:30	9R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
LUESE CRISTO ALESSANDRIA	PRO VILLAFRANCA	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	10/03/24 14:30	9R ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO
PRO DRONERO	MORETTA	FILIPPO DRAGO	10/03/24 14:30	9R DRONERO	VIA PASUBIO, 34
S.D. SAVIO ASTI	ACQUI F.C. SSDARL	DON SODANO	10/03/24 14:30	9R ROCCHETTA TANARO	VIA DELLE CIAPPELLETTE
SALUZZO	GIOVANILE CENTALLO 2006	AMEDEO DAMIANO	10/03/24 14:30	9R SALUZZO	VIA DELLA CROCE
VANCHIGLIA 1915	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	10/03/24 14:30	9R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
VILLAFRANCA	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	MICHELE PIPINO	10/03/24 14:30	9R VILLAFRANCA PIEMONTE	VIA ALDO MORO 10

CAMPIONATO PR PROMOZIONE

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	L.G. TRINO	LIBERAZIONE	10/03/24 14:30	9R OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
BRIGA	CE.VER.SA.MA BIELLA	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R BRIGA NOVARESE	VIA ROMA, 63
CAMERI CALCIO	ARONA CALCIO	G.PAGGI	10/03/24 14:30	9R CAMERI	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO
CHIAVAZZESE 75	MOMO ATLETICO CALCIO	SINTETICO C11 "CHIAVAZZA"	10/03/24 14:30	9R CHIAVAZZA - BIELLA	VIALE VENEZIA
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	FULGOR RONCO VALDENGO	SINTETICO "GALLI"	10/03/24 14:30	9R BAVENO	VIA SEGU'

CITTA DI CASALE	VALDILANA BIOGLIESE	NATALE PALLI	10/03/24 14:30	9R CASALE MONFERRATO	VIA BRUNO BUOZZI, 72
DUFOUR VARALLO	VALDUGGIA CALCIO	BACCI	10/03/24 14:30	9R VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
JUVENTUS DOMO	FERIOLO CALCIO	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	10/03/24 14:30	9R DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1

GIRONE B

DATA ORA

BARCANOVA CALCIO	VALLORCO	SINTETICO "BARCANOVA"	10/03/24 14:30	9R TORINO	VIA OCCIMIANO 17
COLLERETTO G.PEDANEA	MONTANARO	INTERCOMUNALE CRESTELLA	10/03/24 15:00	9R DONNAS	VIA CRESTELLAZ, 12
IVREA CALCIO ASD	VILLARBASSE	GINO PISTONI	10/03/24 14:30	9R IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
LUCENTO	VENARIA REALE	SINTETICO "RICONDA"	10/03/24 14:30	9R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
POL.AD UNION BB VALLESUSA	DRUENTINA	LUIGI PORTIGLIATTI	10/03/24 14:30	9R BUSSOLENO	VIA CASCINA DEL GALLO 2
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	CAFASSE BALANGERO	FRANCO CERUTTI	10/03/24 14:30	9R SAN GIUSTO CANAVESE	VIA IV NOVEMBRE, 24
SPAZIO TALENT SOCCER	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "PELLERINA 1"	10/03/24 14:30	9R TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
V.D.A. CHARVENSOD	GASSINOSANRAFFAELE	SINTETICO "GUIDO SABA"	10/03/24 14:30	9R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109

GIRONE C

DATA ORA

ALBESE CALCIO	INFERNOTTO CALCIO	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	10/03/24 14:30	9R ALBA	CORSO NINO BIXIO
BUSCA 1920 A R.L.	PANCALIERICASTAGNOLE	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	10/03/24 14:30	9R BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SOMMARIVA PERNO	SINTETICO "CAVORETTO"	10/03/24 14:30	9R TORINO	CORSO SICILIA, 58
MONREGALE CALCIO	CARIGNANO A.S.D.	PIERO GASCO	10/03/24 14:30	9R MONDOVI	VIA BORZINI, 14
PEDONA BORGO S.D.	S.SEBASTIANO	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R BORGO SAN DALMAZZO	VIA VITTORIO VENETO
SAVIGLIANESE FBC 1919	LUSERNA	OTTAVIO MORINO	10/03/24 14:30	9R SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8
SCARNAFIGI	BENARZOLE 2012	COMUNALE "A.GASTALDI"	10/03/24 14:30	9R SCARNAFIGI	VIA XXV APRILE
VILLASTELLONE CARIGNANO	S.SECONDO A.S.D.	AUGUSTO BARBASSO	10/03/24 14:30	9R VILLASTELLONE	CORSO SAVONA 58

GIRONE D

DATA ORA

ARQUATESE VALLI BORBERA	KL PERTUSA	SINTETICO "EDOARDO GARRONE"	10/03/24 15:00	9R ARQUATA SCRIVIA	VIA PRATOLUNGO
CARRARA 90	CANELLI 1922	SINTETICO "CARRARA 90"	10/03/24 14:30	9R TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
CENISIA A R.L.	CASTELLAZZO B.DA	SINTETICO "CENISIA"	10/03/24 14:30	9R TORINO	VIA REVELLO
LESNA GOLD	CALCIO NOVESE	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	10/03/24 15:00	9R TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
PSG SSDARL	FELIZZANO 1920	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R PAVAROLO	VIA BALDISSERO
SAN GIACOMO CHIERI	ATLETICO TORINO SSD AR.L.	FONTANETO N.1	10/03/24 15:00	9R CHIERI	STRADA FONTANETO, 73
SANTOSTEFANESE	OVADESE SSDARL	GIGI POGGIO	10/03/24 14:30	9R SANTO STEFANO BELBO	VIA IV NOVEMBRE, 35/G
SPARTAK SAN DAMIANO	GAVIESE	NORINO FAUSONE	10/03/24 14:30	9R SAN DAMIANO D'ASTI	VIA EINAUDI, 7

CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA

GIRONE A			DATA	ORA	
BAGNELLA CALCIO 1972	PIEDIMULERA	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CALCIO VOGOGNA	VIRTUS VILLADOSSOLA	BONOMINI	10/03/24 14:30	9R VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
CARPIGNANO	COMIGNAGO CALCIO	NINO QUAGLIA	10/03/24 14:30	9R CARPIGNANO SESIA	VIA INDIPENDENZA
ORNAVASSESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
PERNATESE 1928	AGRANO SPORTIVA	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R PERNATE - NOVARA	STRADA OLEGGIO
SIZZANO	TREKATE CALCIO	ALFONSO BIANCHI	10/03/24 14:30	9R SIZZANO	VIA CHIOVINI, 19
UNION NOVARA	CANNOBIESE 1906	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R NOVARA	VIA RUZZANTE
VARZESE	CRODO	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA

GIRONE B			DATA	ORA	
AOSTA CALCIO 511	BAJO LA SERRA	FRAND GENISOT	10/03/24 15:00	9R MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO
FC VIGLIANO POLISPORTIVA	VALLE ELVO	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R VIGLIANO BIELLESE	VIALE ALPINI D'ITALIA
GATTINARA F.C.	IVREA BANCHETTE	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R GATTINARA	PIAZZA MOLINO, 4
LIVORNO FERRARIS BIANZE	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	G.BIGANDO	10/03/24 14:30	9R LIVORNO FERRARIS	VIA CESARE BATTISTI, 106

PONDERANO	GAGLIANICO C.S.I.	LUIGI MERONI	10/03/24 14:30	9R PONDERANO	STRADA VICINALE AL CIMITERO, 8
SANTHIA 1903	QUARONESE	PAIROTTO	10/03/24 14:30	9R SANTHIA	STRADA VECCHIA DI BIELLA 24
VALLE CERVO ANDORNO	CIGLIANO CALCIO	LA SALUTE	10/03/24 14:30	9R ANDORNO MICCA	VIA VERONA
VIRTUS VERCELLI	SERRAVALLESE 1922	SINTETICO "ARDISSONE"	10/03/24 14:30	9R VERCELLI	VIA VICENZA 22

GIRONE C

			DATA	ORA	
BOSCONERESE A.S.D.	VDL FIANO PLUS	COMUNALE	10/03/24	14:30	9R BOSCONERO VIA COSTANTINO NIGRA, 98
CASELLE CALCIO	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE	10/03/24	14:30	9R CASELLE T.SE VIA ALLE FABBRICHE, 127/129
CORIO	MAPPANESE	GIUSEPPE BERTOLONE	10/03/24	14:30	9R CORIO VIA REGIONE CASE TENQUA
JUNIOR TORRAZZA	SSD REAL ORIONE V.	MARIO PEDRALE	10/03/24	14:30	9R TORRAZZA PIEMONTE ZONA VIGNA - VIA F.COPPI
RIVER 1951	VALCHIUSELLA	SINTETICO "RIVER MOSSO"	10/03/24	14:30	9R TORINO VIA CAVAGNOLO 12/19
SAN MAURIZIO C.SE	AGLIE VALLE SACRA	COMUNALE	10/03/24	15:00	9R SAN MAURIZIO CANAVESE VIA CERETTA INFERIORE 36
SPORTIVA NOLESE	LA VISCHESI	LINO CERVA	10/03/24	14:30	9R NOLE VIA VOLONTARI DEL SANGUE 6
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	MATHI LANZESE	SINTETICO "ZANCANARO"	10/03/24	14:30	9R TORINO VIA DEI GLADIOLI 39/A

GIRONE D

			DATA	ORA	
BACIGALUPO	PIANEZZA	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	9/03/24	18:00	9R TORINO VIA BOSSOLI 76/B
BEPPE VIOLA CALCIO	CASELETTE	SINTETICO "BEPPE VIOLA"	10/03/24	14:30	9R TORINO VIA PALATUCCI 12
BSR GRUGLIASCO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SINTETICO "COMUNALE"	10/03/24	14:30	9R GRUGLIASCO VIA LEONARDO DA VINCI 24
CIT TURIN LDE	BARRACUDA	SINTETICO "CIT TURIN"	10/03/24	14:30	9R TORINO CORSO FERRUCCI 63
MIRAFIORI A.S.D.	VENAUS	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	10/03/24	14:30	9R TORINO VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
OLYMPIC COLLEGNO	OLIMPICA GRUGLIASCO	ALLENDE	10/03/24	14:30	9R COLLEGNO VIA TAMPELLINI, 41
POL. PARADISO COLLEGNO	SPORTING CLUB	SINTETICO "GALVANI"	10/03/24	14:30	9R COLLEGNO VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
TORINESE 1894 ASD	AVIGLIANESE	GLADIOLI	10/03/24	14:30	9R TORINO VIA DEI GLADIOLI 33/A

GIRONE E			DATA	ORA	
BUTTIGLIERESE 95	ROSTA CALCIO	PARCO MAFFEI	10/03/24	14:30	9R BUTTIGLIERA D'ASTI VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
FOOTBALL CLUB VIGONE	POLISPORTIVA GARINO	PEYRANI	10/03/24	14:30	9R VIGONE VIA SAN FRANCESCO 21
ORBASSANO CALCIO	POLISPORTIVA BRUINESE	COMUNALE "ALDO PORTA"	10/03/24	15:00	9R ORBASSANO VIA SILONE (EX NAZARIO SAURO)
PINEROLESE SPORT P.R.P.	PEROSA A.S.D.	RENATO AME'	10/03/24	14:30	9R PISCINA VIA BURIASCO
PRO POLONGHERA	NICHELINO HESPERIA	COMUNALE	10/03/24	14:30	9R POLONGHERA VIA BRAIDA
SAN BERNARDO	MONCALIERI CALCIO 1953	COMUNALE	10/03/24	14:30	9R SAN BERNARDO - CARMAGNOLA VIA DEL BRUCCIO, 36
TETTI FRANCESI RIVALTA	CUMIANA SPORT	GAETANO SCIREA	10/03/24	14:30	9R RIVALTA DI TORINO REG.SANGONE -VIA PIOSSASCO 135
TROFARELLO 1927	BRICHERASIO BIBIANA	VALENTINO MAZZOLA	10/03/24	15:00	9R TROFARELLO VIA TORRICELLI 22
GIRONE F			DATA	ORA	
AREA CALCIO ALBA ROERO	AMA BRENTA CEVA	SINTETICO "SAGLIETTI"	10/03/24	14:30	9R MUSSOTTO D'ALBA - ALBA VIA CESARE DEL PIANO
ATLETICO RACCONIGI	LANGA CALCIO	GRAZIANO TROMBETTA	10/03/24	14:30	9R RACCONIGI VIA PRINCIPESSA MAFALDA, 4
AZZURRA	TRE VALLI	FEDERICO ROCCIA	10/03/24	14:30	9R MOROZZO VIA ALDO VIGLIONE, 3
BISALTA	CARRU	COMUNALE	10/03/24	14:30	9R CHIUSA PESIO VIA CIRCONVALLAZIONE VIGNE
BOVES MDG CUNEO	MURAZZO	RENATO BOGGIONE	10/03/24	14:30	9R BOVES VIA PEVERAGNO, 75
SANT ALBANO	MARENE	DON EANDI	10/03/24	14:30	9R CENTALLO PIAZZA DON GERBAUDO
VALLE PO	VAL MAIRA	FELICE CACCIOLATTO	10/03/24	14:30	9R SANFRONT VIA MONTEBRACCO
VALVERMENAGNA	POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	FELICE BOSCO	10/03/24	14:30	9R ROBILANTE VIA DEI FERROVIERI 33
GIRONE G			DATA	ORA	
ATLETICO ACQUI F.B.C.	AURORACANOTTIERI PIZZERIA	SINTETICO "BARISONE"	10/03/24	18:00	9R ACQUI TERME VIA TRIESTE, 29
CAPRIATESE	EUROPA BEVINGROS ELEVEN	FRANCO MACCAGNO	10/03/24	14:30	9R CAPRIATA D'ORBA LOCALITA RONDANETO
COSTIGLIOLE F.C.	ANNONESE	COMUNALE	10/03/24	14:30	9R ISOLA D'ASTI STRADA ROVERI, S.S.ASTI-ALBA
DON BOSCO ASTI	POL. FRUGAROLESE	SINTETICO "BOSIA 2"	10/03/24	14:30	9R ASTI VIA UGO FOSCOLO, 19

FORTITUDO F.O.	CASSANO CALCIO	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R OCCIMIANO	VIA GERBIDA, 8
FULVIUS 1908	MONFERRATO	COMUNALE	10/03/24 14:30	9R VALENZA	VIA FONTANILE,VIA BATTEGAZZORE
SALE	MONCALVO CALCIO	DENIS BORTOLETTO	10/03/24 14:30	9R SALE	VIA BELLISOMI, 68
TASSAROLO	ASCA	LORENZO E PAOLO PERNIGOTTI	10/03/24 14:30	9R TASSAROLO	VIA VECCHIA NOVI, 4

CAMPIONATO 2K SECONDA CATEGORIA

GIRONE A			DATA	ORA	
CASALE CORTE CERRO	VOLUNTAS SUNA	COMUNALE	10/03/24 14:30	7R CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
CIREGGIO	ARMENO	COMUNALE	10/03/24 14:30	7R CRUSINALLO - OMEGNA	VIA VERTA
CREVOLESE A.S.D.	A C BORGO TICINO	COMUNALE	10/03/24 14:30	7R CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	US PROVIGEZZO	COMUNALE	9/03/24 20:30	7R PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
FONDOTOCE	CASTELLETTESSE	MANFREDI	10/03/24 14:30	7R VERBANIA - FONDOTOCE	VIA CANALE
RIVIERA D ORTA	SAN MAURIZIO CALCIO	COMUNALE	10/03/24 14:30	7R ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	MAGGIORA CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	10/03/24 14:30	7R ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7

GIRONE B			DATA	ORA	
BETTOLE	PALESTRO CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	9/03/24 18:30	7R BORGOSERIA	VIA MARCONI 1
BORGOLAVEZZARO	LUMELLOGNO	COMUNALE	10/03/24 14:30	7R BORGOLAVEZZARO	VIA MORTARA - S.S. 211
CANADA	ACADEMY PRO VERCELLI	COMUNALE	10/03/24 14:30	7R VILLATA	VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	VILLANOVA 2018 J	COMUNALE	10/03/24 14:30	7R NOVARA	VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO
PRO PALAZZOLO	CRESCENTINESE	PIERO GALLO	10/03/24 14:30	7R PALAZZOLO VERCELLESE	VIA TORINO, 26
RIVER SESIA CALCIO	PRO ROASIO ASD	COMUNALE "FRANCESCO MARZOLO"	10/03/24 14:30	7R RECETTO	VIA FIUME SESIA
RMANTIN	FBC OZZANO 1919 RONZONESE	ACHILLE VARZI	10/03/24 14:30	7R GALLIATE	VIA ADAMELLO, 38

GIRONE C			DATA	ORA	
----------	--	--	------	-----	--

ARDOR S. FRANCESCO	CALCIO LEINI	SINTETICO "DON BONETTO"	10/03/24 14:30	7R SAN FRANCESCO AL CAMPO	STRADA MILITARE 3
GRAND COMBIN	POLLONE	SINTETICO "GRAND COMBIN"	10/03/24 14:30	7R ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
IVECO GROUP CALCIO	LA CERVO	SISPORT CAMPO A	10/03/24 14:30	7R SETTIMO TORINESE	VIA SANTA CRISTINA 1
RIVER PLAINE	PONT DONNAS 2021	INTERCOMUNALE	10/03/24 14:30	7R BRISSOGNE	REG. PONTE - LOC. LES ILES
SAINT VINCENT CHATILLON	VALDIGNE MONTBLANC CALCIO	PERUCCA	10/03/24 14:30	7R SAINT VINCENT	VIA DELLA STAZIONE
SCIOLZE	POL. GRAND PARADIS	COMUNALE	10/03/24 14:30	7R SCIOLZE	STRADA BOCCHETTA
TORRI BIELLESI A.S.D.	STRAMBINESE 1924	CAV. ERMINIO QUARELLO	10/03/24 14:30	7R CANDELO	VIA SANTA MARIA, 92
GIRONE D			DATA	ORA	
ATLETICO ALPIGNANO	SUSA CALCIO	ALLENDE - ERBA NATURALE	10/03/24 14:30	7R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
CAPRIE GREEN CLUB CSA	G.A.R. REBAUDENGO	COMUNALE	10/03/24 15:00	7R CAPRIE	VIALE KENNEDY, 32
CIRIE CALCIO 1946	POLISPORTIVA SAN DONATO	VASITO BASTINO	10/03/24 14:30	7R CIRIE	VIA GRANDE TORINO, 12
DORINA	LA NUOVA LANZESE	SINTETICO "COLLETTA 1"	10/03/24 14:30	7R TORINO	VIA SIBILLA ALERAMO, 25
POLISPORTIVA B. CHIANOCCO	ATLETICO ROBASSOMERO	COMUNALE	10/03/24 15:00	7R CHIANOCCO	VIA TORRE 2
PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	CENTROCAMPO	BENDINI	10/03/24 14:30	7R COLLEGNO	VIA ANTICA DI RIVOLI, 15
SAN PAOLO TORINO	BORGATA CIT TURIN	SINTETICO "CARRARA 90"	10/03/24 17:30	7R TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
GIRONE E			DATA	ORA	
CHISONE CALCIO	BEIBORG	COMUNALE	10/03/24 14:30	7R ABBADIA ALPINA - PINEROLO	VIA FONTANINI
PIOSSASCO	ATLETICO VOLVERA CALCIO	COMUNALE	10/03/24 14:30	7R PIOSSASCO	VIA NINO COSTA 22
POLISPORT CASTAGNOLE	SISPORT S.P.A.	COMUNALE	10/03/24 15:00	7R CASTAGNOLE PIEMONTE	STRADA DEL PASCHETTO
ROLETTO VAL NOCE	GIAVENOCOAZZE	LELLO BARBERA	10/03/24 15:00	7R FROSSASCO	VIA DON R. ASVISIO, 4
SAN GIORGIO TORINO	CANDIOLO	SINTETICO "NITTI"	10/03/24 16:30	7R TORINO	VIA NITTI 6
VIANNEY	BRUNETTA CALCIO	SINTETICO "VIANNEY"	10/03/24 14:30	7R TORINO	VIA GIANELLI 8
VILLAR PEROSA	SAN GIORGIO PIOSSASCO	GAETANO SCIREA	10/03/24 14:30	7R VILLAR PEROSA	VIA GALILEO FERRARIS, 12

GIRONE F			DATA	ORA	
BANDITO SPORTGENTE	ELLEDI FC SSD RL	FOGLIATO	10/03/24	14:30	7R BRA VIA FRATELLI ROSSELLI, 6
MARENTINESE	SOMMARIVESE	GIANFRANCO GIANELLA	10/03/24	14:30	7R MARENTINO VIA PER MONTALDO
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	PECETTO	LUNGOTANARO	10/03/24	14:30	7R ASTI PIAZZALE TRAGHETTO
POLISPORTIVA MONTATESE	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	BEPPE VALSANIA	10/03/24	14:30	7R MONTA' VIA FERRUCCIO NOVO, 1
PRALORMO	ANDEZENO	COMUNALE	10/03/24	14:30	7R PRALORMO VIA POIRINO
SAN LUIGI SANTENA APS	STELLA MARIS	CAV. BALDASSARRE TESIO	10/03/24	14:30	7R SANTENA VIA VITTORIO VENETO, 31
SPORTROERO	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	"ESTERNO 2" ERBA NATURALE	10/03/24	14:30	7R BRA VIALE MADONNA FIORI, 91

GIRONE G			DATA	ORA	
OLIMPIC SALUZZO 1957	SAN BIAGIO	DOMENICO SAVIO	10/03/24	15:00	7R SALUZZO VIA DONAUDI, 36
ORANGE CERVERE	DOGLIANI CALCIO	COMUNALE	10/03/24	14:30	7R CERVERE VIA IV NOVEMBRE
PRO BROSSASCO	PIAZZA	SINTETICO "COMUNALE"	10/03/24	14:30	7R VERZUOLO VIA XXV APRILE, 11
RORETESE 1975	CARAGLIO CALCIO	CIRAVEGNA	10/03/24	14:30	7R RORETO - CHERASCO STRADA MALABAILA
SALICE	GARESSIO	SINTETICO "POCHISSIMO"	10/03/24	18:00	7R FOSSANO CORSO TRENTO 45
SAN BENIGNO	SPORTING SAVIGLIANO	COMUNALE	10/03/24	14:30	7R SAN BENIGNO - CUNEO VIA DELLE MONACHE
SAN CHIAFFREDO	VIRTUS BUSCA 2011	NATALE BERARDO	10/03/24	14:30	7R BUSCA VIA MONTE OLLERO, 12

GIRONE H			DATA	ORA	
A.C.BOSCHESE A R.L.	NIZZA VALLEBELBO	COMUNALE	10/03/24	14:30	7R BOSCO MARENGO STRADA GHIARE
ASD POL. SPINETTESE 2013	VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD	COMUNALE	10/03/24	14:30	7R SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA VIA QUARTIERUZZI, 81
CALLIANO CALCIO	VIGUZZOLESE	G.CERRUTI	10/03/24	14:30	7R CALLIANO - LOC. SAN DEFENDENTE VIA SAN PIETRO
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	SOLERO	BEPPE SPINOLA	10/03/24	14:30	7R CASTELNUOVO SCRIVIA VIA GRAMSCI, 3
JUNIOR ASCA	CASSINE	RENATO CATTANEO	10/03/24	14:30	7R ALESSANDRIA VIA MONTEVERDE 33

POZZOLESE	LIBARNA	PIER GIORGIO FRASSATI	10/03/24 14:30	7R POZZOLO FORMIGARO	VIA TORTONA 86
QUARGNENTO DILETTANTI	CASALNOCETO A.S.D.	FEDERICO ZAIO	10/03/24 14:30	7R QUARGNENTO	VIA SOLERO, 229

CAMPIONATO X8 UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A			DATA	ORA	
CHIVASSO CALCIO	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO "PASTORE"	9/03/24	17:30	9R CHIVASSO VIALE MATTEOTTI, 11
ACCADEMIA CASALE A R.L.	LIBARNA	COMUNALE	10/03/24	10:30	9R BORGO SAN MARTINO VIA ROMA, 1
CANELLI 1922	A.C.BOSCHESE A R.L.	SECONDARIO "SARDI"	10/03/24	10:30	9R CANELLI VIA RICCADONNA 109/111
LA NUOVA LANZESE	ALBA CALCIO	COMUNALE	10/03/24	10:30	9R LANZO TORINESE VIA DELLO SPORT 6

CAMPIONATO FR ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
ACADEMY PRO VERCELLI	TORINO WOMEN	SINTETICO "SILVIO PIOLA"	10/03/24	14:30	5R VERCELLI VIA MASSAUA
ACCADEMIA TORINO CALCIO	CASELLE CALCIO	SINTETICO "ATI CUS"	10/03/24	14:30	5R GRUGLIASCO VIA MILANO 61
ACF BIELLESE	UNION NOVARA	COMUNALE	10/03/24	15:00	5R PAVIGNANO - BIELLA STRADA DELLA BARAZZA
NOVESE CALCIO FEMMINILE	BULE'BELLINZAGO	GIRARDENGO	10/03/24	14:30	5R NOVI LIGURE VIA CRISPI 27

GIRONE B			DATA	ORA	
FEMMINILE JUVENTUS TORINO	RIVOLI CALCIO	ARISTIDE FACCIOLI	10/03/24	15:00	5R TORINO VIA FACCIOLI, 72/A
FOOT BALL CLUB RIVSESE	TORINO F.C. S.P.A.	COMUNALE	10/03/24	14:30	5R BURIASCO VIA DEL CIMITERO
RACCO 86	CIT TURIN LDE	DE GASPERI	10/03/24	15:00	5R RACCONIGI VIA ALCIDE DE GASPERI
SAN GIORGIO PIOSSASCO	AREA CALCIO ALBA ROERO	SPINELLI	10/03/24	14:30	5R BEINASCO VIA SERAFINO 1

CAMPIONATO JF JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
ACCADEMIA TORINO CALCIO	INDEPENDIENTE IVREA	SINTETICO "ATI CUS"	9/03/24	14:30	6R GRUGLIASCO VIA MILANO 61
ASTI	MONCALIERI CALCIO 1953	COMUNALE	9/03/24	15:00	6R CELLE ENOMONDO STRADA VAL DEL POZZO, 9
RIVOLI CALCIO	ALESSANDRIA	GIUSEPPE VAVASSORI	9/03/24	17:30	6R RIVOLI VIA ISONZO 35/A
BOYS E GIRLS CALCIO	TORINO F.C. S.P.A.	GIOVANNI MERLINO	10/03/24	14:30	6R MOLARE VIALE CAMPI SPORTIVI
GRAVELLONA SAN PIETRO	TROFARELLO 1927	LUCCHINI	10/03/24	15:00	6R GRAVELLONA TOCE VIA FRANCESCO ALBERTINI

CAMPIONATO 52 CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A			DATA	ORA	
AURORA SAN GILLIO	FONTA	PALAZZETTO BARERA	11/03/24	21:00	7R BRIONE - VAL DELLA TORRE VIA GIOVETTO, 3
PRO VERCELLI C5	FUTSAL BORGO TICINO	PALESTRA C5 BERTINETTI	11/03/24	21:15	7R VERCELLI VIA DEGLI ZUAVI, 1
REAL SCORPION	ATLETICO TAURINENSE	PALESTRA C5 "COMUNALE"	11/03/24	21:00	7R CARAVINO PIAZZA SANDRO PERTINI
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	FUTSAL CLUB SANTHIA	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	11/03/24	21:00	7R BRANDIZZO VIA MALONETTO 67/B
VENARIA REALE	VALDOSTANA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	11/03/24	21:00	7R GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53

GIRONE B			DATA	ORA	
GEAR FUCSIA NIZZA	ALBESE CALCIO	PALESTRA C5 "MORINO"	11/03/24	21:00	7R NIZZA MONFERRATO VIA DON CELI
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	SPORTING ORBASSANO SSDARL	PALAMAFFEI	11/03/24	21:00	7R BUTTIGLIERA D'ASTI VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
POL LIBERTAS ANTIGNANO	ITAR FUTSAL	PALA BOERI	11/03/24	21:00	7R SETTIME FRAZ. MERIDIANA, REG. BONA 2
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	FUTSAL BUSCA	PALASPORT C5 "CAMUSSO"	12/03/24	21:00	7R CUMIANA VIA S.GIUSEPPE, 133/6
AREA CALCIO ALBA ROERO	ONNISPORT CLUB	PALESTRA C5 "BOBLINGEN"	12/03/24	21:30	7R ALBA VIA TEODORO BUBBIO, 20

CAMPIONATO 5P CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE A			DATA	ORA	
SAINT VINCENT CHATILLON	VOLUNTAS NOVARA	PALAIS SAINT VINCENT	9/03/24	19:00	5R SAINT VINCENT VIA TRENTO, 7

CERES CALCIO A 5	LEINI 96	COMUNALE SINTETICO C5	11/03/24 21:00	5R CERES	PIAZZA GRANDE TORINO
RG TICINO SSD S.R.L.	COSSATESE	PALAZZETTO L84	11/03/24 21:00	5R VOLPIANO	CORSO PIEMONTE 10
VALTOURNENCHE CALCIO A 5	ROMENTINO C5 ASD	PALAZZETTO POLIVALENTE	11/03/24 20:30	5R VALTOURNENCHE	PIAZZA CARREL, 5

GIRONE B

DATA ORA

CH4 SPORTING CLUB	CSF V-MAT C 5	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	9/03/24 15:00	5R TORINO	VIA TROFARELLO, 10
LISONDRIA	CASTELNUOVO A.S.D.	PALESTRA CAMPO ATLETICA	10/03/24 15:00	5R ALESSANDRIA	VIA MASSOBRIO 28
POLISPORTIVA BARDONECCHIA	ACADEMY VENARIA FUTSAL	PALAZZETTO DELLO SPORT	11/03/24 20:30	5R BARDONECCHIA	VIA MALLÉN, 1
VALLE STURA CALCIO	A. S. D. FUTSAL BUSSOLENO	PALAZZETTO POLIVALENTE	12/03/24 21:00	5R DEMONTE	VIA PASCHERO, 7

CAMPIONATO X5 REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A

DATA ORA

AOSTA CALCIO 511	ATLETICO TAURINENSE	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	10/03/24 20:30	7R MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO
LEINI 96	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	PALESTRA MAGGIORE	10/03/24 21:00	7R LEINI	VIA VOLPIANO, 38 BIS
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	CIGLIANO CALCIO	PALAWAVE	11/03/24 21:15	7R ROSTA	VIA PONATA, 65
CAVAGLIA	U.S. SAINT PIERRE	PALESTRA C5 "COMUNALE"	11/03/24 21:00	7R CAVAGLIA'	VIA GIUSEPPE PELLA

GIRONE B

DATA ORA

ELLEDI FC SSD RL	AURORA NICHELINO	PALASPORT	8/03/24 21:30	5R CARAMAGNA PIEMONTE	VIA CARMAGNOLA, 5
TOP FIVE S.R.L.	LISONDRIA	SPORTING GRUGLIASCO - CAMPO 2	8/03/24 21:15	5R GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53
ORANGE FUTSAL ASTI	CITTA GIARDINO MARASSI 13	PALA SAN QUIRICO	11/03/24 21:30	5R ASTI	VIA CHIUMINATTI 31
SANTA RITA FUTSAL	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	PALABEINASCO	12/03/24 21:30	5R BEINASCO	VIA PIO LA TORRE, 3

CAMPIONATO VM REGIONALE UNDER 21 C5 MASCHILE

GIRONE A

DATA ORA

ATLETICO TAURINENSE	FUTSAL FUCSIA NIZZA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	9/03/24 19:00	2R GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53
TOP FIVE S.R.L.	POLISPORTIVA PASTA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	10/03/24 15:00	2R GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53

CAMPIONATO J5 UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCH

GIRONE A			DATA	ORA	
AURORA NICHELINO	VENARIA REALE	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	9/03/24 15:00	8R NICHELINO	VIA CACCIATORI, 21/2
ORATORIO SANT ANNA - APS	ITAR FUTSAL	SINTETICO C5 SANT'ANNA 1	9/03/24 18:00	8R TORINO	VIA BRIONE 40
TOP FIVE S.R.L.	SERMIG	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	9/03/24 17:00	8R GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53
A.S.D. LA BOLLENTE FUTSAL	ATLETICO TAURINENSE	PALESTRA C5 "MORINO"	10/03/24 15:00	8R NIZZA MONFERRATO	VIA DON CELI
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	FUTSAL SAVIGLIANO	PALESTRA "SPORTING HOUSE"	10/03/24 16:00	8R LA CASSA	VIA COLVERSO
SALUZZO	POLISPORTIVA PASTA	PALESTRA C5 "EINAUDI"	10/03/24 11:15	8R SALUZZO	VIA CORRADO SEGRE, 10

• SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO BR ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
BULE'BELLINZAGO	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	COMUNALE - ERBA NATURALE	9/03/24 14:30	10R BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI, 100
GOZZANO S.S.D.AR.L.	BORGOSIESIA CALCIO	COMUNALE	9/03/24 14:30	10R GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
IVREA CALCIO ASD	ARQUATESE VALLI BORBERA	GINO PISTONI	9/03/24 15:00	10R IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
RG TICINO SSD S.R.L.	A.S.D. CITTA DI COSSATO	SINTETICO "NOVARELLO A - N°3"	9/03/24 15:00	10R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA DANTE GRAZIOSI
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	BIELLESE 1902	SINTETICO "COMUNALE"	9/03/24 16:30	10R ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7
UNION NOVARA	DIABOLETTICALCIO VERCELLI	COMUNALE	9/03/24 15:00	10R NOVARA	VIA RUZZANTE
VERBANIA CALCIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	COMUNALE	9/03/24 15:00	10R VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

GIRONE B			DATA	ORA	
----------	--	--	------	-----	--

AYGREVILLE CALCIO	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "GRAND COMBIN"	9/03/24 15:00 10R ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMP	CASELLE CALCIO	POLIVALENTE (EX RUGBY)	9/03/24 15:00 10R AOSTA	REG.TZAMBERLET, CORSO LANCIERI
GASSINOSANRAFFAELE	STRAMBINESE 1924	SINTETICO "BERTOLINI"	9/03/24 18:00 10R GASSINO TORINESE	VIA DIAZ
PIANEZZA	VOLPIANO PIANESE	SINTETICO "COMUNALE B"	9/03/24 17:00 10R PIANEZZA	VIA FERRARI 3
PRO EUREKA	VENARIA REALE	RENZO VALLA	9/03/24 15:00 10R SETTIMO TORINESE	VIA CASCINA NUOVA 59
V.D.A. CHARVENSOD	LASCARIS	SINTETICO "GUIDO SABA"	9/03/24 15:00 10R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VALLORCO	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	CARLIN BERGOGLIO	9/03/24 17:00 10R CUORGNE'	VIA BRAGGIO 6, REG. SAVARIO
GIRONE C			DATA	ORA
ALPIGNANO	LUCENTO	ALLENDE - ERBA NATURALE	9/03/24 14:30 10R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
BACIGALUPO	POL. PARADISO COLLEGNO	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	9/03/24 15:00 10R TORINO	VIA BOSSOLI 76/B
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	CIT TURIN LDE	SINTETICO "CAVORETTO"	9/03/24 17:30 10R TORINO	CORSO SICILIA, 58
CENISIA A R.L.	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "CENISIA"	9/03/24 17:00 10R TORINO	VIA REVELLO
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	KL PERTUSA	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	9/03/24 15:00 10R TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
ROSTA CALCIO	MIRAFIORI A.S.D.	COMUNALE	9/03/24 15:00 10R ROSTA	VIA PONATA, 65
SPAZIO TALENT SOCCER	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "PELLERINA 1"	9/03/24 14:30 10R TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
GIRONE D			DATA	ORA
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	PINEROLO	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	9/03/24 15:00 10R BRA	VIALE MADONNA DEI FIORI
CHERASCHESE 1904	NICHELINO HESPERIA	SINTETICO "ROELLA"	9/03/24 15:00 10R CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	FOOTBALL CLUB VIGONE	SINTETICO "POCHISSIMO"	9/03/24 17:30 10R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "COMUNALE"	9/03/24 15:30 10R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
PEDONA BORGO S.D.	CHISOLA CALCIO	SINTETICO "SPORTING CUNEO"	9/03/24 17:15 10R S.ROCCO CASTAGNARETTA - CUNEO	VIA SAN MAURIZIO, 33
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	POLISPORTIVA GARINO	COMUNALE	9/03/24 15:00 10R SAN GIORGIO CANAVESE	STRADA PER OZEGNA, 4
SALUZZO	BORGARO NOBIS 1965	SINTETICO C11 "DAMIANO 2"	9/03/24 15:30 10R SALUZZO	VIA DELLA CROCE, 61/E

GIRONE E			DATA	ORA		
ALBA CALCIO	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	SINTETICO "ACQUEDOTTO"	9/03/24	15:00	10R ALBA	VIA DELL'ACQUEDOTTO
CALCIO NOVESE	ACQUI F.C. SSDARL	SINTETICO "SAN MARZIANO"	9/03/24	15:00	10R NOVI LIGURE	VIA SAN MARZIANO
CHIERI	ASTI	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	9/03/24	18:15	10R CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	DON BOSCO ALESSANDRIA	COMUNALE	9/03/24	15:00	10R MANDROGNE - ALESSANDRIA	STRADA RAGGI 8
MONCALIERI CALCIO 1953	SAN GIACOMO CHIERI	TESTONA	9/03/24	17:00	10R MONCALIERI - LOC. TESTONA	VIA F. CONFALONIERI, 9
OVADESE SSDARL	ASCA	MOCCAGATTA	9/03/24	15:00	10R OVADA	VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 1
SCA ASTI	ALBESE CALCIO	COMUNALE	9/03/24	15:00	10R ISOLA D'ASTI	STRADA ROVERI, S.S.ASTI-ALBA

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA		
JUVENTUS DOMO	BIELLESE 1902	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	9/03/24	18:15	10R DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
A.S.D. CITTA DI COSSATO	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	FAUSTO BERTOLONE	10/03/24	10:30	10R MOTTALCIATA	VIA MORICCO, 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	10/03/24	10:30	10R BORGOMANERO	VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
ACCADEMIA CASALE A R.L.	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	10/03/24	10:30	10R CASALE MONFERRATO	VIA DE CRISTOFORIS 12/14
GRAVELLONA SAN PIETRO	IVREA CALCIO ASD	BOROLI	10/03/24	10:30	10R GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
LIBERTAS RAPID	DIABOLETTICALCIO VERCELLI	COMUNALE	10/03/24	10:30	10R TORRION QUARTARA - NOVARA	STRADA VICINALE AGOGNA
RG TICINO SSD S.R.L.	ALICESE ORIZZONTI	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	10/03/24	10:30	10R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI

GIRONE B			DATA	ORA		
V.D.A. CHARVENSOD	VENARIA REALE	SINTETICO "GUIDO SABA"	9/03/24	17:30	10R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	PIANEZZA	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	10/03/24	10:30	10R SAN MAURO TORINESE	PARCO LUIGI EINAUDI
BORGARO NOBIS 1965	VOLPIANO PIANESE	WALTER RIGHI	10/03/24	10:30	10R BORGARO TORINESE	VIA SANTA CRISTINA, 16
GASSINOSANRAFFAELE	CASELLE CALCIO	SINTETICO "BERTOLINI"	10/03/24	10:30	10R GASSINO TORINESE	VIA DIAZ

GOZZANO S.S.D.AR.L.	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	COMUNALE	10/03/24 10:30 10R GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
POL. PARADISO COLLEGNO	PRO EUREKA	SINTETICO "GALVANI"	10/03/24 10:30 10R COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	LASCARIS	SINTETICO "DON BONETTO"	10/03/24 11:00 10R SAN FRANCESCO AL CAMPO	STRADA MILITARE 3
GIRONE C			DATA ORA	
ALPIGNANO	BEIBORG	ALLENDE - ERBA NATURALE	10/03/24 11:30 10R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
AVIGLIANESE	KL PERTUSA	COMUNALE	10/03/24 10:30 10R AVIGLIANA	VIA GIOVANNI SUPPO, 10
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	CENISIA A R.L.	SINTETICO "CAVORETTO"	10/03/24 11:00 10R TORINO	CORSO SICILIA, 58
CIT TURIN LDE	MIRAFIORI A.S.D.	SINTETICO "CIT TURIN"	10/03/24 10:45 10R TORINO	CORSO FERRUCCI 63
LUCENTO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SINTETICO "RICONDA"	10/03/24 10:30 10R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
POLISPORTIVA BRUINESE	ROSTA CALCIO	COMUNALE	10/03/24 10:30 10R BRUINO	VIA PIOSSASCO, 35
VANCHIGLIA 1915	BACIGALUPO	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	10/03/24 10:30 10R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
GIRONE D			DATA ORA	
CHISOLA CALCIO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "DINO MAROLA"	10/03/24 10:30 10R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	SAVIGLIANESE FBC 1919	COMUNALE	10/03/24 10:30 10R SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	POLISPORTIVA GARINO	SINTETICO "POCHISSIMO"	10/03/24 10:00 10R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	CHERASCHESE 1904	SINTETICO "COMUNALE"	10/03/24 10:30 10R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
PINEROLO	MONREGALE CALCIO	BARBIERI	10/03/24 10:30 10R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
SALICE	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	COMUNALE	10/03/24 10:00 10R SAN SEBASTIANO - FOSSANO	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
VILLAFRANCA	CARAGLIO CALCIO	MICHELE PIPINO	10/03/24 10:30 10R VILLAFRANCA PIEMONTE	VIA ALDO MORO 10
GIRONE E			DATA ORA	
ALBESE CALCIO	FORTITUDO F.O.	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	10/03/24 10:30 10R ALBA	CORSO NINO BIXIO
AREA CALCIO ALBA ROERO	PECETTO	SINTETICO "SAGLIETTI"	10/03/24 10:30 10R MUSSOTTO D'ALBA - ALBA	VIA CESARE DEL PIANO

ASCA	DERTONA CALCIO GIOVANILE	FRACCHIA	10/03/24 10:30 10R PIOVERA	VIA BALBI 3
ASTI	ACQUI F.C. SSDARL	SINTETICO "BOSIA 2"	10/03/24 10:30 10R ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
CALCIO NOVESE	CHIERI	SINTETICO "SAN MARZIANO"	10/03/24 10:30 10R NOVI LIGURE	VIA SAN MARZIANO
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	ALBA CALCIO	COMUNALE	10/03/24 10:30 10R MANDROGNE - ALESSANDRIA	STRADA RAGGI 8
SAN GIACOMO CHIERI	SCA ASTI	FONTANETO N.1	10/03/24 10:00 10R CHIERI	STRADA FONTANETO, 73

CAMPIONATO GA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION.

GIRONE A			DATA	ORA	
SANTHIA 1903	JUVENTUS DOMO	PAIROTTO	9/03/24 16:00 10R	SANTHIA	STRADA VECCHIA DI BIELLA 24
ALICESE ORIZZONTI	A.S.D. CITTA DI COSSATO	LUIGI SALUSSOLIA	10/03/24 10:30 10R	ALICE CASTELLO	VIA COSSANO
BORGOSIESA CALCIO	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO "COMUNALE"	10/03/24 10:00 10R	BORGOSIESA	VIA MARCONI 1
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	SPORTIVA CALTIGNAGA	SINTETICO "GALLI"	10/03/24 10:30 10R	BAVENO	VIA SEGU'
GOZZANO S.S.D.AR.L.	BIELLESE 1902	COMUNALE	10/03/24 10:30 10R	GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	10/03/24 10:30 10R	OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO 9
VERBANIA CALCIO	RG TICINO SSD S.R.L.	COMUNALE	10/03/24 10:30 10R	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
GIRONE B			DATA	ORA	
ATLETICO C.B.L.	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	GIACOMO BOSSO	10/03/24 10:30 10R	MATHI	VIA COMM. GIOVANNI SELVA, 25
IVREA CALCIO ASD	GASSINOSANRAFFAELE	GINO PISTONI	10/03/24 10:30 10R	IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
PRO EUREKA	V.D.A. CHARVENSOD	RENZO VALLA	10/03/24 10:30 10R	SETTIMO TORINESE	VIA CASCINA NUOVA 59
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	POL. PARADISO COLLEGNO	COMUNALE	10/03/24 10:30 10R	SAN GIORGIO CANAVESE	STRADA PER OZEGNA, 4
STRAMBINESE 1924	OLYMPIC COLLEGNO	GIUSEPPE BERTOTTI	10/03/24 10:30 10R	STRAMBINO	VIA 1^ MAGGIO
VENARIA REALE	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "DON MOSSO 4"	10/03/24 10:30 10R	VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE
VOLPIANO PIANESE	BORGARO NOBIS 1965	SINTETICO "BERTOLOTTI"	10/03/24 10:30 10R	VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5

GIRONE C			DATA	ORA		
VALLE DI SUSÀ S.C.	POLISPORTIVA BRUINESE	LUIGI PORTIGLIATTI	9/03/24	15:00	10R BUSSOLENO	VIA CASCINA DEL GALLO 2
BSR GRUGLIASCO	ALPIGNANO	SINTETICO "COMUNALE"	10/03/24	11:30	10R GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
CENISIA A R.L.	LUCENTO	SINTETICO "CENISIA"	10/03/24	10:30	10R TORINO	VIA REVELLO
LASCARIS	CIT TURIN LDE	SINTETICO "SOFFIETTI B"	10/03/24	10:30	10R PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
MIRAFIORI A.S.D.	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	10/03/24	11:00	10R TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
PSG SSDARL	SISPORT S.P.A.	FERRINI	10/03/24	10:30	10R PINO TORINESE	VIA VALLE MIGLIORETTI 36
ROSTA CALCIO	VANCHIGLIA 1915	COMUNALE	10/03/24	10:00	10R ROSTA	VIA PONATA, 65
GIRONE D			DATA	ORA		
CUMIANA SPORT	CHISOLA CALCIO	COMUNALE	9/03/24	15:00	10R AIRASCA	VIA DELLA STAZIONE, 69
A.C.CUNEO 1905 OLMO	CANDIOLO	COMUNALE	10/03/24	10:30	10R MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
BUSCA 1920 A R.L.	PEDONA BORGO S.D.	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO"	10/03/24	10:30	10R BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC
CHERASCHESE 1904	GIOVANILE CENTALLO 2006	SINTETICO "ROELLA"	10/03/24	10:30	10R CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
MONREGALE CALCIO	PINEROLO	SINTETICO C11 "MONREGALE A"	10/03/24	10:30	10R MONDOVI	CORSO FRANCIA, 10
MOREVILLA	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	SINTETICO "FORNACE"	10/03/24	10:00	10R MORETTA	VIA FORNACE, 1/BIS
NICHELINO HESPERIA	SAVIGLIANESE FBC 1919	GIORGIO FERRINI	10/03/24	10:30	10R NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
GIRONE E			DATA	ORA		
ACQUI F.C. SSDARL	SPARTAK SAN DAMIANO	SINTETICO "BARISONE"	10/03/24	10:30	10R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
ALBA CALCIO	SAN GIACOMO CHIERI	SINTETICO "ACQUEDOTTO"	10/03/24	10:30	10R ALBA	VIA DELL'ACQUEDOTTO
CHIERI	CALCIO NOVESE	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	10/03/24	10:30	10R CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
DON BOSCO ALESSANDRIA	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	10/03/24	10:30	10R ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA ASTI		COMUNALE	10/03/24	10:30	10R VILLANOVA D'ASTI	STRADA MEZZALUNA 13
MONCALIERI CALCIO 1953	ASCA	DOMENICO RUSSO - EX VIGNOTTO	10/03/24	10:30	10R MONCALIERI	VIA VICO

SCA ASTI

LENCI POIRINO O.N.L.U.S. COMUNALE

10/03/24 10:30 10R ISOLA D'ASTI

STRADA ROVERI, S.S.ASTI-ALBA

CAMPIONATO YU UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR

GIRONE A			DATA	ORA		
PARMA CALCIO 1913 13	GENOA CRICKET 13	CENTRO SPORTIVO "IL NOCE"	9/03/24	18:00	2A NOCETO	VIA ALBERTO SORDI, 1
JUVENTUS F.C. SPA	CREMONESE 13	SINTETICO "GARINO"	10/03/24	17:30	2A GARINO - VINOVO	VIA SOTTI 22
PRO SESTO 13	COMO 1907 13	CAMPO BREDA "B" (SINTETICO)	10/03/24	11:00	2A SESTO SAN GIOVANNI	VIA MILANESE, 120
SAMPDORIA 13	TORINO F.C. S.P.A.	SINTETICO F.M. BOERO	10/03/24	11:30	2A GENOVA	VIA DI PINO 35

CAMPIONATO UX UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

GIRONE A			DATA	ORA		
ACF BIELLESE	AOSTA CALCIO 511	SQ.B COMUNALE	9/03/24	15:00	2A PAVIGNANO - BIELLA	STRADA DELLA BARAZZA
QUARONESE	INDEPENDIENTE IVREA	BERTINI	9/03/24	14:30	2A QUARONA	VIA PRATI DELLA VALLE
VENARIA REALE	SQ.B RIVOLI CALCIO	SINTETICO "DON MOSSO 4"	9/03/24	17:00	2A VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	BULE'BELLINZAGO	SQ.B SINTETICO "GALLI"	10/03/24	17:30	2A BAVENO	VIA SEGU'
PIOSSASCO	ACADEMY PRO VERCELLI	COMUNALE	10/03/24	10:30	2A PIOSSASCO	VIA NINO COSTA 22
GIRONE B			DATA	ORA		
ALESSANDRIA	BOYS E GIRLS CALCIO	"AGAPE - EX CASERMETTE"	9/03/24	15:00	2A ALESSANDRIA	VIA G. FALCONE, 43
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	ASD PINEROLO WOMEN	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	9/03/24	15:00	2A BRA	VIALE MADONNA DEI FIORI
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	DON BOSCO ALESSANDRIA	SINTETICO "PARCO GIOVENTU"	9/03/24	17:00	2A CUNEO	VIA PORTA MONDOVI 15
SCA ASTI	SQ.B ACCADEMIA TORINO CALCIO	SINTETICO ADB C11 CORSO ALBA	9/03/24	14:00	2A ASTI	STRADA SAN BERNARDINO 16
BORGO VITTORIA CIT TURIN	AREA CALCIO ALBA ROERO	SINTETICO "CIT TURIN"	10/03/24	17:00	2A TORINO	CORSO FERRUCCI 63

CAMPIONATO HR GIOVANISS. B UNDER 14 REGION.

GIRONE A			DATA	ORA	
BIELLESE 1902	BORGOSIESIA CALCIO	SINTETICO "53° FANTERIA"	9/03/24	14:30	3R BIELLA CORSO 53° FANTERIA
CALCIO VOGOGNA	JUVENTUS DOMO	ANGELO TERZI	9/03/24	15:00	3R PIEDIMULERA VIA BRAILLE, LOC. MOIACHINA
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	RG TICINO SSD S.R.L.	CAV. FRANCESCO ARDIZZONE	9/03/24	15:00	3R CARESANA PIAZZA LEALI, 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	10/03/24	14:30	3R BORGOMANERO VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
BULE'BELLINZAGO	FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	COMUNALE - ERBA NATURALE	10/03/24	11:30	3R BELLINZAGO NOVARESE VIA CAMERI, 100
GOZZANO S.S.D.AR.L.	JUNIOR TORRAZZA	COMUNALE	10/03/24	14:30	3R GARGALLO VIA DON MINZONI, 43
UNION NOVARA	A.S.D. CITTA DI COSSATO	COMUNALE	10/03/24	10:30	3R SAN PIETRO MOSEZZO VIA ROMA 1
GIRONE B			DATA	ORA	
AOSTA CALCIO 511	BORGARO NOBIS 1965	FRAND GENISOT	10/03/24	15:00	3R MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO
AYGREVILLE CALCIO	PRO EUREKA	SINTETICO "GRAND COMBIN"	10/03/24	15:00	3R ROISAN FRAZIONE MOULIN 2/A
PIANEZZA	VOLPIANO PIANESE	SINTETICO "COMUNALE B"	10/03/24	15:00	3R PIANEZZA VIA FERRARI 3
QUINCINETTO TAVAGNASCO	V.D.A. CHARVENSOD	ETTORE GIUGLER	10/03/24	14:30	3R SETTIMO VITONE FRAZ. MONTESTRUTTO
SAN GALLO SETTIMO	ATLETICO C.B.L.	RENZO VALLA	10/03/24	15:00	3R SETTIMO TORINESE VIA CASCINA NUOVA 59
STRAMBINESE 1924	ALPIGNANO	GIUSEPPE BERTOTTI	10/03/24	15:00	3R STRAMBINO VIA 1^ MAGGIO
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	LASCARIS	SINTETICO "DON BONETTO"	10/03/24	15:00	3R SAN FRANCESCO AL CAMPO STRADA MILITARE 3
GIRONE C			DATA	ORA	
BARCANOVA CALCIO	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "BARCANOVA"	10/03/24	15:00	3R TORINO VIA OCCIMIANO 17
CENISIA A R.L.	BEPPE VIOLA CALCIO	SINTETICO "CENISIA"	10/03/24	16:30	3R TORINO VIA REVELLO
LUCENTO	POLISPORTIVA BRUINESE	SINTETICO "RICONDA"	10/03/24	17:00	3R TORINO CORSO LOMBARDIA 107
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SPAZIO TALENT SOCCER	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	10/03/24	17:30	3R TORINO VIA MONTE ORTIGARA 78
ROSTA CALCIO	BEIBORG	COMUNALE	10/03/24	14:30	3R ROSTA VIA PONATA, 65
VALLE DI SUSAS S.C.	VENAUS	MARIO QUAGLINO	10/03/24	15:00	3R SUSAS VIA DONATORI DI SANGUE

VANCHIGLIA 1915	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	10/03/24	17:00	3R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
-----------------	--------------------------	----------------------------	----------	-------	-----------	--------------------

GIRONE D

DATA ORA

CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	A.C.CUNEO 1905 OLMO	COMUNALE	9/03/24	15:00	3R SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
MONREGALE CALCIO	PEDONA BORGO S.D.	SINTETICO C11 "MONREGALE A"	9/03/24	18:00	3R MONDOVI	CORSO FRANZIA, 10
PINEROLO	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	BARBIERI	9/03/24	15:00	3R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
SAVIGLIANESE FBC 1919	VALLE VARAITA CALCIO	OTTAVIO MORINO	9/03/24	15:00	3R SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8
CHISOLA CALCIO	PIOSSASCO	SINTETICO "DINO MAROLA"	10/03/24	17:00	3R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
CUMIANA SPORT	MOREVILLA	F.CAMUSSO	10/03/24	14:30	3R CUMIANA	VIA S.GIUSEPPE, 133/6
GIOVANILE CENTALLO 2006	BUSCA 1920 A R.L.	SINTETICO "COMUNALE"	10/03/24	14:30	3R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE

GIRONE E

DATA ORA

CHIERI	FULVIUS 1908	SINTETICO "CARRARA 90"	9/03/24	14:45	3R TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
ACCADEMIA CASALE A R.L.	CALCIO NOVESE	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	10/03/24	15:00	3R CASALE MONFERRATO	VIA DE CRISTOFORIS 12/14
ALBA CALCIO	DON BOSCO ALESSANDRIA	SINTETICO "ACQUEDOTTO"	10/03/24	16:00	3R ALBA	VIA DELL'ACQUEDOTTO
ALBESE CALCIO	ACQUI F.C. SSDARL	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	10/03/24	17:00	3R ALBA	CORSO NINO BIXIO
CANELLI 1922	ASTI	SECONDARIO "SARDI"	10/03/24	14:30	3R CANELLI	VIA RICCADONNA 109/111
NICHELINO HESPERIA	SAN GIACOMO CHIERI	GIORGIO FERRINI	10/03/24	14:30	3R NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
PSG SSDARL	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	PIERO DE PAOLI	10/03/24	10:30	3R CHIERI	VIA SAN SILVESTRO, 29

CAMPIONATO IM UNDER 14 PRO

GIRONE A

DATA ORA

JUVENTUS F.C. SPA	ALESSANDRIA CALCIO1912SRL	SINTETICO "N°8 - ALE E RICKY"	9/03/24	18:00	7R VINOVO	VIA STUPINIGI 182
NOVARA FOOTBALL CLUB SPA	PRO VERCELLI 1892 S.RSQ.B	SINTETICO "NOVARELLO A - N°3"	9/03/24	11:00	7R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA DANTE GRAZIOSI
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	SAMPDORIA 13	ALDO VIGINO	9/03/24	17:00	7R BORGOVERCELLI	VIA REPUBBLICA

SPEZIA CALCIO S.R.L. 13	GENOA CRICKET 13	SINTETICO "FERDEGHINI"	9/03/24 15:00	7R LA SPEZIA	VIA MELARA 91
VIRTUS ENTELLA S.R.L.13	TORINO F.C. S.P.A.	SINTETICO "DANERI"	9/03/24 13:30	7R CHIAVARI	VIA PARMA 314

CAMPIONATO 12 ESORDIENTI UNDER 13 PRO

GIRONE A			DATA	ORA	
JUVENTUS F.C. SPA	ALESSANDRIA CALCIO1912SRL	SINTETICO "VINOVO CAMPO 7"	9/03/24 16:30	7R VINOVO	VIA STUPINIGI 182
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	SAMPDORIA 13	ALDO VIGINO	9/03/24 15:00	7R BORGOVERCELLI	VIA REPUBBLICA
SPEZIA CALCIO S.R.L. 13	GENOA CRICKET 13	SINTETICO "FERDEGHINI"	9/03/24 15:00	7R LA SPEZIA	VIA MELARA 91
TORINO F.C. S.P.A.	SQ.B PRO VERCELLI 1892 S.RSQ.B	SINTETICO "NITTI"	9/03/24 16:30	7R TORINO	VIA NITTI 6
VIRTUS ENTELLA S.R.L.13	TORINO F.C. S.P.A.	SINTETICO "CELERI"	9/03/24 13:30	7R CHIAVARI	LARGO MARIO RAVENNA

CAMPIONATO YK PULCINI MISTI CALCIO 5 PRIMAV.

GIRONE A			DATA	ORA	
ELLEDI FC SSD RL	AOSTA CALCIO 511	SQ.B PALASPORT	9/03/24 14:30	4A CARMAGNOLA	CORSO ROMA 24
ORANGE FUTSAL ASTI	CANTARANA C5	PALA SAN QUIRICO	9/03/24 11:00	4A ASTI	VIA CHIUMINATTI 31
AVIS ISOLA	CH4 SPORTING CLUB	PALESTRA COMUNALE	10/03/24 17:00	4A ISOLA D'ASTI	S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
CDM FUTSAL 13	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	PALAEERBE	10/03/24 10:00	4A GENOVA	VICO CHIUSO DEGLI EROI
CH4 SPORTING CLUB	SQ.B LISONDRIA	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	10/03/24 10:00	4A TORINO	VIA TROFARELLO, 10

CAMPIONATO 66 UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A			DATA	ORA	
ATLETICO TAURINENSE	VDL FIANO PLUS	SINTETICO C5 "CAMPUS 3"	10/03/24 11:00	7R TORINO	VIA PIETRO COSSA, 293/12
CASTELLAMONTE CALCIO A5	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	PALA SAN BERNARDO	10/03/24 10:00	7R CASTELLAMONTE	REG. SAN BERNARDO, VIA BARENGO
CERES CALCIO A 5	L 84 S.S.D. S.R.L.	COMUNALE SINTETICO C5	10/03/24 11:30	7R CERES	PIAZZA GRANDE TORINO

GIRONE B			DATA	ORA	
LISONDRIA	CANTARANA C5	PALESTRA CAMPO ATLETICA	9/03/24	18:00	7R ALESSANDRIA VIA MASSOBRIO 28
A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	ELLEDI FC SSD RL	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	10/03/24	14:30	7R BRANDIZZO VIA MALONETTO 67/B
FONTA	CH4 SPORTING CLUB	PALASPORT C5 "DIDO GUERRIERI"	10/03/24	11:00	7R CRESCENTINO VIA TEODORO PERUZIA, 7
ORANGE FUTSAL ASTI	TOP FIVE S.R.L.	PALA SAN QUIRICO	10/03/24	13:30	7R ASTI VIA CHIUMINATTI 31

CAMPIONATO XK ESORDIENTI CALCIO 5 PRIMAVERA

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	CASTELLAMONTE CALCIO A5	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	9/03/24	11:15	2A BRANDIZZO VIA MALONETTO 67/B
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	CH4 SPORTING CLUB	PALESTRA "SPORTING HOUSE"	9/03/24	10:00	2A LA CASSA VIA COLVERSO
SERMIG	VDL FIANO PLUS	PALASERMIG	9/03/24	17:00	2A TORINO VIA CARMAGNOLA, 27
AOSTA CALCIO 511	SQ.B ATLETICO TAURINENSE	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	10/03/24	10:30	2A MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO

GIRONE B			DATA	ORA	
CANTARANA C5	ORANGE FUTSAL ASTI	SINTETICO C5	9/03/24	10:30	2A CANTARANA VIA IV NOVEMBRE, 3
L 84 S.S.D. S.R.L.	ELLEDI FC SSD RL	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	9/03/24	16:00	2A BRANDIZZO VIA MALONETTO 67/B
CDM FUTSAL 13	CASTELLAMONTE CALCIO SQ.B	PALAEERBE	10/03/24	11:30	2A GENOVA VICO CHIUSO DEGLI EROI
LISONDRIA	TOP FIVE S.R.L.	PALESTRA CAMPO ATLETICA	10/03/24	11:00	2A ALESSANDRIA VIA MASSOBRIO 28

PUBBLICATO IN TORINO IL 29 FEBBRAIO 2024

RECUPERI GARE

CAMPIONATO 5P CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE A

DATA ORA

CERES CALCIO A 5

RG TICINO SSD S.R.L.

COMUNALE SINTETICO C5

6/03/24 21:00 3R CERES

PIAZZA GRANDE TORINO

K

CAMPIONATO X5 REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A

DATA ORA

U.S. BORGONUOVO SETTIMO

AOSTA CALCIO 511

SINTETICO C5 "LUIGI BOSIO"

12/03/24 21:30 5R SETTIMO TORINESE

VIA G.FERRARIS 37

K

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 SSDARLAOSTA CALCIO 511	36	14	12	0	2	125	35	90	0
2 A.S.D.L 84 S.S.D. S.R.L.	34	14	11	1	2	86	28	58	0
3 A.S.D.CASTELLAMONTE CALCIO A5	33	14	11	0	3	84	27	57	0
4 ASDCPSATLETICO TAURINENSE	21	14	7	0	7	41	47	6-	0
5 S.S.D.TOP FIVE S.R.L.	18	14	6	0	8	45	65	20-	0
6 A.S.D.C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	12	14	4	0	10	28	92	64-	0
7 A.S.D.VDL FIANO PLUS	7	14	2	1	11	39	88	49-	0
8 A.S.D.SERMIG	6	14	2	0	12	25	91	66-	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ASR ELLEDI FC SSD RL	39	14	13	0	1	140	16	124	0
2 A.S.D.ORANGE FUTSAL ASTI	39	14	13	0	1	124	14	110	0
3 A.S.D.FONTA	27	14	9	0	5	128	65	63	0
4 P.G.S.AVIS ISOLA	22	14	7	1	6	66	80	14-	0
5 A.D. POLISPORTIVA PASTA	13	14	4	1	9	42	113	71-	0
6 A.S.D.LISONDRIA	12	14	4	0	10	53	101	48-	0
7 ACS.D.SALUZZO	10	14	3	1	10	56	112	56-	0
8 A.S.D.CANTARANA C5	4	14	1	1	12	31	139	108-	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

CAMPIONATO WD PLAY OFF UNDER 17 CALCIO A 5

GIRONE 1			DATA	ORA	
ORANGE FUTSAL ASTI	FONTA	PALA SAN QUIRICO	2/03/24	17:00	1A ASTI VIA CHIUMINATTI 31
AOSTA CALCIO 511	ATLETICO TAURINENSE	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	3/03/24	17:00	1A MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO
FONTA	AOSTA CALCIO 511	PALASPORT C5 "DIDO GUERRIERI"	8/03/24	21:00	2A CRESCENTINO VIA TEODORO PERUZIA, 7
ATLETICO TAURINENSE	ORANGE FUTSAL ASTI	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	9/03/24	18:30	2A GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53
FONTA	ATLETICO TAURINENSE	PALASPORT C5 "DIDO GUERRIERI"	15/03/24	21:00	3A CRESCENTINO VIA TEODORO PERUZIA, 7
ORANGE FUTSAL ASTI	AOSTA CALCIO 511	PALA SAN QUIRICO	16/03/24	17:00	3A ASTI VIA CHIUMINATTI 31
ATLETICO TAURINENSE	FONTA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	23/03/24	17:00	1R GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53
AOSTA CALCIO 511	ORANGE FUTSAL ASTI	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	24/03/24	18:30	1R MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO
ATLETICO TAURINENSE	AOSTA CALCIO 511	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	6/04/24	17:00	2R GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53
FONTA	ORANGE FUTSAL ASTI	PALASPORT C5 "DIDO GUERRIERI"	6/04/24	20:00	2R CRESCENTINO VIA TEODORO PERUZIA, 7
ORANGE FUTSAL ASTI	ATLETICO TAURINENSE	PALA SAN QUIRICO	13/04/24	17:00	3R ASTI VIA CHIUMINATTI 31
AOSTA CALCIO 511	FONTA	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	14/04/24	17:00	3R MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO
GIRONE 2			DATA	ORA	
ELLEDI FC SSD RL	AVIS ISOLA	PALASPORT	2/03/24	17:00	1A CARAMAGNA PIEMONTE VIA CARMAGNOLA, 5
L 84 S.S.D. S.R.L.	CASTELLAMONTE CALCIO A5	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	2/03/24	14:30	1A BRANDIZZO VIA MALONETTO 67/B

CASTELLAMONTE CALCIO A5	ELLEDI FC SSD RL	PALA SAN BERNARDO	9/03/24 18:30	2A CASTELLAMONTE	REG. SAN BERNARDO, VIA BARENGO
AVIS ISOLA	L 84 S.S.D. S.R.L.	PALESTRA COMUNALE	10/03/24 17:00	2A ISOLA D'ASTI	S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
CASTELLAMONTE CALCIO A5	AVIS ISOLA	PALA SAN BERNARDO	16/03/24 17:00	3A CASTELLAMONTE	REG. SAN BERNARDO, VIA BARENGO
L 84 S.S.D. S.R.L.	ELLEDI FC SSD RL	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	16/03/24 14:30	3A BRANDIZZO	VIA MALONETTO 67/B
ELLEDI FC SSD RL	L 84 S.S.D. S.R.L.	PALASPORT	23/03/24 18:30	1R CARAMAGNA PIEMONTE	VIA CARMAGNOLA, 5
AVIS ISOLA	CASTELLAMONTE CALCIO A5	PALESTRA COMUNALE	23/03/24 17:00	1R ISOLA D'ASTI	S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
CASTELLAMONTE CALCIO A5	L 84 S.S.D. S.R.L.	PALA SAN BERNARDO	6/04/24 17:00	2R CASTELLAMONTE	REG. SAN BERNARDO, VIA BARENGO
AVIS ISOLA	ELLEDI FC SSD RL	PALESTRA COMUNALE	7/04/24 18:30	2R ISOLA D'ASTI	S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
ELLEDI FC SSD RL	CASTELLAMONTE CALCIO A5	PALASPORT	13/04/24 17:00	3R CARAMAGNA PIEMONTE	VIA CARMAGNOLA, 5
L 84 S.S.D. S.R.L.	AVIS ISOLA	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	13/04/24 14:30	3R BRANDIZZO	VIA MALONETTO 67/B



Roma, 23 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 53

Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 16 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il Decreto dispone in materia di accertamento tributario ai fini di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo, e in materia di concordato preventivo biennale al quale potranno accedere i contribuenti minori titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo. L'obiettivo è quello di combattere l'evasione spingendo progressivamente i contribuenti a dichiarare redditi più reali, aumentando l'adesione spontanea – *compliance* – agli obblighi tributari.

Le disposizioni del Decreto perseguono l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema di accertamento, potenziare l'applicazione del contraddittorio, riordinare la disciplina in materia di attività di analisi del rischio, introdurre specifiche forme di cooperazione internazionale, prevenire e contrastare i fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA nonché revisionare i termini di accertamento e l'apparato sanzionatorio. Viene poi introdotto per i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato, l'istituto e la relativa disciplina del concordato preventivo biennale – CPB - che ha la finalità di innalzare la cosiddetta *tax compliance* e favorire l'adempimento spontaneo, migliorando il rapporto di fiducia e collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente

Il Decreto si articola in due Titoli. Il Titolo 1 – articoli da 1 a 5 – reca disposizioni in materia di procedimento accertativo e il Titolo II dispone – articoli da 6 a 33 – l'introduzione nel sistema tributario del Concordato preventivo biennale, e dagli articoli da 34 a 41 reca disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

Titolo I – Disposizioni in materia di procedimento accertativo

L'art. 1 del D. Lgs. n. 13/2024 - Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione – si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024 e prevede, al comma 1, le seguenti modificazioni del D.

Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale:

1-all'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

a)-l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA nonché il recupero di crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente; *il contribuente potrà presentare specifica istanza per la definizione dell'accertamento con adesione;*

b)-dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo, previsto dell'art. 6, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n.212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello della presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo;

c)-all'art. 5, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: l'Ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui al punto b), ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'art. 6 (*contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche, o nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento per il quale non si applica il concordato preventivo, non preceduto da un processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell'art. 5-quater*), contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente nei casi di cui all'art. 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati: 1) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; 2) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; 3) le maggiori imposte, ritenute sanzioni, interessi, dovuti; 4) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui al punto 2);

d)-l'inserimento, dopo l'art. 5, dell'art. **5-quater** che prevede che il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione. L'adesione può avere ad oggetto:

a) **esclusivamente** – *senza condizioni* - il contenuto integrale del verbale di constatazione;

b) condizionandola alla **rimozione** di errori manifesti.

Nel caso a), l'adesione deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indicato nello stesso verbale, e all'Organo che ha redatto il

verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio delle Entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento.

Nel caso b), nei 10 giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'Organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante l'aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il termine di 60 giorni, previsto per il caso a), decorre, come per il caso b), dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate da parte dell'Organo che ha redatto il verbale

Fino alla predetta comunicazione e, comunque, non oltre la scadenza del 30° giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi.

Con l'adesione le sanzioni sono ridotte alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria e il pagamento delle somme dovute va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Le somme possono essere versate anche ratealmente con l'applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi al saggio legale, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applica l'art. 15-ter del DPR n. 602/73, (decadenza dal beneficio della rateazione e iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle residue somme, con le relative sanzioni);

2-all'art. 8:

Per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conseguente alla definizione di atti di recupero, **non** è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione, prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

3-all'art. 11:

a)-l'Ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui al precedente punto 1-b), ovvero su istanza del contribuente, comunica al contribuente stesso un invito a comparire nel quale sono indicati: 1) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; 2) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; 3) le maggiori imposte, ritenute sanzioni, interessi, dovuti; 4) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui al punto 2);

b)-qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni in deroga al termine ordinario;

4-all'art. 12, il comma 1, è sostituito dal seguente:

In caso di notifica di avviso di accertamento, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, anche in difetto dell'invito a comparire di cui all'art. 11, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.

Il contribuente può presentare l'istanza di adesione, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. E' fatta salva la possibilità, per il contribuente, di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni.

L'art. 1 del D. Lgs. n. 13/2024, prevede, al comma 2, modificazioni al DPR n. 600 del 29 settembre 1973, recante disposizioni in materia di accertamento.

a) - Al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo, attesa l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del contraddittorio preventivo, viene inserito **dopo il secondo comma dell'art. 31 del DPR n. 600/1973, un secondo comma-bis che prevede che** nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni in forma associata, di cui all'art. 5 TUIR, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 TUIR, la competenza di cui al secondo comma spetta all'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.

Lo stesso secondo comma-bis del Decreto, alla lettera **b)**, che si riporta di seguito, introduce invece delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

b)-inserimento, dopo l'art. 38, dell'art. 38-bis – Atti di recupero –che stabilisce che:

a) gli atti di recupero per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del **quinto anno** successivo a quello del relativo utilizzo per i crediti non spettanti ed entro il dicembre **dell'ottavo anno** successivo a quello del relativo utilizzo, per quelli inesistenti. Per credito inesistente si intende il

credito in relazione al quale ricorrano contemporaneamente i due requisiti della mancanza, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e l'inesistenza non sia riscontrabile mediante la liquidazione delle dichiarazioni. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione e, in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo;

b)-quanto previsto nella precedente lett. a), si applica anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello in cui è avvenuta la violazione;

Il nuovo art. 38-bis, prevede alla lettera d) del comma 2, al fine di incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, l'inserimento, dopo l'art. 60-bis, dell'art. 60-ter - *Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale*:

a)-Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente Ufficio tramite PEC agli indirizzi risultanti: **1)**dagli indici IPA se destinati a Pubbliche Amministrazioni e a gestori di servizi pubblici; **2)**se destinati alle imprese individuali o società e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche, dei professionisti e nel Registro delle Imprese; **3)** se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato, al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente; **4)** per i soggetti non tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo digitale, al domicilio speciale se eletto.

b)-se, relativamente agli atti, agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'Ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo, la notificazione va effettuata secondo le normali procedure o mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Sepa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo

avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; l'Ufficio, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Gli atti e le comunicazioni dell'Agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione potranno essere portati a conoscenza del destinatario con le modalità e al domicilio digitale secondo il nuovo art. 60-ter.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024 – Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio – dispone una serie di procedure e azioni in materia di attività di analisi del rischio, al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e l'abuso del diritto in materia fiscale nonché in materia di invito alla *compliance*.

Sono riportate, **con il comma 1**, tra l'altro, le seguenti definizioni:

analisi del rischio è il processo composto da una o più fasi, che al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, utilizza le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria per associare, coerentemente ad uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi al suo determinarsi;

rischio fiscale è il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione delle norme tributarie ovvero in contrasto con i principi e le finalità dell'ordinamento tributario.

Il comma 2 dell'art. 2 del Decreto prevede che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso de diritto in materia tributaria, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

Il successivo comma 3 stabilisce che le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e quelle inerenti la fatturazione elettronica, saranno utilizzate, con la sola esclusione delle informazioni legate ai reati, dall'Agenzia anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

Il comma 4, poi, stabilisce che per le attività di analisi del rischio, il Dipartimento delle Finanze del MES deve definire con regolamento specifiche limitazioni per garantire i diritti dei contribuenti in materia di privacy.

Con i commi da 5 a 8 sono introdotti, con modifiche degli articoli 31, 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972 (IVA), i nuovi strumenti di analisi del rischio tra le attribuzioni e i poteri degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. **Il comma 9** prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono, per le finalità in argomento, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, di riservatezza e di segretezza, condividere tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono anche tramite unità integrate di analisi del rischio.

L’art. 3 del D. Lgs. n. 13/2024 – Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazioni esistenti – reca disposizioni in materia di scambio di informazioni e di cooperazioni, controlli e verifiche congiunte.

Il successivo art. 4 del Decreto – Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in materia di IVA – ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi all’utilizzo abusivo della procedura che consente l’esenzione dal pagamento dell’IVA al momento dell’importazione di beni nella UE da Paesi extra UE, ha introdotto modifiche all’art. 35 del DPR n. 633/1972, stabilendo, con il novello comma 7-quater, tra l’altro, che per i soggetti non residenti in uno Stato UE che adempiono gli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di apposita garanzia.

Per le stesse finalità sono aggiunti alcuni periodi nel terzo comma dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, concernenti le ipotesi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA siano previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In particolare, tra l’altro, si prevede che il rappresentante fiscale debba essere in possesso dei requisiti soggettivi quali, ad esempio, non aver riportato condanne, anche non definitive per reati finanziari, non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia tributaria e contributiva.

L’art. 5 reca disposizioni in materia di imposta sulle assicurazioni

Titolo II - Disciplina del Concordato preventivo biennale

Con il Titolo II, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è introdotto l’istituto e la relativa disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) finalizzato a prevenire

ex ante l'evasione fiscale e ad innalzare la *tax compliance*, favorendo l'adempimento spontaneo e migliorando il rapporto tra fisco e contribuente. L'istituto ha quali destinatari i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti che aderiscono al regime forfetario, residenti nel territorio dello Stato.

Il CPB impegna i soggetti che vi aderiscono ad accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP formulata dall'Agenzia delle Entrate che utilizza le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione oltre che i dati dichiarati dal contribuente.

L'adesione comporta, inoltre, che sono considerati irrilevanti ai fini delle imposte di cui sopra nonché dei contributi previdenziali obbligatori eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

E' prevista, infine, la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie o abbia commesso violazioni fiscali di non lieve entità.

Si riportano di seguito, in sintesi, le disposizioni normative dell'istituto del CPB.

Art. 6 – Finalità – prevede che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni che svolgono la loro attività nel territorio dello Stato, possono accedere ad un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal Titolo II. *In sostanza, il patto con il Fisco sarà esteso a tutte le partite IVA, compresi i contribuenti che si trovano nel regime ISA e quelli che sono nel regime forfetario, semplificato, tassato con l'aliquota piatta del 15%.*

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale – **art. 7 – Ambito di applicazione** - l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, **per il solo periodo d'imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo biennale è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.**

Entro il **1° aprile** di ciascun anno – **art. 8 – Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato** - l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei

contribuenti e dei loro intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta da parte dell'Agenzia. Per il 2024 e il 2025 i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno e entro il 15 aprile.

La proposta di concordato è elaborata – **art. 9 – Elaborazione e adesione alla proposta di concordato** - dall'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente, tenuto conto dei dati stessi e delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate acquisisce ulteriori dati dalle banche dati in suo possesso e di altri soggetti pubblici. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine del 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione. **Per il 2024**, primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato **entro il termine** previsto dal successivo art. 38 per la presentazione della dichiarazione.

Il successivo art. 10 - Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità – prevede che i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità – ISA – accedono al concordato preventivo secondo le modalità indicate nel medesimo Titolo II. Possono accedere al CPB i contribuenti di cui sopra che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dal precedente art. 9, comma 3, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a **5.000,00 euro** per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

Con l'art. 11 – Cause di esclusione - è previsto che non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione quali la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, e la condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 (*rilascio di fatture per operazioni inesistenti*), dall'art. 2621 C.C. (*false comunicazioni sociali*) e dagli artt. 648-bis e ter c.p. (*riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio*), commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti.

L'accettazione della proposta da parte del contribuente – **art. 12** – *Effetti dell'accettazione della proposta* - impegna il contribuente medesimo a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative al ravvedimento operoso.

Con l'art. 13 – *Adempimenti* - è previsto che nei periodi d'imposta oggetto del concordato i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli ISA.

Decorso il biennio oggetto di concordato, l'Agenzia delle Entrate - **art. 14** – *Rinnovo del concordato* – permanendo i requisiti e in assenza di cause di esclusione formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo a cui il contribuente, se lo ritiene, può aderire.

Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni – **art. 15** – *Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato* - rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'art. 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e i redditi relativi a partecipazione in società di persone e associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze nonché i redditi di partecipazione, determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000,00 euro.

Il reddito d'impresa proposto al contribuente – **art. 16** – *Reddito d'impresa oggetto di concordato* - ai fini del concordato è individuato con riferimento all'art. 56 TUIR, e per i soggetti all'IRES alle relative disposizioni del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e redditi di partecipazione. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi di partecipazione determinano una corrispondente variazione del reddito concordato. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito determinato e, in ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a **2.000,00 euro**.

Ai fini dell'IRAP il valore della produzione – **art. 17** – *Valore della produzione netta oggetto di concordato* - proposto al contribuente è individuato con riferimento agli articoli. 5, 5-bis e 8 del D. Lgs. n. 446/1997, senza considerare plusvalenze e

sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze sopravvenienze passive. Il saldo netto tra le plusvalenze e sopravvenienze attive e le minusvalenze e sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di **2.000 ,00euro**.

L'adesione al concordato – art. 18 – Effetti del concordato ai fini dell'IVA - non produce effetti sull'IVA la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati – **art. 19 – Rilevanza delle basi imponibili concordate** - non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato. In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti la misura del **50%** rispetto a quello oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza tale circostanza.

L'art. 20- Determinazione degli acconti - stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. In sede di prima applicazione del CPB – **2024** – la seconda rata dell'acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Il concordato cessa di produrre effetto – **art. 21 – Cessazione del concordato** - dal periodo d'imposta nel quale il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel precedente periodo d'imposta, o se il contribuente cessa l'attività.

Con l'art. 22 - Decadenza dal concordato - sono stabilite le cause di decadenza del concordato. Si decade quando: a) a seguito di accertamento nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al **30%** dei ricavi dichiarati ovvero risultano altre violazioni di **non lieve entità**; b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato, c) sono indicati nella

dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; d) ricorre una delle ipotesi di cui al precedente art. 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art 12, comma 2; e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2.

Con riferimento alla lett. a), del comma 1, sono di **non** lieve entità: a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'Istituto; b) la comunicazione inesatta o incompleta di dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al **30%**. Decade dal concordato anche il contribuente che non presenta una qualsiasi delle dichiarazioni annuali o che commette, in giorni diversi, almeno tre violazioni della normativa sugli scontrini fiscali.

Le violazioni di cui al comma 1, lett. e), e al comma 2, non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione con il ravvedimento operoso.

Contribuenti che aderiscono al regime forfetario

Al concordato preventivo biennale possono accedere – **art. 23** – *Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario* - anche i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, regime che assoggetta il reddito dei contribuenti medesimi all'imposta del 15% - o del 5% per i primi 5 anni - sostitutiva di IRPEF e addizionali, sui compensi o ricavi purchè inferiori a 85 mila euro. Per i **lavoratori autonomi e per i professionisti in regime forfetario** il CPB sarà limitato, in via sperimentale, alla **sola annualità 2024**. La naturale scadenza biennale potrà essere operativa soltanto dal 2025 dal momento che l'Amministrazione finanziaria potrà utilizzare, per effettuare la proposta, i dati della fatturazione elettronica anche per i soggetti forfetari, per i quali l'obbligo della fatturazione elettronica è scattato dal 1° gennaio 2024, soltanto dall'anno 2025.

Non possono aderire al concordato – **art. 24** – *Cause di esclusione* – *oltre a coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, (assenza debiti tributari) o per i quali esiste una causa di esclusione prevista dall'art. 11 (nel triennio precedente all'adesione mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o presenza di condanne penali), i soggetti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Ne consegue che la causa di esclusione riguarda i contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel corso del 2023.*

L'accettazione della proposta – **art. 25** – *Effetti dell'accettazione della proposta* - obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso

Nel periodo di vigenza del concordato – **art. 26** – *Adempimenti* - i contribuenti sono tenuti agli adempimenti previsti dal regime forfetario e, cioè, devono emettere fattura anche per le operazioni che superano il reddito concordato ed effettuare le ritenute sui redditi di lavoro erogati.

Il concordato potrà essere rinnovato alla scadenza del biennio – **art. 27** – *Rinnovo del concordato* - se non sussistono cause di esclusione, con una proposta per il biennio successivo.

L'art. 28 – *Reddito oggetto di concordato* – prevede che per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo, oggetto di concordato, è determinato secondo le metodologie di cui all'art. 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2 mila euro.

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA – art. 29 – *Effetti del concordato ai fini dell'IVA* - la cui applicazione continua ad aver luogo secondo le regole del regime forfetario.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati – **art. 30** – *Rilevanza delle basi imponibili concordate* - non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato. In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti la misura del **50%** rispetto a quello oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza tale circostanza.

Il successivo **art. 31** – *Determinazione degli acconti* - stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato va calcolato sulla base dei redditi concordati. Per il versamento del **secondo acconto 2024**, per i soggetti che hanno aderito al CPB, la maggiore imposta si calcola in questa sede perchè il primo acconto è stato quantificato secondo le regole ordinarie.

Il concordato cessa di produrre effetto – **art. 32** – *Cessazione del concordato* - dal periodo d'imposta nel quale il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel precedente periodo, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi criteri coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari. La cessazione ha effetto anche se il contribuente cessa l'attività.

Il successivo **art. 33** - *Decadenza dal concordato* - stabilisce che Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta nei casi di cui al precedente art. 22.

Disposizioni di coordinamento e conclusive (artt. da 34 a 37)

L'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria è sospesa per i periodi d'imposta oggetto del concordato, salvo che non ricorrano cause di decadenza – **art. 34** – e l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Con l'**art. 35** è previsto che per l'adesione al concordato non si applica la disciplina di cui all'art. 2 del D. L. n. 16, del 2 marzo 2012. In particolare, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, la disposizione intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario. L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omissso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, **si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.**

L'**art. 37** prevede, per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale (ISA, minimi, forfetari e soci in trasparenza), **il differimento del termine dei versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi e IVA, per il primo anno di applicazione del concordato, al 31 luglio senza**

alcuna maggiorazione; il versamento potrà aver luogo con la maggiorazione dello 0,4% entro il successivo 20 agosto.

Infine, l'**art. 38** – *Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia imposte dirette e IRAP* – prevede che:

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:

- a) Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 TUIR, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- b) I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:

- a) Le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art. 6 TUIR presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- b) I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- c) i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 1, DPR n. 322/1998, presentano in via telematica la dichiarazione dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Decreto è entrato in vigore il 22 febbraio 2024.



Roma, 26 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 54

Oggetto: Aggiornamento del memorandum delle principali scadenze fiscali 2024

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 17-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 17 - 2024

Oggetto: Aggiornamento del memorandum delle principali scadenze fiscali 2024

A seguito delle disposizioni legislative emanate successivamente alla Circolare LND n. 43 del 15 gennaio 2024, si è predisposta la presente Circolare aggiornata relativamente alle principali scadenze fiscali del 2024.

Tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70 del 2011) –

Si fa rilevare che, in materia di **rateizzazione dei versamenti relativi alle imposte, l'art. 8 del D. Lgs. n. 1, dell'8 gennaio 2024**, ha previsto che le somme dovute a titolo di saldo o d'acconto delle imposte e contributi dai soggetti titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'IVA, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. La disposizione si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che non, che effettuano i versamenti rateali delle imposte, dovranno effettuare i medesimi versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese.

Importanti, poi, le modifiche disposte dai recenti provvedimenti in materia di presentazione delle dichiarazioni REDDITI e IRAP.

*Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, **con effetto dal 2 maggio 2024**, le dichiarazioni **IRES/IRAP** vanno prodotte entro l'ultimo giorno del **nono** mese (anziché l'undicesimo) successivo alla chiusura dell'esercizio; per i soggetti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (come, ad es., Bilancio al 30 giugno 2023, la cui dichiarazione va prodotta entro il 31 maggio 2024) scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.*

L'art. 38 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024 stabilisce, al comma 1, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023: a) le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art. 2, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate), presentano la dichiarazione in

via telematica entro il **15 ottobre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; **b) i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, (soggetti all'imposta sulle società IRES e IRAP,)** presentano la dichiarazione in via telematica entro il **15° giorno del decimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, le ASD/SSD con esercizio chiuso al **30 giugno 2024** - periodo d'imposta 2023 - potranno presentare le relative dichiarazioni entro il **15 aprile 2025**.

Lo stesso **art. 38** stabilisce, invece, al comma 2, che **per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**, i soggetti di cui al precedente **punto a)** presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il **15 aprile ed il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 30 settembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre i soggetti di cui al precedente **punto b)** presentano la dichiarazione in via telematica **a partire dal 15 aprile dell'anno successivo e comunque entro il 30 settembre se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare; nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, le dichiarazioni vanno prodotte entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, le ASD/SSD con esercizio chiuso al 30 giugno 2025 – periodo d'imposta 2024 – potranno presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2026.**

Infine, lo stesso **art. 38, al comma 3**, stabilisce che i **sostituti d'imposta** presentano la relativa dichiarazione, in via telematica, **dal 15 aprile al 31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Scadenze mensili

Giorno 15 –

- **Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente.

– **IVA ordinaria** – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata –

Come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, i versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sono accorpati fino a 100,00 euro. Al disotto di tale cifra i versamenti, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere eseguiti nel periodo successivo ma in ogni caso entro il 16 dicembre.

Giorno 16

– **IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili** – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente–

– **IRPEF – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati ai sensi della Legge n. 133/1999 – (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR) –

– **IRPEF** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021 e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR (*redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente*) –

– **INPS** – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro sportivo e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

Febbraio

1° – **IVA** – Inizio termine per l'invio della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023

16 – **Versamento IVA** relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell'anno 2023 da parte di soggetti minori che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%

-Versamento IVA relativa al quarto trimestre dell'anno 2023 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –

28 - Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2023

Marzo

16 sabato – lunedì 18 – Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica – CU – relativa ai compensi corrisposti nell'anno 2023 a lavoratori dipendenti, lavoratori sportivi, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF -

-Termine ultimo di consegna ai soggetti sostituiti della Certificazione Unica – CU – dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati e di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021 corrisposti nel 2023 da parte dei datori di lavoro - sostituti d'imposta -

-Versamento del saldo IVA anno 2023 con possibilità di differimento al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16

marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%-

-Tassa libri contabili – versamento annuale per le società di capitali – L'importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 - Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – tassa vidimazione libri sociali – Anno 2024

Aprile

1° lunedì festivo – martedì 2 – Termine dal quale è possibile inviare i modelli di dichiarazione REDDITI e IRAP all'Agenzia delle Entrate ivi compresa la dichiarazione dei sostituti d'imposta – Mod. 770 relativo all'anno precedente -

30 – Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023;

- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare 2023 – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)

- Viene resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate la **dichiarazione dei redditi precompilata**, estesa da quest'anno ai titolari di redditi di lavoratore autonomo e di impresa.

Maggio

Come già riportato in premessa, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, **con effetto dal 2 maggio 2024**, le dichiarazioni IRES/IRAP vanno prodotte entro l'ultimo giorno del **nono** mese (anziché l'undicesimo) successivo alla chiusura dell'esercizio; per i soggetti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (come, ad es., Bilancio al 30 giugno 2023, la cui dichiarazione va prodotta entro il **31 maggio 2024**) scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. **L'art. 38 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024**, stabilisce che **per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:**

a) le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art.6 del DPR n. 600/1973, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; **b)** i **soggetti IRES** presentano la dichiarazione in via telematica entro il **15° giorno del decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Lo stesso **art. 38** stabilisce, poi, che per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2024**, i soggetti di cui al precedente **punto a)** presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il **15 aprile ed il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 30 settembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre i soggetti di cui al precedente **punto b)** presentano la dichiarazione in via telematica **a**

partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I sostituti d'imposta presentano la dichiarazione in via telematica dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

2 - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

16 – Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-Versamento IVA relativa al primo trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

31 – Termine ultimo per il versamento della 2^a rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2022-23 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2023 (*undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio*)-

-Termine ultimo per l'invio della dichiarazione REDDITI relativa al Bilancio chiuso al 30 giugno 2023 per i soggetti il cui termine di presentazione della dichiarazione scade il 31 maggio 2024, cioè dopo il 2 maggio 2024 –

- IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

- IVA – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*)-

Giugno

15 – sabato – lunedì 17 – Sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate i *software* per il calcolo della proposta di reddito concordato. Nel 2025 il termine sarà anticipato al 15 aprile e dal 2026 a regime il 1° aprile -

16- domenica – 17 - IMU – Versamento 1^a rata

30 -domenica – lunedì 1° luglio– Soggetti con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e persone fisiche – **Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP** relative all'anno 2023 e 1^a rata di acconto per l'anno 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI/IRAP. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano compensi ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal Decreto del MES, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA,

per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale **possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.**

- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2024 per l'anno 2023, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successive al 16 marzo 2024 –

- **Termine entro il quale le persone fisiche possono presentare la dichiarazione REDDITI 2024 per il periodo d'imposta 2023 all'ufficio postale. L'invio in via telematica è possibile, invece, fino al 15 ottobre 2024 (soltanto per l'anno 2024).**

- **Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2023 (Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019) –**

Luglio

30 - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1^a rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno-

31 – Per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale è differito il versamento, rispetto al 30 giugno, **del saldo 2023 e del primo acconto 2024** delle imposte sui redditi, IRAP e IVA senza maggiorazione di interessi dello 0,4%. Il versamento con la maggiorazione potrà essere effettuato entro il 20 agosto.

Agosto

1° agosto – 4 settembre

-Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –

20 – Versamento di imposte, IVA (2° trimestre 2024), contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali con rate in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2024, senza maggiorazione -

Settembre

16 - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/9, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*);

30 – Termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle Entrate del Modello 730 - 2024 –

Si potranno dichiarare anche altri tipi di redditi percepiti dai non titolari di partita IVA –

Ottobre

15 -Termine di presentazione da parte delle persone fisiche e dei soggetti IRES con Bilancio chiuso al **31 dicembre 2023**, dei modelli REDDITI e IRAP 2024 per il **2023** (soltanto per il 2024 il termine è prorogato al 15 ottobre; dal 2025 il termine torna al 30 settembre)

-**Termine di accettazione** della proposta di concordato preventive biennale.

31 - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, del **Modello 770** concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che gli stessi sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2023 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 – **Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000** (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)-

Novembre

-16 – sabato – lunedì 18 - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);

- Versamento IVA relativa alla liquidazione del 3° trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-**Versamento IVA relativa al 3° trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -**

-**Versamento della 2^a rata di acconto 2024 – IRES e IRAP – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023** (entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio) – Per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la eventuale maggiore imposta si computa in questa sede poiché il primo acconto 2024 è stato quantificato secondo le regole ordinarie-

30 – sabato - lunedì 2 dicembre - IVA – Trasmissione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse –

Dicembre

16 - IMU – Versamento saldo

27 – IVA – Versamento acconto 2024

30 -Versamento IRES – IRAP a saldo 2023 e 1^ rata acconto 2024 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%-

31 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui – Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –

-Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – codice tributo 458 T) –

Febbraio 2025

28 – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale).

Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.



Roma, 26 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 55

Oggetto: DPCM del 22 gennaio 2024 – Elenco delle mansioni di lavoro sportivo oltre quelle indicate nell'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 18-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 – 2024

Oggetto: DPCM del 22 gennaio 2024 – Elenco delle mansioni di lavoro sportivo oltre quelle Indicate nell'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 –

Sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato il DPCM del 22 gennaio 2024, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel quale sono elencate le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive di cui all'art. 25, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche Paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

Come è noto, l'art. 25 del Decreto n. 36/2021, definisce, al comma 1, le seguenti figure di lavoratore sportivo: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

Nel successivo comma 1-ter, viene stabilito che, oltre alle predette figure, sono considerati lavoratori sportivi i soggetti, tesserati ex art. 15 del Decreto n. 36, che svolgono, dietro corrispettivo, a favore delle FSN, delle DSA, anche Paralimpiche, degli EPS, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, risultanti da un elenco, che entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM –, che tiene conto delle comunicazioni effettuate dalle FSN e dalle DSA al Dipartimento per lo Sport per il tramite del CONI e del CIP.

Come previsto dall'art.37 del Decreto n. 36/2021, non sono considerati lavoratori sportivi i soggetti che svolgono attività amministrative-gestionali e i professionisti iscritti all'Albo di competenza.

Per quanto riguarda la FIGC, le mansioni disciplinate dalle NOIF, dai Regolamenti della LND, del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico, dai Criteri Sportivi Organizzativi, dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC che, pertanto, sono classificabili di "lavoro sportivo", sono le seguenti: Collaboratori nella gestione sportiva delle società, dirigente accompagnatore, dirigente addetto agli arbitri, football social responsibility officer, responsabile Settore giovanile, osservatore, match analyst, dirigenti con funzioni tecniche, dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo, docenti formatori sportivi, omologatori dei campi da gioco (cd. fiduciari e vice fiduciari dei campi), accompagnatori dei minori, delegato alla gestione dell'evento, delegato ai rapporti con la tifoseria o supporter liaison officer, disability access officer e addetti antidoping (cd. chaperone).



Roma, 29 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 56

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe - Proroga al 1° gennaio 2025 della nuova disciplina IVA per le ASD – Disposizioni relative al lavoro sportivo –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 19 – 2024

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe - Proroga al 1° gennaio 2025 della nuova disciplina IVA per le ASD – Disposizioni relative al lavoro sportivo –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, è stata pubblicata la Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione del D. L. n. 215 del 30 dicembre 2023 – Milleproroghe –

Per quanto riguarda il settore sportivo, assume rilevanza la disposizione recata **dall'art. 3, comma 12-sexies**, introdotto in sede di conversione, che proroga al **1° gennaio 2025** l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica della disciplina IVA, applicabili anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, recate dall'art. 5, commi da 5-*quater* a 15-*sexies* del D. L. n. 146 del 2021, convertito nella Legge n. 215 del 2021.

Dette disposizioni modificano notevolmente la disciplina IVA nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ricomprendendo tra le operazioni effettuate nell'esercizio d'impresa o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente fuori campo IVA, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA – comma 15-*quater* del D. L. 146/2021 (*vedasi le Circolari LND n. 19 del 22 settembre 2023, n. 31 del 12 dicembre 2023 e n. 46 del 22 gennaio 2024*).

In sostanza, la nuova normativa attrae in campo IVA, seppure in regime di esenzione, le operazioni rese a fronte di corrispettivi specifici e contributi supplementari nei confronti di soci, associati o partecipanti, in precedenza fuori campo IVA.

Come stabilito dalla nuova formulazione dell'art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, introdotta dal comma 15-*quater* del D. L. n. 146/2021, l'esenzione dall'IVA è prevista per le sole Associazioni Sportive Dilettantistiche e non per le Società Sportive Dilettantistiche le quali, pertanto, a differenza delle ASD sono assoggettate all'imposta.

L'entrata in vigore delle predette disposizioni, già prevista per il 1° luglio 2024, è stata prorogata, per effetto dell'art. 3, comma 12-*sexies* della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, al 1° gennaio 2025.

Pertanto, ad oggi, e **fino a tutto il 2024**, le ASD continuano a beneficiare della disciplina di esclusione dall'IVA delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese le attività didattiche e formative, svolte verso corrispettivo nei confronti dei tesserati, associati e partecipanti, mentre per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica sportiva, ivi compresa l'attività didattica e formativa, rese alle persone che praticano lo sport o l'educazione fisica, **che non rientrano** nella categoria dei tesserati, soci, associati o partecipanti delle ASD e delle altre ASD che per legge, regolamento o statuto fanno parte delle rispettive organizzazioni nazionali, sono esenti a far **tempo dal 17 agosto 2023**, data di entrata in vigore dell'art. 36-bis del D. L. n. 75/2023.

Il successivo art. 14, con i commi da 2-bis a 2-quinquies introduce alcune disposizioni relative al lavoro sportivo.

Il comma 2-bis sostituisce il comma 6-*quater* dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e proroga dal 30 gennaio 2024 al **31 marzo 2024**, il termine entro il quale possono essere effettuate, senza alcuna sanzione, le comunicazioni al Centro per l'Impiego all'interno del RNASD relativamente agli incarichi ed ai compensi dei direttori di gara e degli altri soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, nel periodo luglio-dicembre 2023.

Il comma 2-ter differisce dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale gli istruttori presso società sportive operanti in impianti e circoli sportivi, palestre ecc., e i tecnici, istruttori, massaggiatori,

già iscritti presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo – ex ENPALS -, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Il comma 2-quater stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche a titolo di premio per i risultati ottenuti, **non** si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 – ritenuta del 20% - se l'ammontare complessivo delle somme attribuite, dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe al 31 dicembre 2024, dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Il comma 2-quinquies dispone in ordine agli oneri derivanti dal comma 2-quater.

Ulteriori disposizioni di carattere generale che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

L'art. 3, con il comma 12-undecies estende la possibilità di fruire del cd. **ravvedimento speciale** per le violazioni relative alle dichiarazioni afferenti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L'istituto del cd. ravvedimento speciale, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023, ha consentito di sanare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate, per il periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2021**, purchè le violazioni non fossero già state contestate, versando l'imposta dovuta in unica soluzione o a rate con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale.

L'art. 3, comma 12-undecies del D. L. n. 215/2023, stabilisce che la disciplina di cui sopra si applica anche alle violazioni commesse in sede di dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA validamente prodotte, per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**.

Pertanto, le violazioni in argomento possono essere regolarizzate con la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta e degli interessi dovuti, con la sanzione pari ad un diciottesimo del minimo della sanzione edittale. Si considera valida anche la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 28 febbraio 2024, sanabile con il pagamento di una sanzione di 25,00 euro, pari ad un decimo della sanzione edittale di 250,00 euro.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione **entro il 2 aprile 2024, essendo il 31 marzo ed il 1° aprile festivi, ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima fissata al 31 marzo 2024**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del **due per cento annuo**. Le rate successive vanno versate rispettivamente entro il 30 giugno 2024 (domenica) e quindi entro lunedì 1° luglio, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio con conseguente iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, della sanzione del 30 per cento sull'imposta ancora dovuta e degli interessi del 4 per cento annuo con decorrenza dal 3 aprile 2024.

L'art. 3-bis reca il differimento del termine di pagamento della prima, della seconda e della terza rata della **"Rottamazione-quater"** al **15 marzo 2024, con un termine di tolleranza di 5 giorni**. Pertanto, le scadenze delle rate della **"Rottamazione-quater"** sono così rimodulate: prima (o unica), seconda e terza rata entro il 15 marzo 2024, prorogate di 5 giorni e, quindi, al **20 marzo 2024**; le restanti rate riferite al 2024 vanno pagate entro il 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre 2024.

Va ricordato che la rottamazione prevede l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora nonchè degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. L'omesso, insufficiente o ritardato versamento anche di una sola rata comporta la perdita del beneficio.



COMUNICATO UFFICIALE N. 292 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2024, i seguenti allegati:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. – L.N.D. - A.I.A.C.

Accordo collettivo nazionale

per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo

nell'area del dilettantismo

(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Tecnici richiamati dagli articoli 16 e 54 del Regolamento del Settore Tecnico (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Tecnici") e le Associazioni e le Società (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Società") partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND"), con la sola eccezione delle figure dei medici sociali e degli operatori sanitari.

1.2 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali.

1.3 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo instauratisi nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal d.lgs. 36/2021, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC;

c) tra le parti è sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.4 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

ARTICOLO 2

I contratti

2.1 I Tecnici di Società partecipanti ai Campionati di cui all'art. 1.1 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del d. lgs. n. 36/2021.

2.2 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28 d. lgs. 36/2021, si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in duplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC ed eventualmente del modulo "Altre Scritture" secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Tecnico.

2.3 L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di propria spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

2.4 La nullità del contratto, non imputabile al Tecnico, non produce effetto alcuno sul diritto al compenso del Tecnico stesso per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

2.5 I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della Società, contestualmente alla richiesta di tesseramento, attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.. Perfezionata la richiesta e depositato obbligatoriamente il contratto a collaborazione coordinata e continuativa o – in alternativa – la dichiarazione di volontarietà

della prestazione, la Società ne dà immediata comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.6 Restano fermi gli ulteriori obblighi di deposito del contratto eventualmente previsti dalla normativa federale.

2.7 I Tecnici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

2.8 È consentito alle parti perfezionare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, l'accordo volto a disciplinare gli effetti del contratto in caso di **promozione della società in campionato professionistico**.

2.9 Eventuali **accordi modificativi, novativi ed estintivi**, andranno depositati a cura della Società, con le medesime modalità di cui al precedente comma 5, entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.10 Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal Tecnico entro i 45 giorni successivi a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.11 È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un **equo indennizzo** in favore del Tecnico, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale, su istanza del Tecnico, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte del Tecnico di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 3

Attività a contatto con minori

3.1 In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-

bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3.2 In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

3.3 Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

3.4 Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi *ex tunc* risolto di diritto.

ARTICOLO 4

Divieto di patti di non concorrenza e di patti di prelazione. Patti di opzione.

4.1 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Tecnico per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Tecnico, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali.

4.2 Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

ARTICOLO 5

Contratti pluriennali

5.1 In presenza di contratto pluriennale la Società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo sia intervenuta la risoluzione del Contratto. Decorso tale termine, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del

successivo art. 15.

5.2 A partire dal giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, il Tecnico può richiedere per iscritto alla Società di provvedere al tesseramento. In tal caso, qualora la Società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

ARTICOLO 6

Divieto di pattauzioni extracontrattuali

6.1 Le pattauzioni economiche non risultanti dal Contratto ed Altre Scritture redatti e depositati nelle forme di cui al precedente art. 2, non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 7

Compenso

7.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo convenuto tra il Tecnico e la Società, indicato nel Contratto.

7.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

7.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

7.4 Le Società possono convenire con i Tecnici:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella allegato al presente accordo collettivo, ovvero
- b) altri corrispettivi a titolo di "Premi" che in ogni caso non potranno essere superiori – per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata – al 100 % del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi. Essi possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dall'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel campionato di

competenza, dalla conquista di titoli nelle competizioni regionali e/o nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club.

7.5 Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità del Tecnico. La loro proposizione comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

ARTICOLO 8

Pagamento del Compenso e dei Premi

8.1 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.2 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto alternativamente nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto, qualora previsti. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal Tecnico dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

8.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per la corresponsione del compenso e dei premi, il Tecnico può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

8.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art.

17

ARTICOLO 9

Indennità di trasferta – rimborsi spesa

9.1 In aggiunta alla retribuzione e ai premi, le parti possono eventualmente pattuire – in caso di pluriennale anche per ogni eventuale annualità successiva – somme a titolo di indennità di cui all'Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917 o a titolo di rimborso spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

ARTICOLO 10

Obblighi della Società

10.1 Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società ha l'obbligo di fornire al Tecnico i mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato.

10.2 Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia l'esigenza, è tenuta a mettere a disposizione dei Tecnici appropriati mezzi di trasporto nonché a fornire vitto e alloggio.

10.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al d. lgs. 36/2021 oltre a quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

10.4 In caso di infortunio sportivo, il Tecnico è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente il Tecnico.

10.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Tecnico o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico del Tecnico stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

10.6 Ove il Tecnico non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di

infortunio e/o altre cause **indipendenti dall'attività sportiva**, la Società sarà legittimata a ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze previa quantificazione del competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20. Ove la malattia e/o l'infortunio **dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi** nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al Tecnico le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui il Tecnico, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni del Tecnico, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto di detrarre dal compenso corrisposto al Tecnico nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

10.7 Qualora il Tecnico abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata, la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20 del presente Accordo.

ARTICOLO 11

Obblighi del tecnico

11.1 Il Tecnico deve custodire con diligenza gli indumenti nonché i materiali sportivi forniti o messi a disposizione dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

11.2 Il Tecnico, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico delle calciatrici e dei calciatori e ad assicurare la guida tecnica nelle gare della o delle squadre al medesimo affidate.

11.3 Il Tecnico, inoltre, collabora con la Società nel promuovere fra gli atleti e le atlete la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori e delle calciatrici, nel favorire e sviluppare lo spirito di gruppo e l'affiatamento umano.

11.4 Il Tecnico è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della

correttezza e della probità, nonché a fornire esempio di correttezza civile e sportiva alle calciatrici ed ai calciatori.

11.5 I Tecnici sono tenuti ad evitare condotte che possano provocare pregiudizio all'immagine della Società. In caso contrario la Società avrà facoltà di adottare iniziative presso i competenti organi federali, fermi restando i casi in cui sussiste un obbligo di segnalazione alle autorità competenti ai sensi delle normative statali e federali vigenti.

ARTICOLO 12

Mutamento di mansioni

12.1 Il mutamento di mansioni e/o la diversità di incarico nella società potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra Tecnico e Società.

ARTICOLO 13

Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

13.1 L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e verrà espletato senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della Società.

13.2 Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni presso le strutture sportive che saranno messe a disposizione dalla Società e, comunque, negli impianti dalla stessa indicati.

13.3 Il Tecnico potrà esercitare eventuali ulteriori attività lavorative, sia di natura autonoma che subordinata, purché le stesse attività lavorative siano compatibili con l'impegno assunto, non limitative dell'attività con la Società e non siano in contrasto con gli interessi della Società nonché con quanto previsto dalla normativa statale e federale.

ARTICOLO 14

Esonero

14.1 È facoltà della Società esonerare il Tecnico dall'incarico conferito e dal rendere le prestazioni oggetto del Contratto.

14.2 L'esonero deve essere comunicato in forma scritta al Tecnico e la relativa comunicazione deve essere depositata presso l'Organo federale competente attraverso il portale servizi

F.I.G.C dalla Società entro tre giorni lavorativi dalla data di esonero.

In difetto, il Tecnico potrà produrre la comunicazione scritta dell'esonero alla Divisione, Dipartimento, Comitati e alle articolazioni competenti della LND, a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente, i quali provvederanno entro i sette giorni successivi a darne comunicazione al Settore Tecnico F.I.G.C. che procederà alla registrazione dell'esonero.

14.3 Il Tecnico esonerato potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto dandone comunicazione scritta alla Società a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna ai fini della sua reperibilità. Il Tecnico, per tutta la durata residua del Contratto, dovrà tenersi a disposizione della Società nel caso in cui quest'ultima, previa revoca dell'esonero, ne disponga la sua reintegrazione.

14.4 Il **compenso in parte fissa, alla voce** retribuzione, esclusa l'indennità ex Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917, dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero. L'eventuale nuovo tesseramento con altra società, nei termini e nei modi consentiti dalle norme federali vigenti, comporterà la risoluzione del contratto dando diritto al Tecnico di percepire esclusivamente il compenso, sopra indicato e maturato sino alla data del nuovo tesseramento.

14.5 I Premi, salvo diverso accordo, saranno dovuti limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero ed in proporzione al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

14.6 Il rimborso delle spese sostenute, alla voce di rimborso per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sarà, invece, riconosciuto esclusivamente per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare a far data dall'esonero e/o dimissioni del Tecnico.

ARTICOLO 15

Dimissioni del tecnico

15.1 Le dimissioni del Tecnico devono essere comunicate alla Società ed al Settore Tecnico in forma scritta a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

15.2 Il Tecnico dimissionario ha diritto esclusivamente al compenso ed al rimborso delle spese sostenute maturati sino alla data delle dimissioni.

ARTICOLO 16

Clausola risolutiva

16.1 Il Tecnico e la Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 24, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

16.2 La risoluzione viene disposta con lodo costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto.

16.3 Costituiscono **gravi violazioni del contratto di lavoro** in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui agli artt. 7 e 8, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di comunicazione di messa in mora inviata alla Società via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente essere inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra della Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo alla Società, di fornire al Tecnico mezzi adeguati e a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 10 se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- l'ingerenza della Società volta ad esautorare le mansioni del Tecnico nei confronti della squadra da lui guidata e tale da non consentire lo svolgimento utile del proprio lavoro e nonché da apparire pregiudizievole per la stessa immagine del Tecnico;
- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte del Tecnico se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte del Tecnico, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, la Società potrà sospendere il Tecnico dall'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;

- la commissione da parte della Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo il Tecnico.

16.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

16.5 La risoluzione del Contratto inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità definitiva all'attività agonistica sportiva del Tecnico certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

16.6 La Società avrà, altresì, diritto di far accertare al Collegio Arbitrale di cui all'art. 20 l'intervenuta risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi codificate nei precedenti artt. 10.6 e 3.4.

ARTICOLO 17

Trattamento in caso di gravidanza e durante il puerperio

17.1 In caso di gravidanza e durante il puerperio, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto di determinare l'inizio e la fine del congedo di maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.

17.2 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, in caso di gravidanza e durante il puerperio, hanno facoltà di continuare a prestare la propria attività previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. A fronte delle medesime necessarie autorizzazioni, la Società e il Tecnico potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela della salute della lavoratrice in stato di gravidanza.

17.3 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, al termine del periodo complessivo di astensione per maternità, avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle proprie mansioni fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, ovvero a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

17.4 La Società potrà tesserare altro Tecnico per sostituire temporaneamente l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica in congedo di maternità. In tal caso, il Contratto del Tecnico assunto in sostituzione si intenderà automaticamente risolto al termine del periodo di congedo, che dovrà

essere comunicato dall'Allenatrice o dalla Preparatrice alla Società, al Settore Tecnico ed al Tecnico stesso, anche presso la Società di appartenenza.

17.5 Il Tecnico ingaggiato, successivamente alla risoluzione automatica prevista al punto che precede, avrà la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, in deroga all'articolo 40 del Regolamento Settore Tecnico e all'articolo 38 NOIF.

17.6 In ogni caso, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente pattuita, salvo che il relativo importo sia coperto dall'indennità prevista da Enti Previdenziali; la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in alcun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza.

17.7 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza.

ARTICOLO 18

Clausola compromissoria

18.1 Visto quanto previsto nell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo - così come instaurato dal 1 luglio 2023 e regolamentato dal predetto provvedimento normativo - sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale costituito secondo le previsioni del relativo Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale allegato al presente accordo. L'arbitrato avrà natura irrituale.

18.2 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 19

Norma di rinvio

19.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., unitamente al Regolamento del Settore Tecnico ed ai Protocolli di Intesa tra A.I.A.C. e L.N.D. ad oggi vigenti e quelli successivamente sottoscritti e pubblicati entro il 30 giugno 2024, si intendono richiamati per

quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 20

Durata

20.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2023/2024 e con scadenza il 30.06.2024, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

20.2 Tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

20.3 I minimi tabellari di cui all'art.1.2 allegati al presente Accordo Collettivo saranno obbligatori solo per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti e depositati nella stagione sportiva 2023/2024 in data successiva alla sottoscrizione del presente Accordo.

.....
.....
.....

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Tecnico
Allenatore e Preparatore Atletico)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____,
C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
con _____ sede _____ in _____
_____ Via _____ n. _____
_____ rappresentata da _____ qualifica _____,
_____ nel prosieguo definita per brevità la **“Società”**

e

Il Tecnico _____, matricola F.I.G.C. n. _____, qualifica _____,
nato/a a _____, il _____, C. F. _____,
_____ domiciliato in _____, Via _____ n. _____
mail o pec _____, nel prosieguo per brevità il **“Tecnico”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all'Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- il Tecnico intende collaborare per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità tecnico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione;

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce al Tecnico l'incarico di _____ da svolgersi con le modalità del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Nell'ambito dell'incarico conferito il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali, _____.

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione.

Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all'atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

Articolo 3) Durata

Il presente contratto avrà durata dal ____ e fino al 30 giugno ____.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della società.

Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

Il Tecnico sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta a quanto sopra ed altresì per ogni eventuale annualità successiva,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

In caso di contratto pluriennale, la Società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Società ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovrà intendersi esonerato dal rendere la prestazione.

Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Esonero e dimissioni del Tecnico

La società ha facoltà di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il **compenso in parte fissa** dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall'Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il **compenso in parte variabile**, salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale e rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Il **rimborso delle spese sostenute** sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L'esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Società.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le Parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli Accordi Collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le Parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle Parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 11) Elezione di domicilio

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 12) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Tecnico è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). Il Tecnico dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. di cui all'art. 94 ter N.O.I.F. o all'eventuale organismo arbitrale che sarà previsto nell'Accordo Collettivo.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;
- dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
- dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC dai suoi Organi, nonché dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Il Tecnico

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4,5, 10, 11, 15

La Società

Il Tecnico

CLAUSOLA PER CONTRATTI TIPO

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico

Per le stagioni sportive _____/_____ e _____/_____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Lega Pro, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20___/20___

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20___/20___

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al Tecnico, affinché sia riconosciuta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del Tecnico o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

“ALTRE SCRITTURE” AI SENSI DELL’ART. 1 DELL’ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n.
sottoscritto in data tra la Società e il Tecnico sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei
necessari poteri

COGNOME E NOME DEL TECNICO

..... (di seguito il
Tecnico)

Tra la Società e il Tecnico si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano
quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1 - 5 del Contratto Tipo.

Luogo

..... Data

Per la Società

.....

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società
presso la F.I.G.C. entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Tecnico ed alla Società al momento della
stipulazione.

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.A.C. – L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

ARTICOLO 1

1.1 Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.

1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del Codice di procedura civile.

1.3 Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIAC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

1.4 Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

1.5 Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIAC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di arbitro di parte indicati dall'AIAC.

1.6 Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche .

1.7 Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIAC.

1.8 Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.

1.9 Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

2.1 Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:

- a)** essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
- d)** essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

2.2 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.

2.3 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

2.4 L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

2.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

3.1 La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

3.2 La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.A.C., entro 3 giorni feriali dalla scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.

3.3 I Presidenti – nell’ambito della stessa tornata di estrazioni – sono sorteggiati fino ad esaurimento dei procedimenti da assegnare e qualora le vertenze fossero in numero superiore sono rimessi nell’urna onde provvedere, con le medesime modalità, alle successive estrazioni.

3.5 La Segreteria comunica in giornata l’avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l’indicazione del ricorso loro assegnato.

3.6 Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l’incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all’Allegato B del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.

3.7 La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell’arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l’onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo arbitro designato della nomina ai fini dell’accettazione con la tempestiva e le modalità di cui ai punti 3.5 e 3.6.

3.8 Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 1.5, la parte interessata avrà l’onere di nominare il proprio arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIAC e LND.

3.9 Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell’ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

4.1 La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte.

4.2 La memoria di costituzione dovrà:

- a)** essere sottoscritta dalla parte con l’indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l’allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell’Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi-ovvero l’indicazione dell’arbitro non ricompreso nell’elenco allegando il suo curriculum vitae.

4.3 La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.

4.4 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

4.5 Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art.3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.A.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.

4.6 Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

5.1 Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

5.2 Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e allegare nuova documentazione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5.3 Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

6.1 Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

6.2 L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

6.3 La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

6.4 Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riprodotto

L'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

6.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

7.1 Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.

7.2 Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

7.3 Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.

7.4 Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

8.1 Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

8.2 Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso a cura del suo Presidente ai Presidenti della L.N.D. e dell'A.I.A.C., alla Divisione, ai Dipartimenti ed ai Comitati Regionali che hanno in organico le società alla data della decisione ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

8.3 La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

9.1 È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

9.2 Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

10.1 Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.

10.2 Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.

10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.

10.4 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.

10.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti

10.6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

11.1 Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

11.2 Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8.

11.3 Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

11.4 Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

12.1 All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

12.2 Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

13.1 Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrari – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

14.1 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

14.2 Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

15.1 Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrari.

15.3 Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 16

16.1 Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del codice di procedura civile vigente.

16.3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.3.2024.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.A.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'A.I.A.C., in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 75,00 per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, oltre IVA, imposte, tasse, accessori di legge, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella.

Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla società sportiva, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto utilizzando la provvista disponibile sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte della LND avverrà, al termine della procedura arbitrale, tramite la medesima procedura di cui all'allegato A.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

Data _____

Firma _____

TABELLA MINIMO Stagione Sportiva 2023/2024

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Compenso minimo mensile	€ 150,00 lordi
-------------------------	----------------

Tale compenso minimo mensile avrà decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.



COMUNICATO UFFICIALE N. 296
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 1/2024 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE

PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

(Controversie tra allenatori e società L.N.D.)

Sede distaccata Via Tiburtina, n. 1072 00156 ROMA Tel. 0641603318

Email collegioarbitrale.lnd@figc.it – P.E.C. collegioarbitralelnd@pec.figc.it

COMUNICATO UFFICIALE n. 1/2024

(Riunione del 22 febbraio 2024)

Si comunica che la Commissione di nomina federale, riunitasi a Roma, alle ore 13:30, presso la sede L.N.D., in Roma Piazzale Flaminio 9, composta da:

Presidente:	Avv. Salvatore	COLONNA
Segretario:	Dott. Fabio	LOZZI
Rappresentanti delle Società:	Avv. Gaetano Sig. Ivano Avv. Pasquale Avv. Mario Avv. Sara Avv. Simona	CALABRÒ CORRADA (*) GIAMPAGLIA (*) ROSSINI QUINTILIANI SESTINI
Rappresentanti degli Allenatori:	Avv. Francesco Avv. Marco Avv. Giovanna Avv. Antonia Avv. Andrea Avv. Elisabetta Avv. Gabriele	CARUSO CHECCUCCI (*) CRETI (*) FRANCESCA GRECO (*) MAGNABOSCO (*) VOLPINI (*)

(*) in collegamento modalità videoconferenza

ha adottato le seguenti **decisioni**:

N.	Prot.	Ricorrente	Controparte	S.S.	articolazione LND	Esito
1	34/45	CAMPANILE LUCA	ACCIAIOLO CALCIO ASD	2022/2023	TOSCANA	ACCOLTO + INVIO ATTI ALLA PROCURA FEDERALE
2	34/73	FERRULLO DONATO	MATERA FC USD	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
3	34/81	LODISPOTO DOMENICO	CANOSA A 5 ASD	2022/2023	CALCIO A 5	PARZIALMENTE ACCOLTO
4	34/82	BIZZOCCO MARIO	PIANEZZA USD	2022/2023	PIEMONTE V.A.	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
5	34/83	CALAFIORE PAOLO	CITTA DI CARINI ASD	2022/2023	SICILIA	ACCOLTO
6	34/84	BACCIOCCHI STEFANO GIORDANO	SEREGNO CALCIO 1913 Srl US	2022/2023	LOMBARDIA	ACCOLTO
7	34/85	PALADINO ANTONIO	LEONZIO 1909 ASD SS	2022/2023	SICILIA	ACCOLTO
8	34/86	GINESTRA CIRO	TEAM ALTAMURA ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
9	34/87	BETTELLA STEFANO	PISTOIESE 1921 US	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
10	34/88	CAPOTOSTO AMBRA	PADOVA CALCIO FEMMINILE	2022/2023	FEMMINILE NAZ.LE	ACCOLTO PARZIALMENTE + ATTI ALLA PROCURA FEDERALE
11	34/90	DE BARTOLO AUGUSTO	VASTESE CALCIO 1902 ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
12	34/91	CHIAIESE GIOVANNI	CASERTANA FC	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
13	34/93 (208/23 BIS)	GUIDONI Stefano	Acc. S.Mauro TORINO Calcio USD	2022/2023	PIEMONTE V.A.	ACCOLTO
14	34/94	FALASCA MARCO	PISTOIESE 1921 US	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
15	34/95	PODDA SIMONE SERAFINO	ATLETICO LOTZORAI	2022/2023	SARDEGNA	ACCOLTO
16	34/96	PENNAZZI NICOLA	TEAM NUOVA FLORIDA 2005 ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
17	34/97	UMANI MAURIZIO	SPORTING PONTECORVO	2022/2023	LAZIO	PARZIALMENTE ACCOLTO
18	34/98	GASSANI MATTEO	SETTIMELLO AC (già Prato 2000 asd pol)	2022/2023	TOSCANA	ACCOLTO

N.	Prot.	Ricorrente	Controparte	S.S.	articolazione LND	Esito
19	34/100	PITANIELLO NICOLA	PISTOIESE 1921 US	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
20	34/101	PAZZAGLIA MASSIMO	CITTA DI CASTELLO AC	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
21	34/102	RIPPA ROBERTO	NOCERINA CALCIO 1910 ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	RINVIATO PER ESPLETARE PERIZIA CALLIGRAFICA
22	34/104	OLIVERA Da Rosa Ruben Ariel	RACING APRILIA CLUB FC	2022/2023	INTERREGIONALE	PARZIALMENTE ACCOLTO
23	34/105	BONAIUTI MARCO	CITTA DI CASTELLO AC	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
24	34/106	CINQUE FRANCESCO	BISCEGLIE SRL ASD	2022/2023	PUGLIA	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
25	34/107	DI STASO MATTEO	BISCEGLIE SRL ASD	2022/2023	PUGLIA	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
26	34/109	FRASCA MARCO	ISOLA FARNESE LA STORTA ASD	2022/2023	LAZIO	ACCOLTO
27	34/111	SOMMA SILVIO	NOCERINA CALCIO 1910 ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	RINVIATO PER ESPLETARE PERIZIA CALLIGRAFICA
28	211/23	LANZARO MAURIZIO	SEREGNO 1913 Srl US	2022/2023	INTERREGIONALE	RINVIATO PER MANCATA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE TRIBUNALE DI NOLA 552 CPC - UDIENZA 17.10.2023
29	34/112	SERAFINO NATALE CARMELO	LEONZIO 1909 ASD SS	2023/2024	SICILIA	NON DECISO - SS 2023-2024 (*)
30	34/71	MANDOLA CARLO	VOGHERESE 1919 AVC ASD	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
31	34/79 (107/23 TER)	BELLUOMINI MASSIMO	PISTOIESE US	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
32	34/80/104/23 TER)	CASCIONE EMMANUEL	PISTOIESE US	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
33	34/89	SISTO ANGELO	MOLFETTA CALCIO ASD	2023/2024	PUGLIA	NON DECISO - SS 2023-2024
34	34/92	AQUILA MONTEVARCHI 1902 SSD	SANSONETTI GIANNI MARCO	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
35	34/99	MARTINI MARCO	FORLI FC SRL	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
36	34/103	IOZIA MARCO	VOGHERESE 1919 AVC ASD	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024

N.	Prot.	Ricorrente	Controparte	S.S.	articolazione LND	Esito
37	34/108	COLI EMANUELE	PISTOIESE 1921 US	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
38	34/110	MATTIOLI MICHELE	BEVILACQUA ASD	2023/2024	EMILIA R.	NON DECISO - SS 2023-2024

(*) Il Collegio arbitrale dichiara la propria incompetenza a decidere le vertenze 2023-2024 considerata la pubblicazione in pari data del nuovo regolamento del collegio arbitrale pubblicato con C.U. LND n. 292 s.s. 2023/2024 in allegato all'accordo collettivo nazionale AIAC - LND.

I suddetti lodi arbitrali **sono inappellabili ed immediatamente esecutivi** (art. 94 ter c. 5 delle NOIF e del CGS), saranno trasmessi alle parti interessate entro 30 gg dalla data odierna con la specifica delle motivazioni e dell'importo riconosciuto.

Il pagamento degli importi riconosciuti **dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla notifica del lodo arbitrale.**

Ai fini della notifica, i ricorrenti sprovvisti di PEC dovranno comunicare al Collegio Arbitrale l'indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere copia del lodo arbitrale.

Il presente comunicato ha valore di notifica per le vertenze dichiarate estinte per intervenuta cessata materia del contendere; pertanto, non saranno inviate comunicazioni alle parti.

Si ricorda che, in caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione di cui all'art. 8 "violazioni in materia gestionale ed economica", c. 9, del Codice di Giustizia Sportiva ("penalizzazione di uno o più punti in classifica).

In caso di inadempienza, oltre al deferimento alla Procura Federale, la Società inadempiente **non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva.**

In casi particolarmente gravi e di recidiva, fermo l'obbligo di adempimento, è prevista (art. 8 CGS) l'esclusione dal campionato di competenza, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza (o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria), la non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale (C.U. FIGC n.45/A del 30/01/2019).

Le parti dovranno inviare l'attestazione dell'avvenuto adempimento ("liberatoria"), tramite PEC, alla competente articolazione della LND e per conoscenza al Collegio Arbitrale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO
Dott. Fabio LOZZI

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore COLONNA



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA – VIA PO, 36
Stagione Sportiva 2023 – 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 91/SGS del 24 Febbraio 2024

TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2024
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A CINQUE
UNDER 13

SOCIETÀ ISCRITTE

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

SOCIETÀ ISCRITTE

A seguito della chiusura delle iscrizioni si riportano di seguito le società aventi titolo di partecipazione al torneo Nazionale U13 Futsal Elite stagione 2023/2024

N.	Nome Società	Regione	Numero squadre
1	A.S.D. TOMBESI C/5	ABRUZZO	1
2	A.S.D. FUTSAL CELANO	ABRUZZO	1
3	ASD FUCENSE	ABRUZZO	1
4	ASD FENICE ACADEMY	ABRUZZO	1
5	ASD VALLE PELIGNA	ABRUZZO	1
6	CITTA' DI CHIETI	ABRUZZO	1
7	ASD INVICTA MATERA	BASILICATA	1
8	A.S.D. HELLAS VULTURE	BASILICATA	1
9	A.S.D. CITTÀ POTENZA C5	BASILICATA	1
10	A.S.D. ESSEDI MASCHITO	BASILICATA	1
11	ASD FRANCO SELVAGGI	BASILICATA	1
12	ASD PGS DON BOSCO DOMENICO LORUSSO	BASILICATA	1
13	ASD BERNALDA FUTSAL	BASILICATA	1
14	U.S.D. BRESSANONE	BOLZANO	1
15	ASC NEUGRIES	BOLZANO	1
16	ASD LAIVES BRONZOLO	BOLZANO	1
17	OLIMPIA MERANO	BOLZANO	2
18	VIRTUS BOLZANO	BOLZANO	2
19	SSV LEIFERS	BOLZANO	1
20	ASD CALCIO LAMEZIA	CALABRIA	1
21	SEGATO S.S.D. ARL	CALABRIA	1
22	A.S.D. COSTA DEL LIONE C5	CALABRIA	1
23	SSD KENNEDY J F AQUILE	CALABRIA	1
24	ASD DIESSE	CAMPANIA	1
25	ARCI UISP SCAMPRIA ASD	CAMPANIA	1
26	MARCIANISE FUTSAL ACADEMY	CAMPANIA	1
27	A.S.D. JUNIOR DOMITIA	CAMPANIA	1
28	ASD BENEVENTO 5	CAMPANIA	1
29	A.S.D. SPORTING SALA CONSILINA	CAMPANIA	1
30	ASD NAPOLI FUTSAL	CAMPANIA	1
31	BALCA POGGESE SSDARL	EMILIA-ROMAGNA	1
32	GUASTALLA CALCIO	EMILIA-ROMAGNA	1
33	ASD FOSSOLO 76 CALCIO	EMILIA-ROMAGNA	1
34	BOLOGNA FC 1909	EMILIA-ROMAGNA	1

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

35	ACADEMY TERRE DI CASTELLI	EMILIA-ROMAGNA	1
36	ASD MEZZANO	EMILIA-ROMAGNA	1
37	SANPAIMOLA	EMILIA-ROMAGNA	1
38	ASD POLISPORTIVA OPICINA	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1
39	APC CHIONS	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1
40	ASD CALCIO MANIAGO VAJONT	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1
41	UDINESE CALCIO	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1
42	ASD SAN LUIGI CALCIO	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1
43	MACCAN PRATA C5 SSDARL	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1
44	EUR CALCIO A 5	LAZIO	1
45	SS ROMULEA	LAZIO	1
46	ASD FORTITUDO POMEZIA 1957	LAZIO	1
47	ROMA TEAM SPORT QUEENS	LAZIO	1
48	MIRAFIN CA5	LAZIO	1
49	FORTECOLLEFERRO	LAZIO	1
50	ASD ECOCITY FUTSAL GENZANO	LAZIO	1
51	SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL	LAZIO	1
52	ASD REAL CIAMPINO ACADEMY	LAZIO	1
53	ASD ROMA CALCIO A 5	LAZIO	1
54	ASD CIOLI ARICCIA	LAZIO	1
55	ASD OLIMPUS ROMA	LAZIO	1
56	A.S.D. SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO C5	LAZIO	1
57	ASD SPORTING CLUB MARCONI	LAZIO	1
58	A.S.D. ALBANO CALCIO A 5	LAZIO	1
59	ITALPOL	LAZIO	1
60	ASD CITTÀ GIARDINO MARASSI	LIGURIA	1
61	A.S.D. CDM FUTSAL	LIGURIA	1
62	ASD ENERGY SAVING FUTSAL	LOMBARDIA	1
63	SSD TRITIUM CALCIO 1908	LOMBARDIA	1
64	F.C.D. MGM 2000	LOMBARDIA	1
65	AURORA SERIATE 1967	LOMBARDIA	1
66	CENTRO SCHIAFFINO 1988 SSD A RL	LOMBARDIA	1
67	USD VISCONTINI	LOMBARDIA	1
68	ROGOREDO84 ASD	LOMBARDIA	1
69	SSD MAPELLO ARL	LOMBARDIA	1
70	US CALCIO GORLE ASD	LOMBARDIA	1
71	UP GAVIRATE CALCIO	LOMBARDIA	1
72	MANTOVA CALCIO A 5 SSDRL	LOMBARDIA	1
73	ASD CALCIO A5 CORINALDO	MARCHE	1
74	SSDARL ITALSERVICE C5	MARCHE	1
75	USD BOJANO	MOLISE	1
76	A.S.D. CLN CUS MOLISE	MOLISE	1

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

77	POLISPORTIVA CHAMINADE A.S.D.	MOLISE	1
78	A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI	PIEMONTE	1
79	ELLEDIFC	PIEMONTE	1
80	ACD LUCENTO CALCIO TORINO	PIEMONTE	1
81	SSD L84 SRL	PIEMONTE	1
82	ASD CASTELLAMONTE CALCIO A 5 MATR.937895	PIEMONTE	1
83	VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO	PUGLIA	1
84	A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB	PUGLIA	1
85	FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO	PUGLIA	1
86	BULLDOG CAPURSO	PUGLIA	1
87	A.P.D. SAMMICHELE 1992	PUGLIA	1
88	ASD SPORTIVAMENTE AMICI	PUGLIA	1
89	SSD ESPERIA	PUGLIA	1
90	S.S.D. SPORT FIVE A R.L.	PUGLIA	1
91	OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	SARDEGNA	1
92	ASD ELMAS C5	SARDEGNA	1
93	ASD ACADEMY PORTO ROTONDO	SARDEGNA	1
94	ASD CS GIGI RIVA	SARDEGNA	1
95	US ORISTANESE	SARDEGNA	1
96	A.S.D. MONASTIR KOSMOTO	SARDEGNA	1
97	S.S.D. ACADEMY PALERMO CALCIO	SICILIA	1
98	SSD FAIR PLAY MESSINA ARL	SICILIA	1
99	ASD PGS VILLAUREA	SICILIA	1
100	A.S.D. ACCADEMIA	SICILIA	1
101	A.S.D FORTITUDO BAGHERIA	SICILIA	1
102	POLISPORTIVA GONZAGA S.S.D. A R.L.	SICILIA	1
103	ASD ALCAMO ACADEMY	SICILIA	2
104	USDLAMERIDIAMA	SICILIA	1
105	A.S.D. PGS LUCE MESSINA	SICILIA	1
106	F.C.D. NEW EAGLES 2010	SICILIA	1
107	A.S.D. PRIMAVERA MARSALA	SICILIA	1
108	A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012	SICILIA	1
109	ASD GIOVANILE ROCCA	SICILIA	1
110	ASD ISPICA ACCADEMY	SICILIA	1
111	A.S.D.VIAGRANDE C/5	SICILIA	1
112	SSD META CATANIA C5 A R.L.	SICILIA	1
113	ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI	SICILIA	1
114	ÀSD CITTÀ DI TRAPANI	SICILIA	1
115	ASD TEAMSPORT MILLENNIUM	SICILIA	1
116	FC TRAPANI 1905 SRL	SICILIA	1
117	ASD COSTA GAIA ADELKAM	SICILIA	1
118	ASD VIVI DON BOSCO	SICILIA	1

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

119	ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB	SICILIA	1
120	ASD ACADEMY BARCELONA S.C.	SICILIA	1
121	TAU CALCIO ALTOPASCIO	TOSCANA	1
122	ASD PRATO CALCIO A 5	TOSCANA	1
123	MIDLAND GLOBAL SPORT	TOSCANA	1
124	UPD ISOLOTTO	TOSCANA	1
125	ASD FUTSAL TERNANA	UMBRIA	1
126	ASD DUCATO SPOLETO	UMBRIA	1
127	AOSTA CALCIO 511	VALLE D'AOSTA	1
128	A.S.D. ALTOVICENTINO FUTSAL - MATR. 913119	VENETO	1
129	A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA	VENETO	1
130	LIVENTINAOPITERGINA NEXTG	VENETO	1
131	CITTÀ DI MESTRE SSD ARL	VENETO	1
132	FENICE VENEZIAMESTRE	VENETO	1
133	ASD FUTSAL CORNEDO	VENETO	1
134	PETRARCA CALCIO A CINQUE SRL SSD	VENETO	2

Pubblicato a Roma il 24/02/2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Allegati:
Regolamento Attività Tecnica #FutsalChallenge
Regolamento Fair Play

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

ATTIVITA' TECNICA

"FUTSAL CHALLENGE"

Di seguito vengono presentati i giochi previsti da abbinare allo svolgimento delle gare delle categorie di base di Calcio a 5 Pulcini ed Esordienti.

In ogni incontro della categoria Esordienti le squadre dovranno confrontarsi anche in una delle seguenti sfide previste nell'ambito del *FUTSAL CHALLENGE*.


La società che ospita la gara, in relazione allo spazio ed al materiale a disposizione potrà scegliere la sfida con cui organizzare il confronto.

Ciascuna sfida è concepita con il presupposto di ridurre allo stretto necessario l'utilizzo di materiale da campo (es. delimitatori di campo o coni), permettendo un rapido cambio per riorganizzare lo spazio in funzione della successiva gara/gioco partita, permettendo la più ampia partecipazione possibile.

I giochi sono da svolgersi contemporaneamente sulle due metacampo coinvolgendo tutti i giocatori presenti in distinta, salvo i casi in cui non si raggiungano i numeri minimi.

Esempio attribuzione punteggio:

Si giocano su due metacampo, due mini sfide, con le Squadre A e B che si suddividono in due mini squadre A1 e A2 per la squadra A e B1 e B2 per la squadra B.



UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

Metacampo	Tempo	Sfida	Risultato	Punti Sq. A	Punti Sq. B
A	Primo Tempo	A1 vs B1	7-2	1	0
B	Primo Tempo	A2 vs B2	3-6	0	1
A	Secondo Tempo	A1 vs B2	3-3	1	1
B	Secondo Tempo	A2 vs B1	1-0	1	0
Totale				3	2
Il punto del Futsal Challenge va alla squadra A					

Di seguito le 6 proposte tecniche da cui poter scegliere.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

1. ATTACCO IN INFERIORITA' SENZA PORTIERI



DESCRIZIONE

Lo *Small Sided Game* si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Ai fini di garantire una maggiore sicurezza ai giocatori coinvolti nell'attività, le linee laterali vengono ristrette di un metro rispetto alle linee di fondo e centro campo. Vengono delimitate 2 zone di costruzione con profondità 5 metri (si prende come riferimento la distanza dal calcio d'angolo). Si utilizzano 2 porte (3x2 metri) collocate oltre i lati corti del campo. Si gioca una partita 3 contro 3 con l'obbligo di avere sempre un giocatore nella propria zona di costruzione (l'area delimitata davanti alle porte).

REGOLE

Durante l'intera durata della partita almeno uno dei 3 giocatori di ogni squadra deve sempre rimanere all'interno della propria zona di costruzione. Il giocatore all'interno della zona di costruzione può uscire da questo spazio solo se un suo compagno di squadra si trova già all'interno di questa zona e vi rimane in sua sostituzione. Non è previsto il portiere, nessuno dei giocatori in campo può utilizzare le mani per entrare in contatto con la palla. I giocatori che inizialmente si trovano all'interno della zona centrale del campo possono entrare in ogni momento del gioco all'interno della propria zona di costruzione o di quella avversaria, senza limitazioni di movimento.

Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto).

In caso di svolgimento contemporaneo sulle due metacampo, la vittoria in ogni metacampo assegna un punto (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto).

Le rimesse in gioco:

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

- In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa in gioco da fondo campo, il gioco riprende con la palla in possesso del giocatore all'interno della propria in zona di costruzione, quest'ultimo ha l'obbligo di effettuare un passaggio ad un compagno o uscire da questo spazio in conduzione di palla qualora un compagno sia già entrato all'interno della zona di costruzione.
- Le rimesse laterali si effettuano sempre all'altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale.

Falli:

- Qualora un difensore commetta un fallo all'interno della propria zona di costruzione, viene concesso un calcio di rigore dai 6 metri (in tal caso è previsto che la porta venga difesa da un portiere al quale viene concesso l'uso delle mani per parare).
- Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad un compagno o la conduzione autonoma.
- Qualora una squadra rimanga senza giocatore nella zona di meta, viene sanzionata con un tiro libero dai 10 metri (anche in questo caso è concesso l'uso delle mani al giocatore a difesa della porta).

Sostituzioni:

- Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco.
- I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che hanno preso parte a tutto il primo tempo.
- Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

2. 3vs3 CON PIVOT



DESCRIZIONE

Lo *Small Sided Game* si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Ai fini di garantire una maggiore sicurezza ai giocatori coinvolti nell'attività, le linee laterali vengono ristrette di un metro rispetto alle linee di fondo e centro campo. Vengono delimitate 2 zone di costruzione con profondità 5 metri (si prende come riferimento la distanza dal calcio d'angolo). 2 porte (3x2 metri) vengono collocate oltre i lati corti del campo. Si gioca uno *Small Sided Game* 4 contro 4 con l'obbligo di avere sempre un giocatore nella zona di costruzione avversaria (l'area delimitata davanti alle porte).

REGOLE

Durante l'intera durata della partita uno dei 4 giocatori di ogni squadra deve sempre rimanere all'interno della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di pivot. Il pivot di ogni squadra, ricevuta palla, può cercare la realizzazione di una rete senza limitazioni di tocchi o tempo. Al portiere è concessa la possibilità di prendere la palla con le mani all'interno di tutta l'area di costruzione. I giocatori che si trovano all'interno della zona centrale è concesso l'ingresso all'interno della propria zona di costruzione per impedire al pivot la realizzazione di una rete. Nello spirito etico del gioco, al portiere non è concesso il gioco sistematico con i piedi fuori dalla propria area.

Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto).

In caso di svolgimento contemporaneo sulle due metacampo, la vittoria in ogni metacampo assegna un punto (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto).

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

Le rimesse in gioco:

- In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa dal fondo, il gioco riprende con la palla in possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del pivot avversario.
- Le rimesse laterali (anche con la palla che esce in zona di costruzione) si effettuano sempre all'altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale.

Falli:

- Qualora un fallo venga commesso all'interno della propria zona di costruzione, viene concesso un calcio di rigore dai 6 metri.
- Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad un compagno o la conduzione autonoma.
- Qualora una squadra rimanga senza giocatore nella zona di costruzione avversaria, viene sanzionata con un tiro libero dai 10 metri (anche in questo caso è concesso l'uso delle mani al giocatore a difesa della porta).

Sostituzioni:

- Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco.
- I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che hanno preso parte a tutto il primo tempo.
- Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.
- Qualora una squadra abbia più di 16 giocatori in lista, chi non ha preso parte ai 2 tempi dello Small Sided Game, deve essere obbligatoriamente impiegato nel primo tempo della partita che segue l'attività qui presentata.
- **Per regolamentare la corretta alternanza nei due tempi di gioco, tra attacco e difesa della porta, le squadre che avranno identificato, nella distinta di gara, un solo portiere dovranno obbligatoriamente far giocare in porta un giocatore di movimento.**

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

3. PIVOT vs META (ex "Goal vs Meta")



DESCRIZIONE

La *Situazione di Gioco* proposta si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo presenta: una porta posizionata regolarmente sulla linea di fondo campo; un'area di rigore (i limiti laterali della quale corrispondono ai limiti laterali del campo); una zona di meta la cui profondità corrisponde al raggio del cerchio di centro campo. L'ampiezza dello spazio di gioco viene considerata come l'intera ampiezza del campo di calcio a 5. Le 2 squadre si schierano una a difesa della porta (attraverso un portiere e 2 giocatori di movimento nella porzione centrale del campo) ed una squadra a difesa della zona di meta (attraverso 2 giocatori nella zona centrale del campo ed uno nel ruolo di pivot all'interno dell'area di rigore avversaria). Si gioca una *Situazione di Gioco* 3 contro 3 nella quale una squadra ha l'obiettivo di fare gol mentre l'altra ricerca di realizzare una meta portando la palla nell'area opposta alla porta.

REGOLE

Durante l'intera durata della partita almeno uno dei 3 giocatori della squadra che attacca la porta deve sempre rimanere all'interno della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di pivot. Il pivot della squadra che attacca la porta, ricevuta palla, può cercare la realizzazione di una rete senza limitazioni di tocchi o tempo, viene ribadito come quest'ultimo, quando si trova in possesso della palla, può ricevere la pressione da uno qualsiasi degli avversari. Per realizzare un gol non è obbligatorio coinvolgere nell'azione il giocatore collocato in posizione di pivot. La squadra che difende la porta ha il compito portare (e fermare) la palla nell'area di meta degli avversari (questi, per difenderla, non possono entrare all'interno della loro zona di meta).

Nello spirito etico del gioco, al portiere non è concesso il gioco sistematico con i piedi fuori dalla propria area.

Il gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto). Al termine del

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

primo tempo di gioco i 2 gruppi invertono i loro ruoli obiettivi: chi attaccava la porta difende la linea di meta e viceversa.

Il portiere può prendere la palla con le mani all'interno di tutta l'area di rigore (spazio che si prolunga sino alle linee laterali e non si limita all'area di rigore del campo di calcio a 5).

Le rimesse in gioco:

- In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa da fondo campo, il gioco riprende con la palla in possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del pivot avversario.
- In caso la palla attraversi la zona di meta senza il concretizzarsi di un punto, qualora il possesso della stessa risulti a favore della squadra che attacca la porta, la successiva rimessa in gioco avviene attraverso una battuta da effettuare con palla che parte da un punto a piacere della linea di meta (l'azione può cominciare attraverso un passaggio oppure una conduzione autonoma).
- Le rimesse laterali si effettuano sempre all'altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale da metà campo.

Falli:

- Qualora si commetta un fallo all'interno della propria area, viene concesso agli avversari un calcio di rigore dai 6 metri.
- Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa, il passaggio ad un compagno o la conduzione autonoma.
- Se difensore entra in contrasto nella propria area di meta, si assegna un punto agli attaccanti.

Sostituzioni:

- Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco.
- I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che hanno preso parte a tutto il primo tempo.
- Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.
- **Per regolamentare la corretta alternanza nei due tempi di gioco, tra attacco e difesa della porta, le squadre che avranno identificato, nella distinta di gara, un solo portiere dovranno obbligatoriamente far giocare in porta un giocatore di movimento.**

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

4. PIVOT GOAL vs PIVOT META



DESCRIZIONE

La *Situazione di Gioco* proposta si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo di gioco presenta: una porta regolamentare posizionata sulla linea di fondo campo; un'area di rigore (i limiti laterali della quale corrispondono ai limiti laterali del campo); una zona di meta la cui profondità corrisponde al raggio del cerchio di centro campo. Le 2 squadre si schierano una a difesa della porta (attraverso un portiere, 2 giocatori di movimento nella porzione centrale del campo ed un pivot nella zona di meta avversaria) ed una squadra a difesa della zona di meta (attraverso 2 giocatori nella zona centrale del campo ed uno nel ruolo di pivot all'interno dell'area di rigore avversaria). Si svolge una *Situazione di Gioco* 4 contro 3 nella quale una squadra ha l'obiettivo di fare gol mentre l'altra ricerca la realizzazione di un passaggio ad un giocatore posizionato nella zona di meta avversaria.

REGOLE

Durante l'intera durata dell'attività almeno uno dei 3 giocatori della squadra che attacca la porta deve sempre rimanere all'interno della zona di costruzione avversaria ricoprendo così il ruolo di pivot. Allo stesso modo, durante tutta la durata del gioco, un giocatore della squadra a difesa della porta rimane nella zona di meta in qualità di pivot. Per realizzare un gol non è obbligatorio coinvolgere nell'azione il giocatore collocato in posizione di pivot mentre gli avversari, per realizzare un punto, devono obbligatoriamente far pervenire la palla al loro vertice. Chi effettua il passaggio della palla al pivot in meta, nell'azione successiva inverte il ruolo di gioco con il compagno al quale ha appena trasmesso il pallone. La squadra a difesa del passaggio al pivot in zona di meta non può difendere la stessa entrando all'interno. Qualora un difendente della zona di meta entri nella stessa ostacolando l'intercetto del pivot, viene assegnato un punto agli avversari.

Nello spirito etico del gioco, al portiere non è concesso il gioco sistematico con i piedi fuori dalla propria area.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

La Situazione di Gioco si svolge in 2 tempi da 6 minuti ciascuno: la vittoria di ogni tempo assegna un punto alla squadra che ha realizzato più gol (in caso di pareggio, ogni squadra riceve un punto). Al termine del primo tempo di gioco i 2 gruppi invertono i loro obiettivi di gioco: chi attaccava la porta ricerca il pivot in zona di meta e viceversa.

Il portiere può prendere la palla con le mani all'interno di tutta l'area di rigore (spazio che si prolunga sino alle linee laterali e non si limita all'area di rigore del campo di calcio a 5).

Le rimesse in gioco:

- In seguito ad ogni gol e ad ogni rimessa dal fondo, il gioco riprende con la palla in possesso del portiere il quale non può essere disturbato nella sua azione da parte del pivot avversario.
- Le rimesse laterali si effettuano sempre all'altezza della metà campo dal lato dove è uscita la palla e nella loro battuta viene concessa sempre una doppia opzione: passaggio o conduzione autonoma.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale da metà campo.

Falli:

- Qualora si commetta un fallo all'interno della propria area viene concesso agli avversari un calcio di rigore dai 6 metri.
- Ad ogni fallo che si verifica nella zona centrale del campo il gioco riprende con una punizione indiretta che presenta sempre una doppia opzione di ripresa: il passaggio ad un compagno o la conduzione autonoma.
- Qualora un giocatore, nel tentativo di impedire la meta alla squadra avversaria, entri nella propria zona di meta impedendo al pivot avversario di ricevere palla, viene assegnato un punto alla squadra avversaria.
- Qualora la palla esca oltre la zona di meta senza essere intercettata dal pivot, il gioco riprende sempre attraverso una rimessa dal fondo a favore della squadra che deve cercare di realizzare il gol (battuta dalla linea che ne delimita la superficie).

Sostituzioni:

- Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco.
- I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che hanno preso parte a tutto il primo tempo.
- Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.

Per regolamentare la corretta alternanza nei due tempi di gioco, tra attacco e difesa della porta, le squadre che avranno identificato, nella distinta di gara, un solo portiere dovranno obbligatoriamente far giocare in porta un giocatore di movimento.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

5. ATTACCO E CONTRATTACCO



DESCRIZIONE

La *Situazione di Gioco* prevista si svolge su di una metà del campo di calcio a 5. Il campo di gioco presenta: una porta regolamentare posizionata sulla linea di fondo campo; 3 porte di larghezza 1,5 metri, realizzate attraverso coni o delimitatori (collocate come da figura, una sul cerchio di centro campo e 2 sul prolungamento della linea immaginaria che unisce il segno dei 5 metri di distanza dal calcio d'angolo al centro del campo). 2 giocatori si schierano a difesa della porta regolamentare (un portiere ed un difensore) mentre i loro compagni di squadra si posizionano fuori dalla linea di fondo campo. 2 giocatori cercano la finalizzazione verso la porta e cominciano l'attività in possesso dell'unica palla utilizzata per la realizzazione della proposta, 3 dei loro compagni di squadra si posizionano ognuno dietro ad una delle porte delimitate in campo.

Si svolge una serie di situazioni che vedono il coinvolgimento di 2 attaccanti contro 1 difendente ed un portiere. In caso di perdita del possesso del pallone da parte della squadra impegnata ad attaccare la porta si verifica una transizione che porta alla difesa delle 3 porte di piccole dimensioni delimitate in campo.

REGOLE

I 2 attaccanti cercano di realizzare un gol nella porta regolamentare. Il portiere ed il difensore, una volta riconquistata palla o dopo aver subito una rete, hanno l'obiettivo di fare gol in una delle 3 porticine delimitate all'interno del campo. In caso di gol nella porta regolamentare, il gioco riprende con una rimessa da fondo campo effettuata dalla coppia a difesa della porta.

In caso di gol nelle porticine, l'attaccante dietro alla porta di piccole dimensioni dov'è stato realizzato il gol, entra in campo conducendo la palla (passando dalla porticina stessa), per dare luogo ad una nuova azione di gioco volta alla ricerca di un gol nella porta regolamentare. All'ingresso

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

in campo di un nuovo attaccante corrisponde l'uscita di un suo compagno dal terreno di gioco (questo va a posizionarsi dietro alla porticina rimasta libera).

Il passaggio all'interno delle 3 porte non è valido se la palla, entrando in rete, tocca un cono o supera, anche parzialmente uno dei delimitatori che definiscono i pali. Il portiere può cercare la realizzazione del gol nelle porticine solo con i piedi

Sostituzioni:

La sostituzione dei giocatori in attacco della porta si realizza in seguito ad ogni gol nelle porticine o all'uscita della palla in uno dei 3 lati che non sia quello di fondo campo (anche in questo caso il giocatore dietro la porticina prende palla, la conduce all'interno della porta ed entra ad attaccare la porta regolamentare assieme al compagno rimasto in campo).

La sostituzione dei giocatori in difesa (entrambi) avviene ogni 2 gol realizzati (fatti o subiti). L'ingresso e l'uscita dei giocatori a difesa della porta avviene dalla linea di fondo campo.

Qualora non si verifichi nessuna delle due situazioni precedentemente presentate (gol dei difendenti e 2 punti fatti o subiti), i cambi di tutti i giocatori in campo si effettuano dopo 3 minuti di gioco.

Per regolamentare la corretta alternanza nei due tempi di gioco, tra attacco e difesa della porta, le squadre che avranno identificato, nella distinta di gara, un solo portiere dovranno obbligatoriamente far giocare in porta un giocatore di movimento.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

6. PALLA AL PIVOT CON SUPERIORITÀ



DESCRIZIONE

Il *Gioco di Posizione* si svolge su 2 campi adiacenti ognuno dei quali va dal limite dell'area di rigore alla linea di centrocampo, vengono inoltre delimitate 2 zone di meta profonde 5 metri (si prende come riferimento il segno che definisce la distanza di 5 metri dal calcio d'angolo) e larghe quanto l'intero campo. All'interno di ogni campo si svolge una situazione di 2 contro 2 con l'obiettivo di far pervenire la palla ad un terzo giocatore, definito vertice, posizionato oltre la linea di meta avversaria. Ogni squadra, oltre ai 3 giocatori impegnati in ogni campo, schiera un settimo partecipante, definito jolly, che può muoversi liberamente da un campo all'altro al termine di ogni azione di gioco partecipando così ad entrambi i Giochi di Posizione.

REGOLE

I jolly possono spostarsi da un campo all'altro al termine di ogni azione di gioco creando così possibili condizioni di superiorità/inferiorità numerica. Un'azione di gioco si considera terminata in 3 casi:

- Palla che termina fuori dal campo di gioco.
- Interruzione del gioco per un fallo.
- Punto (palla al pivot).

Il jolly non può quindi spostarsi da un campo all'altro durante lo svolgimento di un'azione di gioco. Il movimento di un jolly non dipende dal movimento del jolly avversario, possono infatti agire sullo stesso campo in contemporanea oppure su campi diversi.

In caso di errore nello spostamento di un jolly, la squadra che ha commesso la scorrettezza viene sanzionata con un eventuale cambio di possesso del pallone: la squadra avversaria effettua un calcio di punizione battuto dal centro del campo.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

Nel caso in cui il pallone usato per un Gioco di Possesso finisca inavvertitamente nel campo contiguo, ostacolando o impedendo un'azione in corso di svolgimento all'interno dello stesso, si effettua una ripresa del gioco attraverso un calcio di punizione battuto dalla squadra che ha avuto danno dall'ingresso della palla nel proprio settore.

Nel caso in cui un giocatore riesca a far pervenire palla al compagno oltre la linea di meta si effettua uno scambio di ruolo tra i due giocatori e la palla viene rimessa in gioco attraverso una rimessa dal fondo effettuata da parte di chi ha subito il punto.

Punteggio:

Si effettua un punto quando si riesce a trasmettere la palla in modo regolare al proprio compagno posizionato oltre la linea di meta avversaria. Alcune precisazioni sulla definizione del punteggio di gioco:

- Qualora il vertice fosse costretto a girarsi per intercettare il passaggio da parte del compagno, il punto non viene considerato valido.
- Il punto si considera valido anche quando la palla arriva casualmente al giocatore oltre la linea di meta: retropassaggio sbagliato da parte degli avversari; deviazione fortuita del difendente che cerca di impedire il passaggio al vertice; rimpallo casuale.
- In seguito ad ogni punto, la squadra che l'ha subito inizia l'azione successiva attraverso una rimessa effettuata dalla propria linea di fondo-campo.

Vince il gioco la squadra che totalizza il maggior numero di punti. Le 2 situazioni di gioco parallele, pur sviluppandosi in autonomia una dall'altra, prevedono la somma dei punteggi ottenuti dai 2 gruppi di ogni squadra al termine dei 2 tempi di gioco da 6 minuti ciascuno.

Le rimesse in gioco:

- Le rimesse laterali e da fondo-campo si effettuano tutte attraverso un passaggio effettuato con i piedi oppure attraverso una conduzione palla autonoma.
- Le rimesse laterali si effettuano obbligatoriamente all'altezza del centrocampo mentre la ripresa del gioco da fondo-campo può avvenire in un punto a scelta sulla propria linea di meta.
- Non sono previsti i calci d'angolo, in loro sostituzione il gioco riprende sempre attraverso una rimessa laterale da metà campo.

Sostituzioni:

- Tutti i giocatori in lista devono partecipare al gioco.
- I cambi devono obbligatoriamente essere realizzati tutti tra il primo e secondo tempo di gioco, fatto salvo eventuali infortuni e/o sostituzione del giocatore o dei giocatori che hanno preso parte a tutto il primo tempo.
- Le sostituzioni avvengono sempre a gioco fermo attraverso modalità volanti e rapide.
- Il Jolly può essere cambiato dopo 3 minuti di gioco effettuando un cambio di ruolo con uno dei compagni impiegati nell'attività tecnica all'interno dei 2 campi di gioco.

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

REGOLAMENTO FAIR PLAY

CONDIZIONI GENERALI

- 1) Promotore dei valori che contraddistinguono l'evento, la gara verrà valutata anche in merito alla condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.
- 2) L'obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli buoni.
- 3) Al fischio finale di ciascuna partita l'arbitro compilerà il form di valutazione della gara.
- 4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi, proporre l'esclusione dall'attività

CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Da parte degli arbitri

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di:

- Comportamenti di Fair Play premiati dall'Arbitro con il Cartellino Verde ("Green Card")
- Atteggiamenti sanzionati dall'arbitro
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro)
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara

- 1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro (es. non finalizzare una sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
 - (a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell'arbitro)
- 2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell'arbitro):
 - (a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo
 - (b) Espulsioni: -5 punti per ciascun cartellino rosso
- 3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro):
 - (a) Continuo vociare o urlare: -5 punti
 - (b) Proteste nei confronti dell'arbitro: -5 punti
 - (c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della squadra avversaria): -5 punti
 - (d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti
 - (e) Lasciare l'area tecnica sporca: -5 punti

UNDER 13 FUTSAL ELITE 2024

ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 13 DI CALCIO A CINQUE

- 4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro prima, durante e dopo la gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, organizzazione/partecipazione a "terzo tempo Fair Play".):
- (a) +1 punto complessivo per l'atteggiamento positivo riscontrato

VALUTAZIONE FINALE

- 1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e Comitato Organizzatore, nel corso della gara
- 2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell'ordine, i seguenti:
 - a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di "Green Card"
- 3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, secondo quanto stabilito dall'Art. 5 "Punteggi e Classifiche" del regolamento generale.
- 4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l'opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più società che si sono particolarmente distinte nell'ambito del Fair Play.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA - VIA PO 36

Stagione Sportiva 2023 - 2024
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 22/02/2024

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07 Luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad **attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine)** la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

CAMPANIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 2° Anno (2011)		
LANGELLA	GAIA	SSD ARL SAN MARZANO CALCIO
SELE	FRANCESCA	SSD ARL SAN MARZANO CALCIO
Pulcini Misti (2013/2014)		
TRETOLA	MARIKA	BENEVENTO CALCIO SRL

EMILIA ROMAGNA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Pulcini 1° Anno (2014)		
MIDGLEY	HEIDI ISABELLA	US SASSUOLO CALCIO SRL

FRIULI VENEZIA GIULIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Primi Calci (2015)		
CHOUDHARY	SANJUALA RANI	ASD UNION RORAI

LAZIO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2011/2012)		
D'AMBROSIO	GINEVRA	ASD ROMARIA
IONCOLI	EMMA	ASD ROMARIA
RAPAGNANI	LILLY	ASD ROMARIA
ACQUAVIVA	EVA	ASD SS ROMULEA
ALLOY FLORES	ANAHI	ASD SS ROMULEA
ANTONINI	ANNALISA	ASD SS ROMULEA
BARBA	ALYSSA	ASD SS ROMULEA
BUTTARELLI	MARTINA	ASD SS ROMULEA
CORREIA BREWER	VITORIA DAYO	ASD SS ROMULEA
FABBRÌ	ALESSIA	ASD SS ROMULEA
FELICIANI	CHIARA	ASD SS ROMULEA
LIBANIO	VICTORIA	ASD SS ROMULEA
PELLICCIA	GINEVRA	ASD SS ROMULEA

TRETENE	VIOLA	12/11/2010	ASD SS ROMULEA
VISCA	LAURA	20/05/2010	ASD SS ROMULEA

Esordienti 2° Anno (2011)

ALBERTINI	GIORGIA	06/05/2009	ASD SS ROMULEA
FIorentINI	FLAMINIA	24/09/2009	ASD SS ROMULEA
MASCIA	MARTINA	14/05/2009	ASD SS ROMULEA
SALVATORI	MARTINA	14/05/2009	ASD SS ROMULEA
TUSI BREWER	ISADORA	05/02/2009	ASD SS ROMULEA

Pulcini 1° Anno (2014)

EPISCOPO	AZZURRA	10/09/2013	ASD SS ROMULEA
----------	---------	------------	----------------

Primi Calci (2015)

QUINZI	REBECCA	14/07/2014	ASD SS ROMULEA
--------	---------	------------	----------------

PIEMONTE VAL D'AOSTA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
----------------------	-----------------	-------------------------

Esordienti Misti (2011/2012)

DOLCI	BEATRICE	01/12/2010	ASD CIT TURIN LDE
-------	----------	------------	-------------------

Esordienti 1° Anno (2012)

TODISCO	ELISA	28/03/2011	FREEDOM FC SSD ARL
---------	-------	------------	--------------------

Pulcini Misti (2013/2014)

NEVES	GIULIA JOSÈ	01/10/2012	ASD POLISPORTIVA AIRONE 2021
PRONZATO	ANNA	08/04/2012	ASD POLISPORTIVA AIRONE 2021
SUBRERO	VALERIA	12/06/2012	ASD POLISPORTIVA AIRONE 2021
AMATTEIS	NICOLE	18/11/2012	ASD INDEPENDIENTE IVREA
CAPADURA	VIOLA	03/02/2012	ASD INDEPENDIENTE IVREA
PIACENTINO	LISA	04/05/2012	ASD INDEPENDIENTE IVREA
CATINELLA	CHIARA	14/03/2012	ASD UNION NOVARA
POZZATO	MARIA SOPHIE	25/12/2012	ASD UNION NOVARA
SCUOTTO	SOFIA	25/09/2012	ASD UNION NOVARA
CAROLI	CARLOTTA	03/09/2012	ASD DON BOSCO RIVOLI

SICILIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
----------------------	-----------------	-------------------------

Esordienti 2° Anno (2011)

FRANCESCHINO	AURORA	11/02/2010	ASD JONIA CALCIO FC
--------------	--------	------------	---------------------

VENETO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
----------------------	-----------------	-------------------------

Esordienti Misti (2011/2012)

AL ASRI	RAJA	16/01/2009	ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE
---------	------	------------	-----------------------------

Esordienti 1° Anno (2012)

CIMA	NINA	19/03/2011	ASD LG VALBELLUNA 2021
------	------	------------	------------------------

Pulcini Misti (2013/2014)

STEFANI	ANGELA	01/12/2012	TREVISO WOMEN SSD ARL
---------	--------	------------	-----------------------

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci